

BASE INVESTMENTS SICAV

Società di Investimento a Capitale Variabile

Prospetto per l'offerta delle azioni della SICAV in Svizzera

Giugno 2024

INTRODUZIONE

BASE INVESTMENTS SICAV (di seguito denominata la «**SICAV**») è una società anonima costituita come società d'investimento a capitale variabile a comparti multipli conformemente alla legislazione del Gran Ducato di Lussemburgo. La SICAV ha come finalità quella di offrire ai sottoscrittori la possibilità di investire in portafogli composti da valori mobiliari diversificati secondo le specifiche modalità dei comparti offerti, allo scopo di realizzare performance che si avvicinino il più possibile alle loro aspettative.

BASE INVESTMENTS SICAV è iscritta nella lista ufficiale degli Organismi di Investimento Collettivo ai sensi della legge del 17 dicembre 2010 relativa agli Organismi di Investimento Collettivo (la «**Legge del 2010**») ed è disciplinata dalla 1^a Parte di tale legge.

Tale iscrizione non può essere interpretata quale approvazione da parte dell'autorità di vigilanza del contenuto del presente prospetto né della qualità delle azioni offerte da BASE INVESTMENTS SICAV (le «**Azioni**»). Qualsiasi dichiarazione in senso contrario sarebbe non autorizzata e illecita.

Il presente prospetto non può essere utilizzato per l'offerta e sollecitazione di vendita di Azioni in tutti i Paesi o in tutte le circostanze in cui tali offerte o sollecitazioni non siano autorizzate.

Le Azioni non sono state registrate ai sensi del Securities Act statunitense del 1933 (il «**Securities Act**») o di altra normativa sui titoli vigente in qualsiasi Stato USA, né tale registrazione è contemplata. L'offerta e la vendita di Azioni vengono effettuate con l'esenzione stabilita nel Paragrafo 4(a)(2) del Securities Act e dalla Disposizione D emanata a norma dello stesso. Pertanto, le Azioni non possono essere rivendute o trasferite se tali operazioni non sono esenti dall'obbligo di registrazione prevista dal Securities Act o da altra normativa sui titoli applicabile negli Stati Uniti e nei relativi singoli Stati. Inoltre, la SICAV si avvale dell'esenzione dalla registrazione ai sensi dell'*Investment Company Act* statunitense del 1940 (la «**legge USA del 1940**»), e non può essere effettuato alcun trasferimento di Azioni che imponga alla SICAV o alla Società di Gestione la registrazione in qualità di "società di gestione" ai sensi della legge USA del 1940. Al fine di assicurare l'ottemperanza ai dettami normativi statunitensi (ivi inclusi quelli concernenti il fisco ed altre norme di conformità), le Azioni acquistate da Soggetti USA (*U.S. Persons*) non possono essere trasferite senza la preventiva autorizzazione scritta da parte della SICAV e della Società di Gestione.

Le Azioni offerte e descritte nel presente prospetto non sono state registrate ai sensi del Securities Act e la SICAV non è registrata ai sensi della legge USA del 1940.

Ne risulta che tali Azioni non possano essere offerte, vendute, trasferite o consegnate, direttamente o indirettamente, all'interno degli Stati Uniti d'America, di suoi territori o possedimenti, né a "Soggetti USA", secondo la definizione riportata nella Norma 902(k) del regolamento emanato dalla SEC ("U.S. Securities and Exchange Commission"). Attraverso la sottoscrizione di qualsivoglia Azione, l'investitore e/o qualunque soggetto agente per conto dello stesso dichiara che il titolare effettivo non è un Soggetto USA.

La SICAV è, inoltre, tenuta ad emettere, vendere o trasferire Azioni esclusivamente a favore di Investitori idonei FATCA ("FATCA Eligible Investors") e ad Investitori idonei CRS ("CRS Eligible Investors") (vedansi i Capitoli 20.3 e 20.4).

Non è possibile fare riferimento ad altre informazioni se non a quelle che figurano nel presente prospetto o nei documenti ivi menzionati e che possono essere consultate dal pubblico.

Il consiglio di amministrazione di BASE INVESTMENTS SICAV (il «**Consiglio di Amministrazione**») si assume la responsabilità dell'esattezza delle informazioni contenute nel presente prospetto alla data della sua pubblicazione.

Questo prospetto è sottoposto ad aggiornamenti relativamente ai suoi elementi essenziali. Pertanto, si raccomanda ai sottoscrittori di informarsi presso BASE INVESTMENTS SICAV sulla eventuale pubblicazione di una versione più recente del prospetto.

Si raccomanda inoltre ai sottoscrittori di chiedere ragguagli in merito alle leggi e alle regolamentazioni (ad esempio in materia di fiscalità e controllo sui cambi) applicabili alla sottoscrizione, acquisto, detenzione, riscatto e vendita di Azioni nel loro luogo di origine, residenza e domicilio.

Il presente prospetto ha valore solo se accompagnato dall'ultimo rendiconto annuale disponibile nonché dall'ultima relazione semestrale se posteriore all'ultimo rendiconto annuale. Questi documenti costituiscono parte integrante del presente prospetto.

Il Consiglio d'Amministrazione della SICAV si riserva il diritto di: (i) accettare o rifiutare, interamente o parzialmente, qualsiasi domanda di sottoscrizione, per qualunque motivo; (ii) limitare la distribuzione delle Azioni di un determinato Comparto a particolari Paesi; e (iii) riscattare le Azioni detenute da soggetti non autorizzati ad acquistarle o possederle.

A partire dal 1° gennaio 2023 e in conformità al Regolamento (UE) 1286/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 novembre 2014 sui documenti contenenti informazioni chiave sui prodotti di investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP), come modificato, e il Regolamento Delegato (UE) 2017/653 della Commissione dell'8 marzo 2017 che integra il Regolamento (UE) n. 1286/2014, come modificato (collettivamente denominato "Regolamento PRIIPs"), sarà pubblicato un "Documento contenente le informazioni chiave ("KID")" per ciascuna classe di azioni disponibile per gli investitori al dettaglio nello Spazio Economico Europeo (il "SEE").

Per investitore al dettaglio ai sensi del paragrafo precedente si intende qualsiasi persona che sia un cliente al dettaglio come definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto (11), della Direttiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica la Direttiva 2002/92/CE e la Direttiva 2011/61/UE ("MiFID II") (di seguito "Investitore al dettaglio").

Un KID sarà consegnato agli Investitori al dettaglio e agli investitori professionali, qualora le azioni siano rese disponibili, offerte o vendute nel SEE, in tempo utile prima della loro sottoscrizione nella SICAV. In conformità al Regolamento PRIIPs, il KID sarà fornito agli Investitori al dettaglio e agli investitori professionali (i) utilizzando un supporto durevole diverso dalla carta o (ii) sul sito www.basesicav.lu nel qual caso potrà anche essere ottenuto, su richiesta, in formato cartaceo, gratuitamente, presso la sede legale della SICAV.

La SICAV viene gestita dal suo Consiglio di Amministrazione, mentre i compiti di gestione degli investimenti, amministrazione centrale e distribuzione sono affidati, sotto la supervisione del Consiglio di Amministrazione, a EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (Luxembourg), *société anonyme*, costituita ai sensi di, e soggetta a, il diritto del Gran Ducato di Lussemburgo e debitamente autorizzata dalla CSSF ad agire in qualità di società di gestione ai sensi del Capitolo 15 della Legge del 2010 (la «**Società di Gestione**»).

1. INDICE

INTRODUZIONE	2
1. INDICE	4
2. AMMINISTRAZIONE DELLA SICAV	6
3. CARATTERISTICHE GENERALI DELLA SICAV	8
4. POLITICA E OBIETTIVI DI INVESTIMENTO	9
5. CONSIDERAZIONI PARTICOLARI SUI RISCHI	9
6. LIMITI ALL'INVESTIMENTO	24
7. TECNICHE E STRUMENTI FINANZIARI	31
8. UTILIZZO DEI BENCHMARK	35
9. PROCEDURA DI GESTIONE DEI RISCHI	36
10. INFORMATIVA SULLA SOSTENIBILITÀ	36
11. GESTIONE DELLA SICAV	37
12. GESTIONE DEGLI INVESTIMENTI E DEI RISCHI	40
13. CONSULENTE PER GLI INVESTIMENTI	41
14. DEPOSITARIO E AMMINISTRAZIONE CENTRALE	42
15. DISTRIBUTORE E INTESTATARIO	45
16. CONFLITTO DI INTERESSI	46
17. AZIONI	47
18. VALORE NETTO DI INVENTARIO	49
19. SOSPENSIONE DEL CALCOLO DEL VALORE NETTO DI INVENTARIO E DELL'EMISSIONE, RISCATTO E CONVERSIONE DI AZIONI	52
20. EMISSIONE DI AZIONI E MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE E PAGAMENTO	53
21. TRASFERIMENTO E CONVERSIONE DI AZIONI	57
22. RISCATTO DI AZIONI	57
23. DESTINAZIONE DEGLI UTILI E DELLE PERDITE	59
24. REGIME FISCALE	60
25. ONERI E COSTI	65
26. ASSEMBLEA GENERALE DEGLI AZIONISTI	66
27. SCIOGLIMENTO - FUSIONE	66
28. INFORMAZIONI PER GLI AZIONISTI	69
29. DIVULGAZIONE DELL'IDENTITÀ	71

30. ALLEGATO I – COMPARTI	73
1. BASE INVESTMENTS SICAV – BONDS VALUE	73
2. BASE INVESTMENTS SICAV – GLOBAL FIXED INCOME	82
3. BASE INVESTMENTS SICAV – FLEXIBLE LOW RISK EXPOSURE	89
4. BASE INVESTMENTS SICAV – LOW DURATION	98
5. BASE INVESTMENTS SICAV – MACRO DYNAMIC	1011
6. BASE INVESTMENTS SICAV – MULTI ASSET CAPITAL APPRECIATION FUND OF FUNDS	110
7. BASE INVESTMENTS SICAV – SEMPIONE SMART EQUITY	116
ALLEGATO II – INFORMAZIONI PER GLI INVESTITORI IN SVIZZERA	123

2. AMMINISTRAZIONE DELLA SICAV

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Massimo Paolo Gentili

Presidente

Socio Fondatore
Gentili & Partners

Stefano Rogna

Presidente della Direzione Generale
Banca del Sempione SA

Beat Viktor Meier

Membro del Consiglio di Amministrazione
Banca del Sempione (Overseas) Ltd.

Pietro Scibona

Vice Direttore Generale
Banca del Sempione SA

SEDE LEGALE

4, rue Robert Stumper
L - 2557 Lussemburgo
Gran Ducato di Lussemburgo

SOCIETÀ DI GESTIONE, AGENTE PER LA TENUTA DEI REGISTRI E PER I TRASFERIMENTI, AGENTE AMMINISTRATIVO E PER I PAGAMENTI

Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)

4, rue Robert Stumper
L-2557 Lussemburgo
Gran Ducato di Lussemburgo

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ DI GESTIONE

Christophe Caspar
Katherine Blacklock
Flavien Duval
Marc Saluzzi

CONDUCTING PERSONS

David Baert
Enrique Bouillot
Marc Fohr
Emmanuel Vergeynst
Arnaud Peraire-Mananga

DEPOSITARIO, AGENTE DOMICILIATARIO

Edmond de Rothschild (Europe)

4, Rue Robert Stumper
L - 2557 Lussemburgo
Gran Ducato di Lussemburgo

DISTRIBUTORE E INTESTATARIO

Banca del Sempione S.A.

Via P. Peri, 5
CH-6901 Lugano
Svizzera

GESTORE DEGLI INVESTIMENTI

Banca del Sempione S.A.

Via P. Peri, 5
CH-6901 Lugano
Svizzera

SUB-GESTORE DEGLI INVESTIMENTI

Sempione SIM S.p.A.

Via Gonzaga 2,
I - 20123 Milano, Italia

RAPPRESENTANTE E AGENTE PER I PAGAMENTI IN SVIZZERA

Banca del Sempione SA

Via P. Peri, 5
CH-6901 Lugano
Svizzera

SOCIETÀ DI REVISIONE

PricewaterhouseCoopers S.à r.l.

2, rue Gerhard Mercator C.P. 1443
L-1014 Lussemburgo
Gran Ducato di Lussemburgo

CONSULENTE LEGALE

Arendt & Medernach S.A.

41A, Avenue J.F. Kennedy
L-2082 Lussemburgo
Gran Ducato di Lussemburgo

3. CARATTERISTICHE GENERALI DELLA SICAV

BASE INVESTMENTS SICAV è una società d'investimento a capitale variabile a comparti multipli di diritto lussemburghese, costituita con durata indeterminata in Lussemburgo il 29 maggio 2001. La SICAV è soggetta alla 1ª Parte della Legge del 2010 e, nella misura in cui tale legge non vi deroghi, alla Legge del 10 agosto 1915 sulle società commerciali.

BASE INVESTMENTS SICAV è una SICAV a comparti multipli, vale a dire che è composta da vari comparti, ciascuno dei quali rappresenta una specifica classe di attività e passività e persegue una particolare politica d'investimento.

Inoltre, BASE INVESTMENTS SICAV offre, all'interno di alcuni comparti, due o più classi di Azioni, che si differenziano tra loro in particolare per la struttura delle commissioni applicabili, le esigenze minime di investimento, la tipologia di investitori, la divisa di riferimento e la politica di distribuzione adottata. Le caratteristiche e le condizioni generali di ciascuna classe saranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione e sono descritte nel paragrafo 20.1 «Sottoscrizioni correnti» del presente prospetto. Le Azioni di una classe potranno essere suddivise in sottoclassi o serie.

Tale struttura offre agli investitori il vantaggio di poter scegliere tra diversi comparti e, se del caso, tra diverse classi di Azioni, e di passare a loro piacimento da una classe di Azioni ad un'altra all'interno dello stesso Comparto o di un altro alle condizioni stabilite nel Capitolo 21 «Trasferimento e conversione di Azioni».

La SICAV è costituita dai seguenti comparti:

BASE INVESTMENTS SICAV – BONDS VALUE; divisa di riferimento: Euro (EUR)

BASE INVESTMENTS SICAV – GLOBAL FIXED INCOME; divisa di riferimento: Euro (EUR)

BASE INVESTMENTS SICAV – FLEXIBLE LOW RISK EXPOSURE; divisa di riferimento: Euro (EUR)

BASE INVESTMENTS SICAV – LOW DURATION; divisa di riferimento: Euro (EUR)

BASE INVESTMENTS SICAV – MACRO DYNAMIC; divisa di riferimento: Euro (EUR);

BASE INVESTMENTS SICAV – MULTI ASSET CAPITAL APPRECIATION FUND OF FUNDS (EUR);
divisa di riferimento: Euro (EUR);

BASE INVESTMENTS SICAV – SEMPIONE SMART EQUITY; divisa di riferimento: Euro (EUR)

Il Consiglio di Amministrazione si riserva il diritto di lanciare (i) altri comparti e/o (ii) nuove classi di Azioni all'interno dei comparti esistenti, la cui politica di investimento e le cui modalità d'offerta saranno comunicate con l'aggiornamento del presente prospetto. Gli investitori ne potranno essere informati a mezzo stampa qualora il Consiglio di Amministrazione lo reputasse opportuno. Analogamente, il Consiglio di Amministrazione potrà proporre ai sottoscrittori di un Comparto o di una classe di azioni di liquidare tale comparto o classe di azioni.

Lo statuto sociale della SICAV (lo "Statuto") è stato pubblicato sul *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations* (il «**Mémorial**») in data 29 giugno 2001. Detto Statuto è stato modificato per l'ultima volta dall'Assemblea Generale Straordinaria, che si è tenuta il 5 luglio 2012. Le modifiche risultanti sono state poi pubblicate sul *Mémorial* il 25 luglio 2012. Lo Statuto è stato depositato presso il *Registre de Commerce et des Sociétés* (il «**Registro delle Imprese**») del Lussemburgo, dove è a disposizione per essere visionato e dove una copia può essere ottenuta su richiesta.

La SICAV è iscritta al Registro delle Imprese del Lussemburgo con il numero B 82127 e la sua sede legale è stabilita in Lussemburgo. Il capitale della SICAV corrisponde sempre al valore netto di inventario totale dei vari comparti ed è rappresentato da Azioni emesse senza valore nominale e interamente liberate. Le variazioni di capitale vengono eseguite con pieno diritto e non vi sono disposizioni che ne richiedano la pubblicazione o l'iscrizione al Registro delle Imprese, come invece previsto per gli aumenti o le diminuzioni di capitale di società anonime. Il capitale minimo della SICAV ammonta a EUR 1.250.000 (un milione duecentocinquantamila Euro).

Il Consiglio di Amministrazione ha nominato EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (Luxembourg), quale società di gestione della SICAV e dei suoi Comparti, come più diffusamente descritto al Capitolo 11 «Gestione della SICAV».

4. POLITICA E OBIETTIVI DI INVESTIMENTO

La SICAV ha quale obiettivo principale il mantenimento del capitale in termini reali e la crescita delle sue attività. Non è chiaramente possibile garantire il conseguimento di tale obiettivo.

La SICAV intende raggiungere questo risultato attraverso l'attiva gestione dei comparti la cui politica e i cui obiettivi di investimento sono qui di seguito illustrati. Complessivamente, il portafoglio di ogni Comparto della SICAV sarà costituito da valori mobiliari e altri attivi ammessi, privi di restrizioni o limitazioni in termini di diversificazione industriale, settoriale o geografica, salvo quelli specificamente definiti nella politica di investimento di ciascuno dei comparti offerti.

Tutti i comparti potranno ugualmente detenere della liquidità (i.e. depositi bancari a vista, come cash su conti correnti presso una banca accessibile in qualsiasi momento) fino a un massimo del 20% degli attivi netti a titolo accessorio e altresì utilizzare le tecniche e gli strumenti finanziari, nei limiti definiti nel Capitolo 7 «Tecniche e Strumenti Finanziari» illustrato più avanti.

La politica di investimento dei Comparti della SICAV è illustrata in modo più dettagliato per ciascun Comparto nell'Allegato I.

5. CONSIDERAZIONI PARTICOLARI SUI RISCHI

In relazione a ciascun Comparto, si raccomanda ai futuri investitori di rivolgersi ai propri consulenti finanziari per stabilire se l'investimento in un particolare Comparto sia idoneo alla loro situazione patrimoniale.

Il numero e la ripartizione degli investimenti in ciascun Comparto dovrebbero ridurre la vulnerabilità verso rischi legati a un investimento particolare. Tuttavia, gli investitori devono essere consapevoli dell'assenza di garanzia sulla possibilità di recuperare le somme inizialmente investite.

Più specificamente, i futuri investitori devono essere coscienti dei seguenti rischi associati all'investimento in determinati comparti.

5.1. Investimento in piccole e medie imprese

L'investimento in piccole e medie imprese può comportare maggiori rischi di quelli generalmente derivanti da investimenti in società più grandi e più solide.

Le aziende minori, in particolare, sono spesso limitate nella gamma dei prodotti e nell'accesso ai mercati o alle risorse finanziarie. Inoltre la loro gestione può dipendere da una o due persone-chiave soltanto.

5.2. Investimento in obbligazioni convertibili

Le obbligazioni convertibili sono esposte a rischi di credito, di tasso di interesse e di mercato associati a titoli di debito e azionari, nonché a rischi specifici dei titoli convertibili.

Come per tutti i titoli di debito, il valore di mercato dei titoli convertibili tende a diminuire in corrispondenza di un incremento dei tassi di interesse e, per contro, ad aumentare se i tassi scendono. Queste tipologie di valori mobiliari, tra cui le obbligazioni convertibili, offrono generalmente interessi o dividendi inferiori rispetto ai titoli non convertibili di qualità analoga. Tuttavia, quando il prezzo di mercato dell'azione ordinaria sottostante al titolo convertibile supera il prezzo di conversione, il prezzo di quest'ultimo ha la tendenza a rispecchiare il valore dell'azione ordinaria sottostante. Se il valore di mercato del sottostante diminuisce, il titolo convertibile tende a scambiare ad un valore più alto sulla base del rendimento. In questo modo è possibile che non si deprezzi nella stessa misura dell'azione ordinaria sottostante. Le obbligazioni convertibili sono generalmente di classe superiore rispetto alle azioni ordinarie nella struttura del capitale di un emittente e sono, conseguentemente, di migliore qualità, comportando rischi minori rispetto all'azione ordinaria. Ciononostante, il grado di riduzione del rischio dipende ampiamente dal livello a cui il titolo convertibile è venduto al di sopra del proprio valore come titolo a reddito fisso. Nel

valutare un'obbligazione convertibile, il Gestore degli Investimenti darà priorità all'appetibilità dell'azione ordinaria sottostante.

5.3 Investimento in obbligazioni *contingent convertible* (“CoCo bond”)

Le obbligazioni *contingent convertible* (di seguito anche “**CoCo bond**”), note anche come obbligazioni ibride convertibili, sono titoli di debito che pagano una cedola più elevata e che possono essere convertiti in titoli azionari o subire perdite di capitale mediante riduzione del valore nominale al verificarsi di predeterminati eventi, o eventi scatenanti (di seguito anche “**Trigger Event**”), a seconda del livello dei coefficienti patrimoniali dell'emittente (di seguito anche “**Trigger Level**”).

I CoCo bond possono essere emessi come strumenti perpetui riscattabili (o non riscattabili) ad una data prestabilita. Tra gli eventi scatenanti possono rientrare (i) eventi soggetti al controllo del management dell'emittente che potrebbero causare il permanente azzeramento del capitale investito e/o degli interessi maturati, oppure una conversione in azioni (vedasi oltre); (ii) la autonoma determinazione, assunta, in qualsiasi momento, da una autorità di vigilanza, che un istituto emittente sia “non-solvibile”, ossia che necessiti del supporto da parte del settore pubblico al fine di evitare l'insolvenza, il fallimento e l'incapacità di far fronte a una porzione consistente dei propri debiti alla rispettiva scadenza o comunque di portare avanti l'attività, nonché la conseguente obbligatoria conversione dei CoCo bond in azioni in circostanze esulanti dal controllo dell'emittente; oppure (iii) la decisione da parte di un'autorità nazionale di provvedere all'immissione di capitale. Inoltre, il verificarsi di Trigger Event può anche essere influenzato da modifiche nell'ambito delle norme contabili vigenti, delle politiche contabili dell'emittente o del suo Gruppo di appartenenza, e dell'applicazione di tali politiche.

Le suddette modifiche, ivi comprese quelle su cui l'emittente o il relativo Gruppo vanta potere discrezionale, possono influire sfavorevolmente sui dati di bilancio dello stesso emittente e dare, conseguentemente, origine ad un evento scatenante in circostanze nelle quali detto evento avrebbe potuto non verificarsi, nonostante l'impatto negativo che ciò avrà sulla posizione dei titolari di CoCo bond.

Queste obbligazioni sono complessi strumenti finanziari in relazione ai quali i Trigger Level (e quindi l'esposizione al rischio di conversione) differiscono sensibilmente. In particolare, la conversione può causare una riduzione significativa ed irreversibile del valore dell'investimento, in alcuni casi fino allo zero.

Esse sono anche strumenti innovativi, il cui andamento in condizioni di stress finanziario è pertanto sconosciuto, il che incrementa l'incertezza della loro valutazione, così come il rischio potenziale di contagio e volatilità dei prezzi per l'intera classe di attivi. Ciò può inoltre generare un certo livello di illiquidità sui mercati, che potrebbe, a sua volta, influire negativamente sulla determinazione dei prezzi e sulla trasferibilità degli strumenti. Nello specifico, potrebbe risultare difficile trovare un acquirente pronto ad acquistare e il venditore potrebbe essere costretto ad accettare una considerevole riduzione del prezzo del titolo rispetto al valore atteso, per poterlo vendere. Inoltre, a causa del rendimento spesso interessante dei CoCo bond, rimane ancora poco chiaro se i titolari di questo tipo di obbligazioni abbiano valutato appieno i rischi legati a tali strumenti.

Nella misura in cui gli investimenti sono concentrati in un particolare settore, gli investitori in CoCo bond saranno soggetti a perdite dovute a condizioni sfavorevoli che interessano quel settore.

L'investimento in tali strumenti può altresì tradursi in perdite sostanziali per i Comparti in quanto questi titoli di debito possono subire perdite di capitale attraverso la riduzione del valore nominale (“**svalutazione**”) al verificarsi di determinati Trigger Event. In questo caso, i detentori di questi titoli

incorreranno in perdite in anticipo rispetto ai titolari di azioni emesse dallo stesso emittente, contrariamente alla gerarchia della struttura del capitale di tipo tradizionale in cui è previsto che gli azionisti subiscano la perdita prima degli obbligazionisti.

I CoCo bond possono essere strumenti perpetui non riscattabili ad una data prestabilita e gli investitori potrebbero non ricevere la restituzione del capitale alla data del riscatto o in qualsiasi altra data.

Infine, alcuni CoCo bond sono altresì esposti al rischio di annullamento del pagamento delle cedole a discrezione dell'emittente, in qualsiasi momento, per qualunque motivo e per qualsivoglia periodo di tempo. L'annullamento della cedola può anche essere obbligatorio ai sensi della Direttiva Europea sui requisiti patrimoniali (CRD IV) e delle relative disposizioni normative e regolamentari vigenti. Detto meccanismo di differimento obbligatorio può essere contestuale a restrizioni sui dividendi e bonus azionari, ma alcuni CoCo bond consentono alla banca emittente, almeno in teoria, di proseguire nel pagamento dei dividendi pur sospendendo il pagamento nei confronti dei titolari di queste obbligazioni. Il differimento obbligatorio dipende dall'ammontare di riserva di capitale imposto ad un istituto di credito dalle autorità di vigilanza.

5.4. Ricorso ai warrant

È opportuno segnalare che i warrant, benché ritenuti in grado di fornire benefici superiori rispetto alle Azioni grazie al loro effetto leva, sono caratterizzati dalla volatilità dei prezzi e da un maggiore rischio di perdite. Tali strumenti possono inoltre subire la perdita totale del proprio valore.

5.5. Ricorso a strumenti finanziari derivati

Ogni Comparto può, nei limiti illustrati nel Capitolo 7 «Tecniche e strumenti finanziari», essere ammesso sia al mercato ufficiale che a quello OTC di strumenti finanziari derivati per conservare o aumentare il rendimento dell'attivo sottostante. I contratti relativi a strumenti finanziari derivati possono produrre sulla SICAV un impatto a lungo termine o dare origine a impegni finanziari suscettibili di ampliamento grazie all'effetto leva e determinare così variazioni del valore di mercato dei titoli sottostanti. L'effetto leva indica che la necessaria contropartita per concludere l'operazione è considerevolmente inferiore al valore nominale dell'oggetto del contratto. Se una transazione viene effettuata ricorrendo all'effetto leva, una correzione del mercato relativamente lieve avrà un impatto proporzionalmente più elevato sul valore dell'investimento per la SICAV, il che può verificarsi sia a danno che a vantaggio della SICAV stessa.

Nell'essere ammessa al mercato ufficiale o a quello OTC di strumenti finanziari derivati, la SICAV si espone a:

- un rischio di mercato, caratterizzato dal fatto che le fluttuazioni sono suscettibili di influire negativamente sul valore di un contratto di strumenti finanziari derivati a seguito di variazioni della quotazione o del valore del sottostante;
- un rischio di liquidità, caratterizzato dal fatto che una delle parti si trova nell'impossibilità di far fronte ai propri impegni effettivi; e
- un rischio di gestione, caratterizzato dal fatto che il sistema interno di gestione dei rischi risulti inadeguato per una delle parti o non controlli correttamente i rischi conseguenti a operazioni su strumenti finanziari derivati.

I partecipanti al mercato OTC sono esposti a un rischio di credito sulla controparte. Si tratta di un fattore cruciale di rischio legato al mercato OTC poiché, nella maggioranza dei casi, ogni parte può solo affidarsi alla capacità della controparte di adempiere successivamente agli obblighi assunti. D'altro canto, il rischio controparte può essere negoziato nei mercati ufficiali tramite accordi di compensazione finalizzati a trasferire tale rischio dalla SICAV alla stanza di compensazione. I partecipanti al mercato OTC incorrono ugualmente nel rischio di non poter far adempiere per vie legali gli impegni assunti dalla controparte.

Il ricorso a strumenti finanziari derivati non può essere considerato una garanzia del raggiungimento del risultato previsto.

5.6 Investimenti in ABS (titoli garantiti da attivi sottostanti) e MBS (titoli garantiti da mutui ipotecari)

Diversi Comparti possono investire in titoli correlati ad ipoteche tra cui derivati ipotecari, titoli strutturati, titoli garantiti da mutui ipotecari e da attivi sottostanti. I titoli correlati ad ipoteche possono ricomprendere titoli che rappresentano crediti su flussi di cassa generati da mutui relativi a immobili residenziali e commerciali. L'investimento in titoli correlati ad ipoteche generalmente comporta rischi di credito, di pagamento anticipato (ossia il rischio associato alla restituzione anticipata non prevista del capitale di un titolo a reddito fisso), di liquidità e di insolvenza. In generale, l'incremento dei tassi interesse tende ad allungare la duration dei suddetti titoli rendendoli più sensibili alle variazioni dei tassi stessi. Nelle fasi in cui i tassi di interessi sono crescenti, è possibile riscontrare un aumento della volatilità in un fondo investito in titoli correlati ad ipoteche. Questi ultimi possono essere soggetti al rischio di pagamento anticipato soprattutto in periodi caratterizzati da una diminuzione dei tassi di interesse. Ciò può influire negativamente sui rendimenti dei comparti in quanto il capitale viene reinvestito al tasso prevalente inferiore.

5.7 Rischi di cambio

Alcuni comparti che investono in valori mobiliari denominati in divise diverse da quella di riferimento del Comparto possono essere soggetti a rischi di cambio dovuti alle fluttuazioni tra diverse divise o alla conversione di una divisa in un'altra che potrebbe a sua volta comportare un aumento o una riduzione dell'attivo netto del Comparto stesso.

Qualora la valuta in cui è espresso un valore mobiliare si apprezzasse rispetto alla divisa di riferimento, il prezzo di tale valore mobiliare potrebbe aumentare. Inversamente, una riduzione del tasso di cambio della moneta nuocerebbe al prezzo del valore mobiliare. Analogamente, i titolari di Azioni di una classe denominata in una divisa diversa da quella di riferimento del Comparto all'interno del quale le loro Azioni sono state emesse, potrebbero risentire di un incremento o una diminuzione dei propri proventi a seguito dell'andamento dei tassi di cambio tra le due divise in questione.

Per evitare tale rischio, nel caso di emissione di classi di azioni denominate in divise diverse da quella di riferimento del Comparto, verrà effettuata un'operazione di copertura del rischio di cambio. A tali classi di azioni, cd. "hedged" (coperte), viene applicata una strategia di copertura volta al contenimento del rischio valutario nei confronti della divisa di riferimento del Comparto conformemente all'orientamento dell'ESMA sulle classi di azioni di OICVM (ESMA34-43-296). Non può essere fornita alcuna garanzia sul successo di questa operazione.

Alcuni periodi possono essere caratterizzati da importanti fluttuazioni di cambio determinate dalla domanda e dall'offerta sui mercati delle divise. Tali mercati possono essere influenzati in modo significativo dall'intervento (o il non intervento) dei governi o delle banche centrali, da una regolamentazione del controllo sulle divise o da ragioni politiche.

5.8. Rischi Mercati Emergenti e di Frontiera

Rischio Mercati Emergenti.

I rischi legati agli investimenti in titoli di società domiciliate nei paesi dei mercati emergenti, oltre ad includere i rischi generici inerenti agli investimenti in titoli esteri, sono legati a specifici fattori quali un'accresciuta precarietà politico-sociale, economie basate su un numero limitato di settori, un'instabilità valutaria, un'inflazione galoppante, un'estrema volatilità dei mercati finanziari, imprevedibili mutamenti delle politiche di investimento estero, una carenza di tutela degli investitori nei confronti di controparti inadempienti, e la possibile confisca dei beni o la nazionalizzazione delle aziende da parte dei governi.

Rischio Mercati di Frontiera.

Gli investimenti nei titoli negoziati nei mercati di frontiera non comportano solamente i rischi tipici degli investimenti in titoli esteri e nei mercati emergenti, ma anche rischi eccezionali, quali, ad esempio, quelli derivanti dall'esposizione in economie meno diversificate e sviluppate di quelle che caratterizzano i mercati stranieri più evoluti. L'instabilità politico-economica può determinare maggiori variazioni nelle quotazioni dei titoli scambiati nei mercati di frontiera che di quelli emessi da società domiciliate in paesi esteri più sviluppati o negoziati in mercati emergenti più ampi. I mercati di frontiera normalmente ricevono un'attenzione minore da parte degli investitori rispetto a quelli sviluppati o ai mercati emergenti più estesi. Tali rischi sono potenzialmente in grado di produrre estrema volatilità e illiquidità.

Rischio Politico.

Il rischio di interventi governativi è particolarmente elevato nei mercati di frontiera a causa sia del clima politico che contraddistingue molti di questi paesi sia dell'inferiore livello di sviluppo delle loro economie. I suddetti interventi, che possono essere il frutto di pratiche interne, politiche od economiche, possono causare la perdita totale degli investimenti effettuati dai Comparti in tali paesi. I mercati di frontiera, trovandosi ancora nelle fasi iniziali dello sviluppo economico, sono caratterizzati da un minore volume di scambi, da un livello inferiore di liquidità e da una maggiore volatilità rispetto ai mercati più avanzati e non risultano adeguatamente regolamentati. La cessione dei titoli relativi a questo tipo di mercati potrebbe risultare difficoltosa a causa della scarsità o dell'assenza di mercato per gli stessi. I pagamenti possono essere ritardati o compromessi da incertezze amministrative. I Depositari non sono in grado di offrire il medesimo livello di servizi e custodia, pagamento ed amministrazione titoli presente nei mercati più sviluppati e vi è il rischio che i Comparti non vengano riconosciuti quali proprietari dei titoli detenuti per loro conto da un Sub-Depositario. La divulgazione agli investitori di informazioni fiscali o di altro genere potrebbe essere meno completa ed attendibile. È inoltre possibile che società quotate in borse valori riconosciute appartenenti a mercati di frontiera, o che svolgono una parte rilevante della propria attività in tali mercati, siano soggette a principi e requisiti contabili differenti, per molti significativi aspetti, da quelli applicabili a società istituite o quotate nei paesi sviluppati. Tale aspetto, associato ad un fragile contesto normativo, può tradursi in livelli inferiori di *corporate governance* e di tutela dei diritti degli azionisti di minoranza delle società in cui i Comparti investono.

5.9. Investimenti in Cina

In aggiunta ai rischi riportati nel paragrafo 5.6, si rendono note gli investitori le seguenti considerazioni sui rischi legati agli investimenti in Cina.

Definizioni

con **ChinaClear** si intende *China Securities Depository and Clearing Corporation Limited*.

con **CSRC** si intende *China Securities Regulatory Commission of Mainland China*.

con **HKSCC** si intende *Hong Kong Securities Clearing Company Limited*.

con **SAFE** si intende *State Administration of Foreign Exchange in China* ("Amministrazione Pubblica del Forex cinese").

con **SEHK** si intende *Stock Exchange of Hong Kong Limited* ("Borsa Valori di Hong Kong").

con **SSE** si intende *Shenzhen Stock Exchange* ("Borsa Valori di Shenzhen).

con **Stock Connect** si intende *Shanghai-Hong Kong Stock Connect*, il programma di accesso reciproco ai mercati attraverso cui gli investitori possono negoziare in titoli selezionati quotati sul SSE mediante il SEHK e la stanza di compensazione di Hong Kong (contrattazioni *northbound*), mentre gli investitori interni cinesi possono negoziare in titoli selezionati quotati sul SEHK tramite il SSE e la stanza di compensazione di Shanghai (contrattazioni *southbound*).

Rischi connessi agli Investimenti in Cina

Un Comparto che investe in titoli emessi all'interno della Cina Continentale è soggetto a rischi legati al mercato cinese, come meglio di seguito illustrato.

Rischi politico-sociali:

Qualsiasi cambiamento politico, instabilità sociale o evoluzione diplomatica sfavorevole che si verifichi all'interno della Cina o in relazione ad essa può sfociare nell'imposizione di ulteriori restrizioni governative tra cui l'esproprio di beni, provvedimenti fiscali di confisca o la nazionalizzazione di alcuni o di tutti gli attivi del Comparto. Si evidenzia altresì agli investitori che eventuali cambiamenti nelle politiche del governo e delle autorità competenti cinesi possono influenzare negativamente i mercati azionari e la performance del Comparto.

Rischi economici:

Negli ultimi vent'anni l'economia cinese ha conosciuto una vigorosa e rapida crescita, la cui prosecuzione non è garantita e la cui diffusione potrebbe non interessare uniformemente il Paese in termini geografici e settoriali. Tale crescita è stata inoltre accompagnata da periodi caratterizzati da forte inflazione, che il governo ha cercato, di quando in quando, di controllare attraverso l'attuazione di vari provvedimenti, volti anche a contenere il tasso di crescita. Inoltre, sono state implementate riforme economiche finalizzate al decentramento e all'utilizzo delle forze di mercato per lo sviluppo dell'economia, riforme che hanno condotto il Paese verso un importante livello di sviluppo economico e progresso sociale. Non vi può, tuttavia, essere alcuna garanzia che il governo prosegua nella realizzazione di dette politiche economiche, né che le stesse, qualora perseguite, si rivelino efficaci. È possibile che eventuali adeguamenti o modifiche di tali politiche abbiano un impatto negativo sui mercati cinesi e quindi sulla performance del Comparto.

Rischi connessi al sistema legale:

Il sistema legale cinese si basa su leggi e normative scritte. Tuttavia, poiché un gran numero di esse, in particolare quelle che influenzano il mercato finanziario, è relativamente nuovo ed in evoluzione, la loro applicabilità rimane incerta. Tali normative inoltre riconoscono la discrezionalità del CSRC e del SAFE nell'interpretazione delle stesse, il che rischia di tradursi in un'ulteriore incertezza in merito alla loro applicazione. In aggiunta, con lo sviluppo del sistema legale, non vi può essere garanzia che le modifiche apportate a tali leggi, così come la loro interpretazione ed applicazione, non abbiano sostanziali effetti negativi sull'attività commerciale delle società cinesi, effetti che possono, a loro volta, incidere sul valore degli investimenti del Comparto.

Rischio legato al controllo governativo sulle conversioni valutarie e sui movimenti dei tassi di cambio:

In Cina la conversione del RMB *onshore* in un'altra divisa è soggetta ad autorizzazione da parte del SAFE e il tasso di conversione si basa su un sistema controllato di tasso di cambio flottante che consente al valore del RMB *onshore* di oscillare all'interno di limiti regolamentati sulla base della domanda e dell'offerta di mercato e in riferimento a un paniere di valute. Non ci può essere garanzia che, in futuro, il tasso di cambio del RMB *onshore* non oscilli in maniera significativa nei confronti del Dollaro USA o di qualsiasi altra valuta estera.

Rischi legati ai criteri di contabilità e reportistica:

Le società cinesi emittenti di titoli in cui investe il Comparto sono obbligate ad attenersi a criteri e prassi di contabilità, revisione e reportistica vigenti in Cina. Tali principi possono risultare meno rigorosi rispetto agli equivalenti internazionali e possono esistere notevoli differenze tra i bilanci redatti in conformità ai criteri cinesi e quelli redatti in conformità ai principi contabili internazionali. Ad esempio, tali differenze emergono nei metodi valutativi delle proprietà e dei beni e nei requisiti per la divulgazione delle informazioni agli investitori.

Rischi legati ai mercati finanziari:

Si evidenzia agli investitori che, poiché i mercati finanziari cinesi sono in via di sviluppo, i volumi di scambio possono essere inferiori rispetto a quelli che caratterizzano i mercati più evoluti. È inoltre possibile che la volatilità e la potenziale mancanza di liquidità, dovute a tali scarsi volumi, si traducano in significative oscillazioni di prezzo, che, a loro volta, potrebbero determinare, una sostanziale volatilità del Valore Netto di Inventario del Comparto. Il quadro normativo-legale dei

mercati dei capitali e dei titoli in Cina si trova ancora in una fase evolutiva se confrontato con quello dei paesi sviluppati.

Rischi legati ad interventi governativi sui mercati finanziari:

Il governo e gli organismi regolatori cinesi possono intervenire sui mercati finanziari in Cina attraverso, ad esempio, l'imposizione di restrizioni sulle contrattazioni, il divieto di effettuare vendite allo scoperto c.d. "naked" (ossia non garantite da titoli in prestito) o la sospensione delle vendite allo scoperto per determinati titoli. Questi provvedimenti possono incidere sull'operatività del Comparto ed avere conseguenze non prevedibili sullo stesso, oltre ad influenzare negativamente il clima di mercato generale, che, a sua volta, può avere ripercussioni sulla performance del Comparto.

Rischi legati all'intermediazione:

In Cina, l'esecuzione e il regolamento delle operazioni o il trasferimento di fondi o titoli possono essere effettuati da intermediari o *broker* ("**Broker RPC**") nominati dal Gestore degli Investimenti. Esiste il rischio che il Comparto possa incorrere, direttamente o indirettamente, in perdite causate dall'inadempienza o dal fallimento di un Broker RPC o dalla inabilitazione di quest'ultimo ad operare come intermediario, con ripercussioni negative sull'operatività del Comparto in termini di esecuzione e regolamento delle transazioni o di trasferimento di fondi o titoli. Generalmente si ricercheranno commissioni e prezzi azionari ragionevolmente competitivi per l'esecuzione delle relative transazioni sui mercati Cinesi. È possibile che, qualora venga nominato un solo Broker RPC, ove ritenuto appropriato dal Gestore degli Investimenti, il Comparto non paghi necessariamente la commissione o lo spread più bassi disponibili, ma l'esecuzione della transazione sarà in linea con i criteri di *best execution*, nel migliore interesse degli Azionisti. Ciononostante, il Gestore degli Investimenti si adopererà per ottenere i migliori risultati netti per il Comparto in questione, tenendo in considerazione fattori come le condizioni di mercato prevalenti, il prezzo (ivi inclusi la commissione di intermediazione o il margine dell'operatore applicabili), le dimensioni dell'ordine, le difficoltà di esecuzione e le strutture operative del Broker RPC coinvolto, nonché l'abilità di quest'ultimo di posizionare efficacemente i titoli.

Nel selezionare i *Broker RPC*, il Gestore degli Investimenti considererà fattori come le competitività del tasso commissionale, le dimensioni degli ordini da esso gestiti e gli standard di esecuzione. Se ritenuto idoneo dal Gestore, è possibile che venga nominato un solo *Broker RPC* e che il relativo Comparto non paghi necessariamente la commissione più bassa disponibile sul mercato.

Rischi legati alla negoziazione in titoli:

Gli investimenti in Cina sono attualmente soggetti ad alcuni rischi supplementari, che riguardano, nello specifico, la negoziazione dei titoli nella Cina Continentale. Le operazioni relative a determinati titoli cinesi sono circoscritte ad investitori autorizzati e la possibilità da parte dell'investitore di rimpatriare il capitale investito in detti titoli può essere, talvolta, limitata. In funzione dei problemi connessi alla liquidità e al rientro del capitale, il Gestore degli Investimenti può, di volta in volta, stabilire che la realizzazione di investimenti diretti in alcuni titoli non sia adatto al Comparto in questione e, conseguentemente, optare per un'esposizione indiretta in titoli cinesi (ad esempio attraverso l'impiego di derivati o di pagherò considerati quali valori mobiliari) e non riuscire ad ottenere un'esposizione globale sui mercati cinesi.

Rischi legati ai titoli di debito emessi da società cinesi su mercati *offshore*:

Per i Comparti cui è consentito l'investimento in titoli di debito emessi da società cinesi su mercati *offshore*, si rende nota agli investitori l'esistenza di determinate strutture appositamente create per favorire questo tipo di transazioni. Di norma la società cinese ("**società promotrice**") raccoglie il capitale di prestito mediante la costituzione di uno speciale fondo di debito *offshore* ("*special purpose offshore debt fund* o "**OSDF**") per l'emissione di obbligazioni a favore di investitori esteri. Tal fondo poi utilizza i proventi di tale emissione per partecipare al capitale della società promotrice mediante la sottoscrizione di titoli azionari. L'**OSDF** non detiene solitamente un titolo diretto sopra l'attivo sottostante della società promotrice ed è pertanto soggetto ad eventuali perdite in caso di fallimento della società. Quest'ultima, inoltre, può trasferire denaro al Fondo solo nella forma di dividendi al netto della tassazione ed esclusivamente su autorizzazione dei competenti organismi regolatori

cinesi. I dividendi possono essere corrisposti solamente quando la società promotrice sta conseguendo utili. Allo scopo di adempiere agli obblighi derivanti dall'emissione di debito in scadenza, l'**OSDF** potrebbe necessitare di ulteriore apporto di capitale mediante l'emissione di nuovo debito.

Rischio legato alla chiusura dei mercati

Alcuni mercati, tra cui quello cinese, nei quali la SICAV investe potrebbero non essere aperti tutti i giorni lavorativi bancari. Ne consegue che prezzi ai quali le Azioni sono acquistate o vendute si basano sui corsi degli investimenti sottostanti che possono essere più o meno aggiornati. Ciò potrebbe influire sui rendimenti del Comparto che investe in tali mercati se gli acquisti o le vendite delle Azioni sono immediatamente seguiti da incrementi o decrementi dei prezzi degli investimenti sottostanti.

5.9.1 Investimenti in Azioni cinesi di classe H

Gli investimenti dei Comparti possono riguardare azioni di società costituite nella Cina Continentale quotate alla Borsa Valori di Hong-Kong ("**HKEx**") e principalmente negoziate ad Hong Kong ("**Azioni cinesi di classe H**").

Considerazioni politiche ed economiche.

Si rende noto agli Investitori che il sistema economico della Cina Continentale differisce da quello vigente nei paesi più evoluti, in molti aspetti, quali, ad esempio, il grado di coinvolgimento governativo nell'economia, il livello di sviluppo, il tasso di crescita e il controllo sulle operazioni di cambio. Il contesto normativo e legale dei mercati finanziari e delle società nel suddetto paese non è così sviluppato come quello dei paesi più avanzati.

Investendo in Azioni cinesi di classe H, i Comparti sono sottoposti ai rischi generici legati agli investimenti nei mercati emergenti nonché a quelli specifici della Cina Continentale, che includono, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo:

Minore liquidità ed efficienza dei mercati finanziari;

Maggiore volatilità dei prezzi;

Oscillazioni dei tassi di cambio e controllo sulle operazioni Forex;

Inferiore accessibilità al pubblico delle informazioni sugli emittenti;

Imposizione di restrizioni sul rimpatrio dei capitali e di altri beni;

Costi più elevati di transazione e custodia e maggiori rischi legati ai pagamenti;

Difficoltà nell'imposizione degli obblighi contrattuali,

Minore regolamentazione dei mercati finanziari;

Differenti obblighi relativi alla contabilità, alla divulgazione delle informazioni e alla redazione bilancistica;

Massiccio coinvolgimento governativo nell'economia;

Tassi di inflazione più elevati,

Instabilità economica, politica e sociale; e

Pericoli bellici e terroristici e rischi legati alla nazionalizzazione e all'esproprio dei beni.

Si informano gli investitori che il governo della Cina Continentale ha adottato, in passato, un modello di economia pianificata. Dal 1978, implementa, infatti, misure di risanamento economico finalizzate al decentramento e all'utilizzo di forze di mercato e al progresso sociale. Tuttavia, molte delle riforme economiche attuate sono totalmente nuove o sperimentali e suscettibili, quindi, di adeguamenti e modifiche, che non sempre hanno un effetto positivo sui mercati finanziari.

Nel corso degli ultimi anni, l'economia della Cina Continentale ha visto una notevole crescita, che non è stata, tuttavia, uniforme né a livello geografico né a livello settoriale. E neppure vi è certezza che essa sia sostenibile nel tempo.

Controllo da parte del governo cinese della conversione valutaria e dei futuri movimenti dei tassi di cambio.

In data 21 luglio 2005, il governo della Cina Continentale ha dato avvio all'implementazione di un sistema controllato delle fluttuazioni del tasso di cambio basato sul meccanismo della domanda e dell'offerta e modulato sul portafoglio valutario. Il tasso di cambio del Renminbi non risulta più agganciato al dollaro USA, determinando così maggiore flessibilità della struttura del tasso di cambio della valuta cinese. Il *China Foreign Exchange Trading System*, autorizzato dalla Banca Popolare Cinese, stabilisce un tasso di parità centrale del Renminbi contro il dollaro USA, l'Euro, lo Yen, la Sterlina e il dollaro di Hong Kong alle ore 9.15 di ciascun giorno lavorativo, che corrisponde al tasso di parità giornaliero di riferimento sia per le transazioni del Mercato Interbancario dei Cambi a Pronti che per le transazioni bancarie OTC. Il tasso di cambio del Renminbi nei confronti delle sopraccitate valute è soggetto ad oscillazioni all'interno di un *range* al di sopra o al di sotto del suddetto tasso di parità centrale. Poiché i tassi di cambio sono principalmente basati sulle forze di mercato, i tassi del Renminbi in rapporto alle altre divise, tra cui i dollari USA e di Hong Kong, sono sottoposti a fluttuazioni determinate da fattori esterni. Non vi può essere garanzia che in futuro tali tassi di cambio non subiscano forti oscillazioni nei confronti delle predette monete o di altre eventuali valute estere.

Dal mese di luglio 2005, l'apprezzamento del Renminbi ha iniziato la propria robusta accelerazione. Sebbene il Governo cinese abbia costantemente reiterato la propria intenzione di mantenere la stabilità della valuta, è possibile che favorisca l'introduzione di misure (quale, ad esempio, una riduzione della quota di rimborso dell'imposta sulle esportazioni) per rispondere alle preoccupazioni dei *partner* commerciali della Cina Continentale. Pertanto non si può escludere un ulteriore apprezzamento del Renminbi, così come non vi può essere garanzia che tale valuta non subisca un deprezzamento, il quale potrebbe influire negativamente sul Valore Netto di Inventario del Comparto interessato.

5.9.2 Investimenti in Azioni cinesi di Classe A

Investimenti attraverso lo Stock Connect

Gli investimenti da parte di un Comparto in Azioni cinesi di Classe A e altri titoli ammessi denominati in Renminbi saranno effettuati attraverso la piattaforma Stock Connect.

Si avvertono i Sottoscrittori in merito ai seguenti ulteriori rischi derivanti dall'investimento in un Comparto con portafoglio composto da Azioni cinesi di Classe A:

Rischi legati alle Azioni cinesi di Classe A

Rischio di volatilità:

L'esistenza di un mercato liquido per la contrattazione di Azioni cinesi di Classe A può dipendere dall'offerta e dalla domanda di tali titoli. Il prezzo a cui essi possono essere acquistati o venduti dal Comparto e il Valore Netto di Inventario di quest'ultimo possono subire ripercussioni negative se i mercati in cui vengono negoziati sono limitati o assenti. Le Azioni cinesi di Classe A rischiano di essere più volatili e instabili, a causa, per esempio, del rischio di sospensione di una determinata azione o di un intervento governativo. La volatilità dei mercati di riferimento e le difficoltà connesse al pagamento dei titoli possono anche tradursi in forti oscillazioni dei corsi e quindi influire sul valore del Comparto.

Rischio legato alla limitazione delle negoziazioni:

Le Borse Valori cinesi si riservano il diritto di sospendere o limitare le contrattazioni in qualsiasi titolo negoziato nel mercato di riferimento. Nello specifico, vengono imposti dei limiti alla banda di oscillazione delle Azioni cinesi di Classe A: in base a ciò gli scambi in questo tipo di Azioni possono essere sospesi se il prezzo di contrattazione del titolo aumenta o diminuisce oltre il limite consentito. Una sospensione rende impossibile liquidare le posizioni al Gestore degli Investimenti, rischiando così di esporre il Comparto a notevoli perdite. Inoltre, quando la sospensione viene successivamente revocata, potrebbe non essere più possibile per il suddetto Gestore liquidare le posizioni ad un prezzo favorevole, il che potrebbe quindi esporre il Comparto a perdite significative.

Le Azioni cinesi di Classe A possono solamente essere acquistate dal Comparto o cedute allo stesso, di volta in volta, e le stesse possono essere scambiate alla Borsa Valori di Shanghai o a quella di Shenzhen, laddove ritenuto opportuno.

Data la volatilità e l'instabilità del mercato in cui sono negoziate (con il rischio di sospensione dei titoli o di intervento statale), ne consegue che anche la sottoscrizione e il riscatto di tali Azioni possono subire disguidi.

Rischi connessi alla piattaforma *Stock Connect*

Rischi legati alle negoziazioni in titoli attraverso la piattaforma *Stock Connect*:

Gli investimenti del Comparto sono effettuati mediante la piattaforma *Stock Connect*, che comporta rischi aggiuntivi per le contrattazioni. In particolare, si evidenzia agli Investitori che, giacché tale piattaforma è di nuova costituzione, la relativa regolamentazione non è testata ed è passibile di modifiche. Essa è soggetta a limitazioni di quote che possono ridurre la capacità del Comparto di concludere negoziazioni in maniera tempestiva attraverso questo canale. Si rende altresì noto agli Investitori che, in base alle disposizioni di riferimento, un titolo può essere ritirato dallo *Stock Connect*, il che può incidere negativamente sulla capacità del Fondo di conseguire il proprio obiettivo di investimento, ad esempio, laddove il Gestore degli Investimenti desidera acquistare un titolo già ritirato.

Titolare effettivo di Azioni SSE:

La piattaforma *Stock Connect* comprende, attualmente, un collegamento *Northbound*, attraverso cui gli investitori di Hong Kong e stranieri, quali la SICAV, possono acquistare e detenere Azioni cinesi di Classe A quotate sul SSE ("**Azioni SSE**"), e un collegamento *Southbound*, attraverso cui gli investitori della Cina Continentale possono acquistare e detenere azioni quotate sul SEHK. La SICAV negozia Azioni SSE mediante un intermediario affiliato al proprio sub-depositario che è un Partecipante al mercato SEHK. Tali Azioni saranno detenute, a seguito di regolamento da parte di intermediari o depositari in veste di partecipanti al sistema di compensazione, all'interno di conti aperti presso l'Hong Kong Central Clearing and Settlement System ("**CCASS**") tenuti da Hong Kong Securities and Clearing Corporation Limited ("**HKSCC**") in qualità di depositario centrale di titoli a Hong Kong e intestatario designato ("*nominee holder*"). HKSCC, a sua volta, detiene Azioni SSE della totalità dei propri partecipanti attraverso un "conto titoli omnibus con singolo intestatario" aperto a proprio nome e registrato presso ChinaClear, depositario centrale di titoli nella Cina Continentale.

Poiché HKSCC rappresenta soltanto un intestatario designato, e non un titolare effettivo, delle Azioni SSE, nella remota eventualità in cui esso venga sottoposto a liquidazione a Hong Kong, si informano gli investitori che le suddette Azioni non saranno considerate parte del patrimonio complessivo di HKSCC disponibile per la distribuzione ai creditori nemmeno ai sensi della normativa della Cina Continentale. Tuttavia, HKSCC non sarà tenuto ad intraprendere alcuna azione legale né ad avviare procedimenti giudiziari per far valere gli eventuali diritti di coloro che hanno investito

in Azioni SSE nella Cina Continentale. Gli investitori esteri, come il Comparto della SICAV che ha investito attraverso il programma *Stock Connect* e che detiene Azioni SSE tramite HKSCC, sono i titolari effettivi delle attività e sono pertanto idonei ad esercitare i propri diritti soltanto attraverso l'intestatario.

Assenza di tutela per l'Investitore da parte del Fondo di Compensazione:

Si avvisano gli Investitori che qualsiasi negoziazione *Northbound* o *Southbound* effettuata tramite il programma *Stock Connect* non sarà tutelata dal Fondo di Compensazione degli Investitori di Hong Kong né dal Fondo di Protezione degli Investitori di titoli cinesi. Gli investitori non beneficeranno pertanto di alcuna compensazione in base a tali piani.

Il Fondo di Compensazione degli Investitori di Hong Kong è stato costituito per l'indennizzo degli investitori di qualsiasi nazionalità che subiscono perdite pecuniarie a seguito di inadempienza di un intermediario o istituto finanziario autorizzato in relazione ai prodotti scambiati sulla Borsa di Hong Kong. Esempi di inadempienza includono: insolvenza, in caso di fallimento o liquidazione, violazione del rapporto fiduciario, appropriazione indebita, frode, o condotta illecita.

Esaurimento quote:

Quando il residuo complessivo delle quote relative alle contrattazioni *Northbound* e *Southbound* è inferiore alla quota giornaliera, i corrispondenti ordini di acquisto verranno sospesi il giorno di contrattazione successivo (mentre gli ordini di vendita continueranno ad essere accettati) finché il saldo globale non sia tornato al livello giornaliero. Una volta esaurita la quota giornaliera, l'accettazione dei corrispondenti ordini di acquisto sarà immediatamente sospesa e non saranno accettati ulteriori ordini di questo tipo per il resto della giornata. Gli ordini di acquisto già accettati non subiranno alcun effetto, mentre gli ordini di vendita continueranno ad essere accettati. In funzione dell'evoluzione del saldo complessivo delle quote, i servizi di acquisto verranno ripristinati il giorno di contrattazione successivo.

Ne consegue che la limitazione di quote rischia di ridurre la capacità del Comparto di investire tempestivamente in azioni mediante la piattaforma *Stock Connect*, il che potrebbe tradursi nell'impossibilità da parte del Comparto di perseguire efficacemente la propria strategia di investimento.

Differenze nei giorni e nelle ore di contrattazione:

A causa delle diverse festività esistenti tra Hong Kong e la Cina Continentale nonché per altre ragioni, come, ad esempio, avverse condizioni meteo, potrebbero emergere discrepanze nei giorni e negli orari di contrattazione tra i due mercati (SSE e SEHK). Lo *Stock Connect* è attivo solamente nei giorni in cui entrambe le Borse sono operative e le banche di entrambi i mercati sono aperte nei corrispondenti giorni di regolamento. Pertanto è possibile che in una normale giornata di contrattazioni del mercato della Cina Continentale ad Hong Kong non sia possibile effettuare negoziazioni in Azioni cinesi di Classe A. È importante che il Gestore degli Investimenti conosca i giorni e gli orari di apertura dello *Stock Connect* e decida, in base alla propria capacità di tolleranza al rischio, se assumersi o meno il rischio di incorrere in oscillazioni di prezzo delle Azioni cinesi di Classe A nel periodo in cui lo *Stock Connect* non stia operando.

Ritiro di azioni ammesse e restrizioni alle operazioni di trading:

Un'azione può essere ritirata dall'ambito operativo dei titoli idonei alla negoziazione attraverso la piattaforma *Stock Connect* per svariati motivi e, in tal caso, essa può essere solo venduta ma non acquistata. Ciò influisce sul portafoglio o le strategie di investimento poste in essere dal Gestore, il

quale deve quindi prestare molta attenzione all'elenco dei titoli ammessi alla negoziazione fornito e rivisto di volta in volta da SSE e SEHK.

Nell'ambito dello *Stock Connect*, al Gestore degli Investimenti sarà consentito soltanto vendere Azioni cinesi di Classe A ma non effettuare ulteriori acquisti, se: (i) l'Azione cinese di Classe A dovesse conseguentemente cessare di far parte dei titoli che compongono gli indici di riferimento; (ii) l'Azione cinese di Classe A dovesse conseguentemente rientrare in una situazione di "allerta rischi"; e/o (iii) l'Azione di classe H corrispondente all'Azione di Classe A dovesse conseguentemente cessare di essere negoziata sul SEHK. Si informa il Gestore degli Investimenti che alle Azioni cinesi di Classe A sarebbero inoltre applicabili limiti di oscillazione dei prezzi.

Costi di negoziazione:

Oltre alle commissioni di negoziazione e alle imposte di bollo da pagarsi in relazione alla negoziazione di Azioni cinesi di Classe A, i Comparti che effettuano operazioni di *trading Northbound* attraverso la piattaforma *Stock Connect* devono altresì considerare eventuali nuove commissioni di portafoglio, tasse sui dividendi e imposte sul reddito derivante dal trasferimento di titoli, che saranno stabilite dalle autorità competenti.

Regole di mercato locali, limitazioni alle partecipazioni estere e obblighi di trasparenza informativa:

Nell'ambito dello *Stock Connect*, le società quotate con Azioni cinesi di classe A e la negoziazione di questo tipo di Azioni sono soggette a regole di mercato e obblighi di trasparenza informativa. Eventuali modifiche alle disposizioni normative e regolamentari nonché alle politiche del mercato delle Azioni cinesi di Classe A o alle regole connesse allo *Stock Connect* possono incidere sui prezzi dei titoli. Il Gestore degli Investimenti deve anche avere riguardo circa le limitazioni alle partecipazioni estere nonché gli obblighi di trasparenza applicabili alle suddette Azioni.

Il Gestore degli Investimenti sarà soggetto a misure restrittive in relazione alla contrattazione di Azioni cinesi di Classe A (tra cui limitazioni sulla mancata distribuzione dei proventi) in funzione delle proprie partecipazioni nelle stesse. Esso è unicamente tenuto ad attenersi alle notifiche, alle relazioni e agli obblighi derivanti da tali partecipazioni.

Ai sensi della normativa vigente nella Cina Continentale, un investitore che detiene fino al 5% delle azioni di una società quotata sul SSE è tenuto a divulgare la propria partecipazione entro tre giorni lavorativi durante i quali non gli è consentito effettuare operazioni sulle azioni di detta società. Esso è altresì obbligato a comunicare eventuali variazioni che dovessero intervenire nella propria quota partecipativa e ad attenersi alle relative limitazioni sulle operazioni in conformità alla normativa della Cina Continentale.

In ottemperanza alla prassi vigente nella Cina Continentale, il Comparto in qualità di titolare delle Azioni cinesi di Classe A negoziate attraverso la piattaforma *Connect* non può nominare procuratori che partecipino per suo conto alle Assemblee degli Azionisti.

Rischi valutari:

Gli investimenti *Northbound* effettuati dal Comparto in titoli SSE saranno negoziati e regolati in Renminbi. Se il Comparto detiene una classe di Azioni denominata in una divisa locale diversa dal RMB, esso è esposto al rischio valutario nel caso in cui investa in un prodotto espresso in RMB per esigenze di conversione della moneta locale in RMB. Nel corso di tale conversione, il Comparto sosterrà anche costi di conversione valutaria. Anche se il prezzo dell'attività denominata in RMB rimane invariato quando il Comparto lo acquista e quando lo riscatta o lo vende, quest'ultimo subirà

comunque una perdita durante la conversione dei proventi rivenienti dal riscatto o dalla vendita nella divisa locale se il RMB si è nel frattempo svalutato.

Quanto sopra riportato non contempla tutti i rischi legati allo *Stock Connect* e qualsiasi disposizione normativa o regolamentare sopra esposta è soggetta a modifiche.

Rischio di inadempienza di ChinaClear:

Per la Gestione del Rischio ChinaClear ha definito un quadro normativo e adottato misure approvate e vigilate da CSRC. In ottemperanza alle Regole Generali di CCASS, se China Clear (in veste di Controparte Centrale ospite) dovesse risultare inadempiente, HKSCC tenterà, in buona fede, di recuperare i titoli e i fondi in circolazione da ChinaClear avvalendosi dei canali legali disponibili e, se del caso, della liquidazione di ChinaClear.

HKSCC, a sua volta provvederà a distribuire proporzionalmente i titoli e/o i fondi recuperati ai partecipanti al sistema di compensazione come stabilito dalle autorità competenti. Sebbene l'eventualità di un'inadempienza di ChinaClear si consideri remota, il Comparto deve essere a conoscenza di queste disposizioni e di questo rischio potenziale prima di avviare operazioni *Northbound*.

Rischio di inadempienza di HKSCC:

Un mancato o ritardato adempimento dei propri obblighi da parte di HKSCC può tradursi in un mancato regolamento, o nella perdita, di titoli e/o fondi ad essi relativi negoziati mediante *Stock Connect* e la SICAV e i propri investitori potrebbero conseguentemente incorrere in perdite, delle quali né la stessa SICAV né il Gestore degli Investimenti saranno da ritenersi responsabili o perseguibili.

Proprietà dei titoli negoziati tramite *Stock Connect*:

I titoli sono negoziati tramite *Stock Connect* in forma dematerializzata e sono detenuti da HKSCC per i propri correntisti. Il deposito e il prelievo di tali titoli non sono materialmente eseguibili per il Comparto in base al sistema di negoziazione *Northbound*.

La titolarità o gli interessi del Comparto relativi alle azioni negoziate via *Stock Connect*, nonché i suoi diritti su di esse (siano essi legali, equitativi o di altro tipo) saranno soggetti agli obblighi vigenti, ivi inclusa la normativa relativa all'obbligo di trasparenza sulle partecipazioni o alle limitazioni riguardanti le partecipazioni estere. Non vi è certezza che i tribunali cinesi riconoscano i diritti di proprietà degli investitori che gli consentano di intraprendere azioni legali nei confronti di organismi cinesi in caso di controversia. Trattasi di un argomento complesso in materia legale e si invita il Cliente a rivolgersi a consulenti professionali indipendenti.

5.9.3 Rischi fiscali

Il reddito e gli utili rivenienti dalla Cina possono essere soggetti a ritenuta d'acconto e ad imposte sulle plusvalenze. L'interpretazione e l'applicabilità della normativa cinese vigente possono risultare non così coerenti e trasparenti come quelle dei paesi più sviluppati e possono variare da regione a regione. È possibile che le attuali disposizioni e prassi normative e regolamentari vengano modificate, in futuro, con effetto retroattivo. Non vi è, inoltre, certezza che gli eventuali incentivi fiscali oggi offerti alle società estere non vengano aboliti e che le vigenti disposizioni non siano riviste o emendate in futuro. Tali possibili cambiamenti rischiano di ridurre il reddito derivante dagli investimenti del Comparto e/o il valore degli stessi. Il governo cinese ha attuato una serie di politiche di riforma fiscale nel corso degli ultimi anni. Le attuali disposizioni normative e regolamentari

potrebbero essere riviste o modificate in futuro, il che potrebbe influire sugli utili netti delle società cinesi e dei soggetti esteri che investono in tali società, come la SICAV. Non vi è garanzia che eventuali disposizioni e prassi future non impattino negativamente sull'esposizione fiscale di quest'ultima e/o dei suoi Azionisti.

Conseguentemente, nel momento in cui un Comparto investe in Azioni cinesi di classe A o H il cui eventuale reddito (quale, ad esempio, i dividendi) provenga dalla Cina Continentale, esso è soggetto al versamento di una ritenuta d'acconto sul reddito stabilita da tale paese, che avrà ripercussioni negative sulla performance del Comparto stesso. Quest'ultimo potrebbe essere inoltre sottoposto ad altre forme di tassazione imposte dalla Cina Continentale, che rischiano di ridurre il reddito riveniente da investimenti effettuati nel Comparto stesso.

La SICAV ritiene che i Comparti che investono in Cina debbano essere considerati residenti in Lussemburgo ai fini fiscali e beneficiare così dell'esenzione dall'imposta sulle plusvalenze ai sensi del Trattato Fiscale sulla doppia imposizione tra Lussemburgo e Cina.

Alla data del presente prospetto, le autorità fiscali cinesi hanno emanato due circolari in tema di imposte che chiariscono, tra le altre cose, il regime fiscale in relazione allo *Stock Connect*:

Viene precisato quanto segue:

- si applica alle operazioni di trading via *Stock Connect* un'esenzione dall'imposta commerciale e dall'imposta sulle plusvalenze (trattasi di esenzione provvisoria di cui non è stata stabilita alcuna data di scadenza); e
- è dovuta una ordinaria imposta cinese di bollo.

Gli Investitori possono trarre benefici o svantaggi a seconda dell'esito e delle modalità della predetta tassazione sugli utili, della quota di accantonamento fiscale e del momento in cui vengono sottoscritte e/o riscattate le Azioni del Comparto.

Avvertenza sulle Controparti

È importante evidenziare che nel caso in cui una controparte della SICAV o di un Comparto, nell'ambito di qualsiasi tipo di operazione, non riceva in affidamento o non provveda a tenere in custodia i beni della SICAV o del Comparto, la selezione di tale controparte è di responsabilità esclusiva della SICAV.

5.10. Investimenti in Brasile

Si informano gli investitori dell'esistenza di un vigente Decreto Presidenziale brasiliano, e successivi emendamenti, nel quale è dettagliata l'attuale aliquota fiscale IOF (Imposta sulle Operazioni Finanziarie), applicabile ai movimenti di denaro in entrata e in uscita dal paese. È facoltà del Governo brasiliano modificarla in qualsiasi momento e senza preavviso, non consentendo così al Gestore degli Investimenti di conoscere anticipatamente i termini della variazione e il nuovo tasso applicato. L'applicazione dell'aliquota IOF riduce il valore netto di inventario per azione nel caso di investimenti in Brasile.

5.11. Investimenti nelle SPAC

La SICAV può investire in azioni, warrant e altri titoli di SPAC o società veicolo simili che raccolgono fondi per cercare potenziali opportunità di acquisizione. A meno che e fino al completamento di un'acquisizione, una SPAC investe generalmente i propri beni (meno una parte trattenuta a copertura delle spese) in titoli, titoli di fondi del mercato monetario e liquidità; se un'acquisizione che soddisfa i requisiti per la SPAC non viene completata entro un periodo di tempo prestabilito, i fondi investiti vengono restituiti agli azionisti della società. Poiché le SPAC e entità simili sono

essenzialmente società con assegni in bianco senza un'operatività pregressa o un'attività in corso diverse dalla ricerca di acquisizioni, il valore dei loro titoli dipende in particolare dalla capacità della direzione della società di identificare e completare un'acquisizione redditizia. Alcune SPAC possono perseguire acquisizioni solo all'interno di determinati settori o regioni, il che potrebbe aumentare la volatilità dei loro prezzi.

5.12. Cross Transaction

Le *cross transaction* possono essere eseguite dal *broker-dealer*, che opera per conto sia della SICAV sia del cliente non-discrezionale del *broker-dealer*. Le *cross transaction* permettono al Gestore degli Investimenti di acquistare o vendere un pacchetto di titoli per conto della SICAV a un prezzo convenuto (che deve corrispondere a quello del mercato) e sono in grado di evitare movimenti sfavorevoli del prezzo a volte dovuti all'immissione sul mercato di tali ordini d'acquisto o di vendita.

Gli investitori devono tuttavia essere consapevoli che, una volta effettuato il ricorso a dette *cross transaction*, il Gestore degli Investimenti potrebbe trovarsi in una situazione di conflitto di interessi, qualora la propria consociata percepisse commissioni da entrambe le parti coinvolte nella transazione.

5.13. Duplicazione dei costi

Qualora determinati Comparti investano in titoli emessi da Organismi di Investimento Collettivo, le commissioni del Depositario, i costi di revisione contabile e le spese amministrative possono essere fatturati direttamente sia ai Comparti stessi sia agli Organismi di Investimento Collettivo in cui detti Comparti investono.

Analogamente, qualora alcuni Comparti effettuino investimenti in Organismi di Investimento Collettivo non gestiti, direttamente o tramite delega, dalla stessa società di gestione o da qualsiasi altra società cui la società di gestione sia legata nell'ambito di una gestione o di controllo comune o attraverso una partecipazione diretta o indiretta, le relative commissioni di gestione degli investimenti e i relativi diritti di sottoscrizione o di riscatto possono essere fatturati sia ai Comparti stessi sia agli Organismi di Investimento Collettivo in cui i suddetti Comparti investono.

L'accumulo di tali costi può generare, per gli Azionisti di detti Comparti, spese e oneri superiori a quelli che sarebbero stati attribuiti ai Comparti se questi ultimi avessero realizzato investimenti direttamente.

Inoltre, se gli Organismi di Investimento Collettivo in cui i Comparti hanno investito investissero a loro volta in altri Organismi di Investimento Collettivo, gli Azionisti dei suddetti Comparti potrebbero incorrere in una triplicazione dei costi e delle spese.

5.14. Rischi connessi alla normativa FATCA

La SICAV può essere soggetta a disposizioni imposte da organismi regolatori esteri, tra cui, in particolare, l'*Hiring Incentives to Restore Employment Act* (la legge Hire) convertita in legge statunitense nel marzo 2010. In essa sono ricompresi provvedimenti normativi generalmente noti come FATCA, i quali prescrivono la segnalazione all'U.S. *Internal Revenue Service* (di seguito anche "IRS" o "fisco statunitense") di istituti finanziari non statunitensi non conformi al FATCA, nonché della titolarità, diretta o indiretta, di conti non USA e di entità non USA da parte di Soggetti USA (nell'accezione intesa dalla normativa FATCA). La mancata comunicazione di tali informazioni determinerà l'applicazione di una ritenuta pari al 30% su redditi rivenienti da fonti statunitensi (tra cui dividendi e interessi) e su proventi lordi derivanti dalla vendita o da altro tipo di cessione di proprietà che possa generare interessi o dividendi di fonte statunitense.

In base alla normativa FATCA, la SICAV sarà trattata quale Istituzione Finanziaria Estera (nell'accezione prevista da detta normativa). Essa prevede tuttavia di essere classificata come Istituzione Finanziaria Estera ritenuta adempiente in qualità di Veicolo di Investimento Collettivo ("*Collective Investment Vehicle*" o "**CIV**") ai sensi dell'IGA ("*Intergovernmental Agreement*"), come

definito al paragrafo 20.3. Conseguentemente, la SICAV non sarà assoggettata agli obblighi di segnalazione imposti da quest'ultimo, anche se sarà sua facoltà richiedere a tutti gli Azionisti di fornire evidenza documentale della loro residenza fiscale nonché ogni altro tipo di informazione ritenuta necessaria in ottemperanza alle disposizioni sopra esposte.

Ferma restando qualsiasi altra disposizione quivi contenuta, la SICAV avrà diritto a:

Trattenere eventuali imposte o analoghi oneri che è legalmente tenuta a trattenere in base alle disposizioni normative e regolamentari vigenti, in relazione a qualsiasi partecipazione nella SICAV stessa;

Richiedere a qualsiasi Azionista o titolare effettivo di Azioni di fornire tempestivamente i dati personali che è facoltà della SICAV stessa richiedere, a propria discrezione, al fine di ottemperare alle disposizioni normative e regolamentari vigenti e/o di calcolare altrettanto tempestivamente l'importo della ritenuta da trattenere;

Divulgare eventuali informazioni personali a qualsivoglia autorità fiscale come richiesto dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti o da detta autorità; e

Differire il pagamento di eventuali dividendi o proventi di riscatti a un Azionista fino a che essa stessa non entri in possesso di sufficienti informazioni per aderire alle disposizioni normative e regolamentari vigenti o determinare l'importo corretto da trattenere.

5.15. Rischi connessi agli investimenti in società a bassa e media capitalizzazione (cd. *small cap e mid cap*)

Investire in società a bassa e media capitalizzazione può comportare maggiori rischi rispetto a quelli normalmente derivanti da investimenti in imprese più grandi e solide. Le piccole imprese, in particolare, spesso risultano limitate in termini di gamma di prodotti e di accesso ai mercati o alle risorse finanziarie e vi è la possibilità che la gestione sia affidata a una o due persone chiave all'interno dell'azienda.

6. LIMITI ALL'INVESTIMENTO

Il Consiglio di Amministrazione della SICAV avrà la facoltà, in base al principio della diversificazione dei rischi, di determinare la politica commerciale e di investimento riguardante gli investimenti, la divisa di riferimento di ogni Comparto nonché le modalità di gestione delle attività commerciali della SICAV.

I criteri e le restrizioni seguenti devono essere rispettati per ogni Comparto della SICAV:

6.1 gli investimenti della SICAV sono costituiti esclusivamente da:

- a) valori mobiliari e strumenti del mercato monetario quotati o negoziati su un mercato regolamentato;
- b) valori mobiliari e strumenti del mercato monetario negoziati su un qualsiasi altro mercato di uno Stato Membro dell'Unione Europea, regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico;
- c) valori mobiliari e strumenti del mercato monetario ammessi alla quotazione ufficiale della borsa valori di uno Stato non appartenente all'Unione Europea o negoziati su un altro mercato di uno Stato non appartenente all'Unione Europea, regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico: ossia una borsa valori o un altro mercato regolamentato di qualsiasi paese dell'America, Europa, Africa, Asia e Oceania;
- d) valori mobiliari e strumenti del mercato monetario di nuova emissione, a condizione che:
 - i termini di emissione prevedano l'impegno a presentare domanda di ammissione alla quotazione ufficiale di una borsa valori o di un altro mercato regolamentato,

- regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico, ossia una borsa valori o un altro mercato regolamentato di qualsiasi paese dell'America, Europa, Africa, Asia e Oceania;
- l'ammissione sia ottenuta al massimo entro un anno dall'emissione;
- e) quote di OICVM autorizzati conformemente alla direttiva 2009/65/CE (inclusi, fatte salve le disposizioni di cui al seguente paragrafo 6.21, qualsivoglia Comparto della SICAV) e/o di altri OIC ai sensi dell'articolo 1, paragrafo (2), primo e secondo comma, della direttiva 2009/65/CE, anche con sede diversa da uno Stato Membro dell'Unione Europea, a condizione che:
- tali altri OIC siano autorizzati in ottemperanza a una normativa che preveda siano sottoposti a una supervisione considerata dalla Commissione di Sorveglianza del Settore Finanziario («CSSF») equivalente a quella stabilita dalla normativa comunitaria e che la cooperazione tra le autorità sia sufficientemente garantita;
 - il livello di tutela garantito a coloro che detengono quote in tali altri OIC sia equivalente a quello previsto per i detentori di quote di un OICVM e, in particolare, che le norme relative alla segregazione degli attivi, all'indebitamento, ai prestiti, alle vendite allo scoperto di valori mobiliari e di strumenti del mercato monetario siano equivalenti ai requisiti della direttiva 2009/65/CE;
 - le attività di detti altri OIC siano oggetto di relazioni semestrali e rendiconti annuali che consentano una valutazione dell'attivo e del passivo, degli utili e delle operazioni relativi al periodo preso in considerazione;
 - la porzione di attivi degli OICVM o di questi altri OIC, di cui è prevista l'acquisizione da parte di ciascun Comparto, che, conformemente ai loro documenti costitutivi, può essere investita globalmente in quote di altri OICVM o OIC, non superi il 10%;
- f) depositi presso un istituto di credito rimborsabili a vista o revocabili e aventi una scadenza inferiore o pari a dodici mesi, a condizione che la sede legale di detto istituto si trovi all'interno di uno Stato membro dell'Unione Europea oppure, qualora si trovasse in uno Stato non appartenente all'Unione Europea, che tale istituto sia soggetto a norme prudenziali considerate dalla CSSF equivalenti a quelle previste dalla legislazione comunitaria;
- g) strumenti finanziari derivati, ivi compresi strumenti analoghi liquidabili con pagamenti in denaro, negoziati in un mercato regolamentato del tipo previsto ai precedenti punti a), b) e c); e/o strumenti finanziari derivati negoziati over-the-counter («strumenti derivati OTC»), a condizione che:
- il sottostante consista in strumenti riportati nel precedente paragrafo 6.1 punti a) - f), in indici finanziari, in tassi d'interesse, in tassi di cambio o divise, nei quali ogni Comparto possa investire conformemente ai propri obiettivi di investimento, quali risultano dalle rispettive politiche di investimento;
 - le controparti nelle transazioni aventi a oggetto strumenti derivati OTC siano istituti soggetti a vigilanza preventiva e appartenenti alle categorie autorizzate dalla CSSF, e
 - gli strumenti derivati OTC siano oggetto di una valutazione attendibile e verificabile su base giornaliera e possano, su iniziativa della SICAV, essere venduti, liquidati o chiusi mediante una transazione parallela, in qualsiasi momento e in base al principio del *fair value*;
- h) strumenti del mercato monetario diversi da quelli negoziati su mercati regolamentati e previsti dall'articolo 1 della Legge del 2010, purché l'emissione o l'emittente di tali strumenti siano sottoposti essi stessi a una regolamentazione volta a tutelare gli investitori e il risparmio, e che detti strumenti siano:

1. emessi o garantiti da un'amministrazione centrale, regionale o locale, da una banca centrale di uno Stato membro dell'Unione Europea, dalla Banca Centrale Europea, dall'Unione Europea o dalla Banca Europea per gli Investimenti, da uno Stato non appartenente all'Unione Europea o, nel caso di uno Stato federale, da membri che compongono la federazione, o da un organismo pubblico internazionale, di cui facciano parte uno o più Stati membri, oppure
 2. emessi da una società i cui titoli siano negoziati sui mercati regolamentati indicati nel precedente paragrafo 6.1 punti a), b) o c), oppure
 3. emessi o garantiti da un istituto soggetto a vigilanza preventiva secondo criteri definiti dalla normativa comunitaria, oppure
 4. da un istituto soggetto e conforme a norme preventive ritenute dalla CSSF aventi la stessa severità di quella prevista dalla legislazione comunitaria, oppure
 5. emessi da altri soggetti appartenenti alle categorie approvate dalla CSSF a condizione che gli investimenti in tali strumenti sottostiano a norme per la tutela degli investitori equivalenti a quelle previste ai precedenti primo, secondo e terzo comma, e che l'emittente sia una società il cui capitale e le cui riserve ammontino almeno a dieci milioni di euro (10.000.000 euro) e che presenti e pubblici i propri conti annuali in conformità alla quarta direttiva 78/660/CEE, oppure che sia un soggetto che, all'interno di un gruppo di imprese comprendenti una o più società quotate, sia preposto al finanziamento del gruppo o al finanziamento di veicoli di cartolarizzazione che beneficino di una linea di credito bancaria.
- 6.2 Tuttavia la SICAV può collocare gli attivi netti di ciascun Comparto fino a concorrenza del 10% in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario differenti da quelli illustrati nel paragrafo 6.1;
- 6.3 La SICAV può acquistare esclusivamente beni mobili e immobili indispensabili all'esercizio diretto della propria attività.
- 6.4 La SICAV non può acquistare metalli preziosi né certificati rappresentativi di essi.
- 6.5 Ogni Comparto della SICAV può detenere liquidità (i.e. depositi bancari a vista, come cash su conti correnti presso una banca accessibile in qualsiasi momento), fino a un massimo del 20% dei propri attivi netti, a titolo accessorio al fine di coprire pagamenti correnti o eccezionali o in caso di condizioni di mercato sfavorevoli nel rispetto dei limiti sottoscritti dalla normativa vigente. Il suddetto limite potrà essere superato solo temporaneamente e per un periodo di tempo strettamente necessario quando, a causa di condizioni di mercato eccezionalmente sfavorevoli, le circostanze lo richiedano e quando tale violazione sia giustificata con riferimento agli interessi degli Azionisti, ad esempio in circostanze molto gravi come gli attentati dell'11 settembre o il fallimento di Lehman Brothers nel 2008. Se il Gestore degli Investimenti lo ritiene nel migliore interesse degli azionisti, il Comparto può anche detenere, su base temporanea e a fini difensivi, fino al 100% del suo patrimonio netto in liquidità.
- 6.6 La SICAV può investire al massimo il 10% dell'attivo netto di ciascun Comparto in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi dal medesimo emittente. Un Comparto può investire al massimo il 20% del proprio attivo netto in depositi collocati presso lo stesso soggetto. Il rischio di controparte della SICAV nel corso di una transazione su strumenti derivati del mercato OTC non può superare il 10% del suo attivo quando la controparte è uno degli istituti di credito riportati nel precedente paragrafo 6.1 punto f), oppure il 5% del suo attivo in tutti gli altri casi.
- 6.7 Inoltre, in aggiunta al limite stabilito al precedente paragrafo 6.6, il valore complessivo dei titoli e degli strumenti del mercato monetario detenuti da un Comparto della SICAV in emittenti in cui detto Comparto investa una percentuale superiore al 5% del proprio attivo netto, non può rappresentare più del 40% del valore dell'attivo netto di tale Comparto. Tale limite non è

applicabile a depositi presso istituti finanziari soggetti a vigilanza preventiva né a transazioni su strumenti derivati OTC effettuate con tali istituti.

Nonostante le singole restrizioni previste nel precedente paragrafo 6.6, nessun Comparto può combinare tra loro:

- investimenti in valori mobiliari o strumenti del mercato monetario emessi da un unico soggetto,
- depositi presso un unico soggetto, e/o
- rischi derivanti da operazioni su strumenti derivati OTC effettuate con un unico soggetto, eccedenti il 20% dei propri attivi netti.

6.8 Il limite del 10% indicato nel paragrafo 6.6, prima frase, è estendibile a un massimo del 35% qualora i valori mobiliari o gli strumenti del mercato monetario siano emessi o garantiti da uno Stato membro dell'Unione Europea, dalle relative autorità pubbliche territoriali, da qualunque altro Stato non appartenente all'Unione Europea o da un organismo internazionale di carattere pubblico, di cui facciano parte uno o più Stati membri dell'Unione Europea.

6.9 Il limite del 10% previsto al paragrafo 6.6, prima frase, è estendibile a un massimo del 25% per obbligazioni che rientrano nella definizione di obbligazioni garantite (covered bonds) di cui all'articolo 3, punto 1), della direttiva (UE) 2019/2162 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 sull'emissione di obbligazioni garantite e sulla vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite e che modifica Direttive 2009/65/CE e 2014/59/UE (la "Direttiva (UE) 2019/2162"), e per alcune obbligazioni emesse prima dell'8 luglio 2022 da un istituto di credito avente sede legale in uno Stato membro, soggetto per legge a una vigilanza pubblica speciale intesa a tutelare gli obbligazionisti. In particolare, le somme derivanti dall'emissione delle obbligazioni emesse prima dell'8 luglio 2022 dovranno essere investite, a norma di legge, in attivi che, durante l'intero periodo di validità delle obbligazioni, siano idonei a coprire i crediti inerenti alle obbligazioni e che, in caso di fallimento dell'emittente, verrebbe utilizzato in via prioritaria per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi maturati. Qualora la SICAV investa più del 5% del proprio patrimonio nelle suddette obbligazioni emesse da un unico emittente, il valore totale di tali investimenti non potrà superare l'80% degli attivi della SICAV.

I valori mobiliari e gli strumenti del mercato monetario illustrati nei precedenti paragrafi 6.8 e 6.9 non sono tenuti in considerazione per l'applicazione del limite del 40% menzionato nel precedente paragrafo 6.7. Le limitazioni previste ai precedenti punti 6.6, 6.7, 6.8, e 6.9 non possono essere cumulate e, pertanto, gli investimenti in valori mobiliari o in strumenti del mercato monetario di uno stesso emittente in depositi o in strumenti derivati effettuati attraverso detto emittente in base ai precedenti punti 6.6, 6.7, 6.8 e 6.9 non possono, in nessun caso, superare complessivamente il 35% degli attivi netti di ciascun Comparto.

Le società raggruppate ai fini del consolidamento dei conti, ai sensi della direttiva 83/349/CEE o delle regole contabili internazionalmente riconosciute, sono considerate come una sola entità per il calcolo dei limiti previsti nel presente paragrafo 6.6.

Ogni Comparto può investire cumulativamente fino al 20% dei propri attivi netti in valori mobiliari o strumenti del mercato monetario dello stesso gruppo.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 45 della Legge del 2010 e nonostante i limiti sopra indicati, la SICAV è autorizzata a investire fino al 100% degli attivi netti di ciascun Comparto in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario di differente emissione emessi o garantiti da uno Stato membro dell'Unione Europea o dalle rispettive autorità pubbliche territoriali, da qualsiasi Stato ammesso non appartenente all'Unione Europea, quali i membri del G20, Singapore e Hong Kong, o da organismi internazionali di carattere pubblico, di cui fanno parte uno o più Stati membri dell'Unione Europea, a condizione che:

- **ogni Comparto detenga valori mobiliari appartenenti ad almeno sei emissioni differenti e**
- **i titoli appartenenti a una singola emissione non superino il 30% del valore netto d'inventario complessivo del Comparto interessato.**

Tali misure potranno essere utilizzate esclusivamente nella misura in cui esse siano conformi alla politica dei diversi comparti.

6.10 Le limitazioni indicate nel paragrafo 6.6 sono estendibili a un massimo del 20% in relazione a investimenti in azioni e/o obbligazioni emesse da un singolo soggetto, purché l'obiettivo della politica di investimento di un Comparto sia di riprodurre la composizione di un preciso indice azionario od obbligazionario riconosciuto dalla CSSF, in base alle seguenti modalità:

- la composizione dell'indice sia sufficientemente diversificata;
- l'indice costituisca un campione rappresentativo del mercato cui si riferisce;
- l'indice sia oggetto di adeguata pubblicazione.

Il limite del 20% è estendibile al 35% qualora ciò risultasse giustificato da andamenti eccezionali dei mercati, in particolare di quelli regolamentati ove predominino largamente certi valori mobiliari o strumenti del mercato monetario. L'investimento fino a tale limite è permesso esclusivamente nel caso di un singolo emittente.

6.11 La SICAV può acquistare le quote di OICVM e/o di altri OIC previsti al precedente paragrafo 6.1 punto e), purché ciascun Comparto non investa oltre il 10% dei propri attivi netti in uno stesso OICVM o in un altro OIC (salvo laddove altrimenti definito nella politica di investimento di ciascun Comparto).

Per le esigenze concernenti l'applicazione di tale limite di investimento, ogni Comparto di un OIC a comparti multipli è da considerarsi come un emittente distinto, a patto che sia salvaguardato il principio della separazione degli impegni dei diversi Comparti nei confronti di terzi.

6.12 Gli investimenti in quote di OIC diversi dagli OICVM non possono superare, in totale, il 30% degli attivi netti di un Comparto.

Qualora la SICAV investa in quote di OICVM e/o altri OIC, gli attivi di detti OICVM o altri OIC non vengono aggregati nel rispetto delle limitazioni previste nei precedenti paragrafi 6.6 e 6.7.

Qualora la SICAV investisse in quote di OICVM e/o di altri OIC gestiti, direttamente o per delega, dalla stessa società di gestione o da qualsiasi altra società di gestione a essa legata attraverso la gestione o il controllo comune, o da una partecipazione diretta o indiretta, non si addebiterà alla SICAV alcun diritto di sottoscrizione o riscatto né alcuna commissione di gestione degli investimenti nell'ambito dei suoi investimenti in altri OICVM e/o altri OIC.

Qualora la SICAV investisse in quote di OICVM e/o di altri OIC diversi da quelli sopra indicati, il massimale delle spese correnti (escluse le commissioni di performance) a carico di ciascun Comparto della SICAV e degli OICVM e/o degli altri OIC in cui esso investe non può superare il 3,00% degli attivi netti di ciascun Comparto.

La SICAV indicherà nel proprio rendiconto annuale la percentuale massima delle spese correnti sostenute sia a livello di ciascun Comparto che degli OICVM e/o degli altri OIC in cui detto Comparto ha realizzato investimenti nel corso dell'esercizio di riferimento.

6.13 I comparti della SICAV non possono acquistare azioni con diritto di voto che le consentano di esercitare una forte influenza sulla gestione di un emittente;

Inoltre, la SICAV non può acquistare oltre il:

- 10% di azioni prive del diritto di voto di uno stesso emittente;
- 10% di obbligazioni di uno stesso emittente;
- 25% di quote di uno stesso OICVM e/o altri OIC;
- 10% di strumenti del mercato monetario emessi da uno stesso emittente.

I limiti previsti al 2°, 3° e 4° comma possono non essere osservati all'atto dell'acquisto se, in tale momento, non si riesce a calcolare l'importo lordo delle obbligazioni o degli strumenti del mercato monetario, o l'importo netto dei titoli emessi.

6.14 Il paragrafo 6.13 non è applicabile in relazione a:

- valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato membro dell'Unione Europea o dalle rispettive autorità pubbliche territoriali;
- valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato non appartenente all'Unione Europea;
- valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi da organismi internazionali di carattere pubblico di cui facciano parte uno o più Stati membri dell'Unione Europea;
- azioni detenute dalla SICAV nel capitale di una società di uno Stato non appartenente all'Unione Europea che investa i propri attivi essenzialmente in titoli di emittenti provenienti da detto Stato qualora, in virtù della normativa di quest'ultimo, tale partecipazione costituisca per la SICAV l'unica possibilità di effettuare investimenti in titoli di emittenti del suddetto Stato. Questa deroga è tuttavia applicabile alla sola condizione che lo Stato non appartenente all'Unione Europea rispetti, all'interno della propria politica di investimento, i limiti previsti ai punti 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11 e 6.12.
- azioni detenute dalla SICAV nel capitale di società affiliate che conducano, a esclusivo beneficio della SICAV stessa, attività di gestione, consulenza o commercializzazione della SICAV in merito al riscatto di azioni su richiesta degli azionisti, in Paesi ove abbia sede la società affiliata.

6.15 La SICAV non è tenuta a rispettare quanto segue:

- a) le precedenti limitazioni, in caso di esercizio dei diritti di sottoscrizione legati a valori mobiliari o strumenti del mercato monetario facenti parte dei propri attivi;
- b) i paragrafi 6.6 – 6.12, per un periodo di sei mesi successivo alla data della propria autorizzazione, a condizione che essa operi nel rispetto del principio della ripartizione del rischio;
- c) le restrizioni all'investimento riportate ai paragrafi 6.6 – 6.12 sono applicabili all'atto dell'acquisto di valori mobiliari o strumenti del mercato monetario; ove un superamento dei limiti contemplati nel presente paragrafo intervenga indipendentemente dalla volontà della SICAV o in seguito all'esercizio dei diritti di sottoscrizione, quest'ultima deve, nel corso delle proprie operazioni di vendita, avere l'obiettivo prioritario di regolarizzare tale situazione tenendo conto dell'interesse degli Azionisti;
- d) qualora un emittente fosse un soggetto giuridico a comparti multipli in cui gli attivi di ogni Comparto rispondano esclusivamente ai diritti degli Azionisti di detto Comparto o a quelli dei creditori il cui credito abbia origine in occasione della costituzione, funzionamento o liquidazione di tale Comparto, ciascun Comparto è da considerarsi in qualità di emittente separato in funzione delle esigenze di applicazione delle regole della ripartizione del rischio riportate nei precedenti paragrafi 6.6-6.12.

6.16 La SICAV non può richiedere prestiti per nessun Comparto ad eccezione dei seguenti casi:

- a) acquisizione di valute tramite una tipologia di prestiti *back-to-back* («back-to-back loan»);
- b) prestiti fino a concorrenza del 10% degli attivi netti per Comparto, purché si tratti di prestiti temporanei;
- c) prestiti fino a concorrenza del 10% degli attivi netti per Comparto, purché si tratti di prestiti che permettano l'acquisizione di beni immobili indispensabili all'esercizio diretto delle proprie attività; in tal caso, detti prestiti nonché quelli indicati al punto b) del presente paragrafo, non possono, in nessun caso, superare congiuntamente il 15% degli attivi netti per Comparto della SICAV.

- 6.17 La SICAV non può concedere crediti né rilasciare garanzie per conto di terzi. Tale restrizione non costituisce un ostacolo all'acquisizione da parte della SICAV di valori mobiliari, strumenti del mercato monetario o altri strumenti finanziari non interamente liberati, indicati al precedente paragrafo 6.1 punti e), g) e h).
- 6.18 La SICAV non può effettuare vendite allo scoperto su valori mobiliari, strumenti del mercato monetario o altri strumenti finanziari specificati nel precedente paragrafo 6.1, punti e), g) e h).
- 6.19 La SICAV non può impegnare o ipotecare in altro modo i propri attivi, né trasferirli o assegnarli allo scopo di garantire un debito, ad eccezione dei seguenti casi:
- prestiti *back-to-back*,
 - prestiti previsti nel precedente paragrafo 6.16,
 - contratti che prevedano la compensazione o la costituzione di garanzie stipulati nell'ambito di operazioni di investimento, copertura o deposito-titoli oppure nel caso di ricorso alle tecniche e strumenti indicati al successivo Capitolo 7 «Tecniche e Strumenti Finanziari». Il deposito di titoli o di altre voci dell'attivo su un conto separato in correlazione con opzioni od operazioni su contratti a termine, *futures* o altri strumenti finanziari non saranno considerati come pegno, ipoteca, trasferimento o cessione finalizzati alla garanzia di un debito.

6.20 Strutture Master-Feeder

Ogni Comparto può qualificarsi come fondo feeder («**OICVM Feeder**») di un OICVM o di un Comparto di detto OICVM («**OICVM Master**»), che non sia un fondo feeder né detenga quote/azioni di un fondo feeder. In tal caso l'OICVM Feeder investe almeno l'85% delle proprie attività in azioni/quote dell'OICVM Master.

L'OICVM Feeder può investire sino al 15% delle proprie attività in:

- a) liquidità a titolo accessorio conformemente all'Articolo 41 (2), secondo comma della Legge del 2010;
- b) strumenti finanziari derivati utilizzabili per sole finalità di copertura, conformemente agli Articoli 41 (1) g) e 42 (2) e (3) della Legge del 2010;
- c) beni mobili e immobili essenziali per il diretto svolgimento dell'attività del Comparto.

Quando un Comparto qualificatosi come OICVM Feeder investe in azioni/quote di un OICVM Master, quest'ultimo non può addebitare alcuna commissione di sottoscrizione o riscatto derivante dall'investimento del Comparto nelle azioni/quote dell'OICVM Master.

Nel caso in cui un Comparto si qualifichi come OICVM Feeder, dovrà essere pubblicata nel Prospetto, una descrizione di tutti i costi a titolo di compenso e rimborso che l'OICVM Feeder è tenuto a corrispondere in virtù dei propri investimenti nelle azioni/quote dell'OICVM Master, nonché degli oneri complessivi sia dell'OICVM Master che dell'OICVM Feeder. Inoltre, la SICAV è tenuta a includere nel proprio rendiconto annuale un prospetto degli oneri complessivi dell'OICVM Feeder e dell'OICVM Master.

Nel caso in cui un Comparto si qualifichi come OICVM Feeder, l'OICVM Master non può addebitare alcuna commissione di sottoscrizione o riscatto derivante dall'investimento del Comparto nelle azioni/quote dell'OICVM Master.

Nel caso in cui un Comparto si qualifichi come OICVM Master, non vi sarà l'addebito in capo all'OICVM Feeder di alcuna commissione di sottoscrizione o conversione né di commissioni od oneri di riscatto, da parte dell'OICVM Master.

6.21 Investimento di un Comparto in altro Comparto della SICAV

Qualsiasi Comparto può investire in uno o più Comparti della SICAV (di seguito «**Fondo/Target**») acquistandone le Azioni, alle seguenti condizioni:

- il Fondo Target non investa, a sua volta, nel Comparto;
- non possa essere investito complessivamente oltre il 10% del patrimonio del Fondo Target in Azioni di altri Fondi Target;
- il diritto di voto legato ai valori mobiliari del Fondo Target sia sospeso durante il periodo dell'investimento;
- sino a che le Azioni sono detenute dalla SICAV, il loro valore non sia, in alcun caso, preso in considerazione nel calcolo del Valore Netto di Inventario ai fini di verifica della soglia minima delle attività nette stabilita dalla Legge del 2010; e
- non si applichi alcuna duplicazione delle commissioni di gestione, sottoscrizione e riscatto tra quelle a livello del Comparto che investe nel Fondo Target e quelle del Fondo Target medesimo.

7 TECNICHE E STRUMENTI FINANZIARI

La SICAV è altresì autorizzata a ricorrere a tecniche e strumenti che abbiano per oggetto valori mobiliari e strumenti del mercato monetario, in base ai termini ed entro i limiti previsti dalla circolare 08/356 emessa dalla CSSF il 4 giugno 2008 e a condizione che queste tecniche e strumenti siano:

- (i) utilizzati ai fini di una gestione efficiente del portafoglio;
- (ii) volti alla copertura dei rischi di cambio e sui tassi di interesse nell'ambito della gestione del patrimonio, nonché
- (iii) utilizzati per la copertura dei rischi legati all'evoluzione dei mercati borsistici.

7.1 Strumenti derivati

La SICAV è tenuta a fare in modo che il rischio complessivo connesso all'impiego di strumenti derivati non superi i limiti stabiliti dalle disposizioni e dalle circolari emanate dalla CSSF. Tali regole si applicano altresì a quanto segue:

- Nel caso di strumenti derivati, il rischio complessivo degli strumenti sottostanti non dovrà superare i limiti di investimento previsti nel Capitolo 6 «Limiti all'Investimento» del presente prospetto. Qualora la SICAV investa in strumenti derivati basati su indici, tali investimenti non saranno necessariamente considerati nel calcolo dei limiti contemplati nel Capitolo 6 «Limiti all'Investimento».
- Qualora il titolo sottostante di uno strumento derivato fosse costituito da valori mobiliari o strumenti del mercato monetario, questi ultimi dovranno essere considerati nel calcolo delle restrizioni illustrate nel presente Capitolo 7 «Tecniche e Strumenti Finanziari».

7.2 Operazioni di finanziamento tramite titoli

Ai sensi del Regolamento UE 2015/2365 sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo, recante modifica del Regolamento UE 648/2012 (il «**Regolamento SFT**»), le controparti in operazioni di finanziamento tramite titoli, quali ad esempio operazioni di prestito titoli o di vendita con patto di riacquisto e acquisto con patto di rivendita, sono soggette ad obblighi di segnalazione e trasparenza in relazione a dette transazioni. Attualmente, nessuno dei Comparti della SICAV intende partecipare ad operazioni di tale natura, quali operazioni di prestito titoli, rientranti nel perimetro di applicazione del Regolamento SFT e non si procederà con total return swaps. Qualora tale situazione dovesse variare, il presente Prospetto e il relativo allegato sui singoli Comparti, verranno modificati affinché riportino le caratteristiche delle transazioni in cui i Comparti saranno coinvolti.

7.3 Gestione delle garanzie

In generale

Nel quadro delle operazioni su strumenti derivati OTC e delle tecniche di gestione efficiente del portafoglio, la SICAV può ricevere garanzie volte alla riduzione del rischio di controparte. Nel presente paragrafo è illustrata la relativa procedura applicata dalla SICAV in tali casi.

Garanzie ammesse

Le garanzie ricevute dalla SICAV possono essere utilizzate per ridurre l'esposizione al rischio di controparte, se le stesse sono conformi ai criteri definiti dalle vigenti normative, disposizioni e circolari emanate di volta in volta dalla CSSF, nello specifico in termini di liquidità, valutazione, qualità creditizia dell'emittente, correlazione, rischi connessi alla gestione della garanzia e applicabilità. In particolare, le garanzie dovrebbero rispettare i seguenti criteri:

- (a) Qualsiasi forma di garanzia ricevuta diversa dal contante deve essere di elevata qualità, estremamente liquida e negoziata su un mercato regolamentato o presso un MTF (Multilateral Trading Facility) con regole di *pricing* trasparenti, in modo da poter essere ceduta prontamente ad un prezzo prossimo alla valutazione pre-vendita;
- (b) deve essere valutata almeno quotidianamente e gli attivi caratterizzati da forte volatilità non devono essere accettati quali garanzie a meno che non siano posti in essere *haircut* adeguatamente conservativi;
- (c) deve essere emessa da un'entità indipendente dalla controparte e non deve mostrare strette correlazioni con l'andamento di quest'ultima;
- (d) deve essere sufficientemente diversificata a livello di paese, mercati ed emittenti, con un'esposizione massima del 20% dell'attivo netto della SICAV verso eventuali singoli emittenti su base aggregata, considerando tutte le garanzie ricevute.
- (e) deve essere potenzialmente applicabile dalla SICAV in qualsiasi momento senza alcuna consultazione con la controparte né alcuna approvazione da parte della medesima.

Subordinatamente alle condizioni sopraesposte, le garanzie ricevute dalla SICAV possono consistere in:

- (a) Liquidità e disponibilità liquide equivalenti, tra cui certificati di deposito bancario a breve termine e strumenti del mercato monetario;
- (b) Titoli obbligazionari emessi o garantiti da uno Stato Membro dell'OCSE o dalle relative autorità pubbliche territoriali o da istituti ed organismi sovranazionali attivi in ambito europeo, regionale o internazionale;
- (c) Azioni o quote emesse da OIC il cui valore patrimoniale netto sia calcolato giornalmente ed aventi rating pari ad AAA o equivalente;
- (d) Azioni o quote emesse da OICVM che investono principalmente in titoli obbligazionari/azionari come riportati nei successivi paragrafi in (e) e (f);

(e) Titoli obbligazionari emessi o garantiti da emittenti di prim'ordine in grado offrire un adeguato livello di liquidità; e

(f) Titoli azionari ammessi o negoziati in un mercato regolamentato di uno Stato Membro dell'UE oppure in una borsa valori appartenente ad uno Stato Membro dell'OCSE, a condizione che i suddetti titoli siano ricompresi in un indice principale.

Livello di garanzia

La SICAV determina il livello richiesto di garanzia in relazione ad operazioni su strumenti derivati OTC e a tecniche di gestione efficiente del portafoglio in base ai limiti applicabili di rischio controparte previsti nel presente Prospetto e tenendo in considerazione la natura e le caratteristiche delle transazioni, la solvibilità e l'identità delle controparti, nonché le prevalenti condizioni del mercato.

La SICAV definisce le tecniche di efficiente gestione del portafoglio in base ai limiti applicabili di rischio controparte previsti nel presente Prospetto e tenendo in considerazione la natura e le caratteristiche delle transazioni, la solvibilità e l'identità delle controparti, nonché le prevalenti condizioni del mercato.

<i>Tipo di transazione</i>	<i>Livello di garanzia (in relazione al volume delle transazioni in questione)</i>
Operazioni su strumenti derivati OTC	0%*

* ad esempio, se il rischio controparte è comunque inferiore al 10% nel caso in cui la controparte è un istituto di credito o al 5% negli altri casi.

Operazioni su strumenti derivati OTC

La SICAV di norma richiede alla controparte di un'operazione su derivati OTC prestare garanzia a favore del Comparto.

Politica di *haircut*

La garanzia viene valutata su base giornaliera ricorrendo ai prezzi di mercato disponibili e prendendo in considerazione idonei sconti definiti dalla SICAV per ciascuna classe di attivo in base alla propria politica di *haircut*. Tale politica considera diversi fattori, a seconda della natura della garanzia ricevuta, come ad esempio, la solvibilità dell'emittente, la scadenza, la divisa, la volatilità dell'attivo e, se del caso, gli esiti degli stress test condotti dalla SICAV per quantificare la liquidità in condizioni normali ed eccezionali. Nessun *haircut* viene generalmente applicato alle garanzie in denaro.

La garanzia viene valutata su base giornaliera ricorrendo ai prezzi di mercato disponibili e prendendo in considerazione idonei sconti definiti dalla SICAV per ciascuna classe di attivo, nonché la natura della garanzia, la solvibilità dell'emittente, la scadenza, la divisa, la volatilità dell'attivo e, se del caso, gli esiti degli stress test condotti dalla SICAV per quantificare la liquidità in condizioni normali ed eccezionali.

Si applicano i seguenti *haircut*:

Classe di Attivo	Haircut (% di trattenuta sul valore di mercato)
Liquidità	
Liquidità nella seguente valuta: EUR (non si accettano valute diverse)	0%
Reddito fisso	
Strumenti a breve termine (<1anno) emessi da un paese OCSE con rating minimo pari ad A	1%
Strumenti a breve termine (1anno<5anni) emessi da un Paese OCSE con rating minimo pari ad A	4%
Strumenti a medio termine (5anni<10anni) emessi da un Paese OCSE con rating minimo pari ad A	6%
Strumenti a lungo termine (>10anni) emessi da un Paese OCSE con rating minimo pari ad A	8%

Reinvestimento della garanzia

Le garanzie ricevute dalla SICAV in forma diversa dal denaro non possono essere vendute, reinvestite né costituite in pegno.

Le garanzie in denaro ricevute dalla SICAV possono solo essere:

- (a) collocate in deposito presso istituti di credito aventi sede legale in uno Stato Membro dell'UE o che, pur avendo sede legale in uno Stato terzo, siano soggetti alle norme prudenziali considerate dalla CSSF equivalenti a quelle disposte dalla normativa UE;
- (b) investite in titoli di Stato di elevata qualità;
- (c) utilizzate per operazioni di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine, a condizione che tali operazioni siano effettuate con istituti di credito soggetti a vigilanza prudenziale e che la SICAV sia in grado di richiamare, in qualsiasi momento, l'intero importo maturato in contante e/o
- (d) investite in fondi del mercato monetario a breve termine come definiti nelle Linee Guida ESMA sulla Definizione Comune dei Fondi del Mercato Monetario Europeo.

Le garanzie liquide reinvestite dovrebbero essere diversificate conformemente ai requisiti di diversificazione applicabili alle garanzie illiquide come sopra esposto.

Un Comparto potrebbe subire una perdita reinvestendo la garanzia liquida ricevuta. Tale perdita potrebbe derivare da un decremento del valore dell'investimento effettuato con la suddetta garanzia, decremento che ridurrebbe l'importo della garanzia disponibile che il Comparto dovrebbe restituire alla controparte al termine della transazione. Il Comparto sarebbe quindi tenuto a pagare la differenza di valore tra la garanzia originariamente ricevuta e l'ammontare disponibile da restituire, subendo pertanto una perdita.

7.4 Regolamento (UE) 2017/2402

Salvo diversa indicazione contenuta nell'Allegato I, la SICAV non effettuerà alcun investimento nelle cartolarizzazioni descritte nel Regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2017, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione ed instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate (il "**Regolamento cartolarizzazioni**").

8 UTILIZZO DEI BENCHMARK

Per il calcolo della commissione di performance dovuta al Gestore degli Investimenti, alcuni Comparti fanno ricorso ad indici di riferimento (di seguito anche “**Benchmark**”) nell’accezione contemplata nel Regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’8 giugno 2016 sugli indici utilizzati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento, come di volta in volta modificato e/o integrato (il “**Regolamento Benchmark**”).

Pertanto, nel rispetto di quanto normativamente previsto, il Consiglio di Amministrazione ha adottato programmi scritti che specificano le azioni che intende intraprendere in relazione al Comparto di riferimento, nel caso in cui uno dei benchmark riportati nella tabella sottostante dovesse modificarsi sostanzialmente o cessasse di essere disponibile (i “**Piani di Emergenza**”), come stabilito dall’articolo 28(2) del Regolamento Benchmark. Su richiesta, gli Azionisti possono avere gratuitamente accesso ai Piani di Emergenza presso la sede legale della SICAV.

Ciascun indice di riferimento elencato nella tabella sottostante è fornito dal soggetto riportato accanto al nome del relativo indice, in qualità di amministratore, secondo la definizione contenuta nel Regolamento Benchmark (di seguito “**Amministratore dell’indice di riferimento**” o “**Amministratore del Benchmark**”). Lo status di ogni Amministratore dell’indice di riferimento in relazione alla propria iscrizione nel registro di cui all’articolo 36 del Regolamento Benchmark alla data del presente Prospetto, ufficialmente approvato, è indicato nella colonna a fianco del nome di ciascun Amministratore.

Benchmark	Amministratore del Benchmark	Status dell’Amministratore del Benchmark
- MSCI WORLD TR Net	MSCI Limited	Non iscritto nel registro essendo un soggetto ubicato in un paese non appartenente all’Unione Europea; inoltre non soddisfa le condizioni previste dall’articolo 30(1) del Regolamento Benchmark e non ha richiesto il riconoscimento descritto nell’articolo 32 del predetto regolamento.
- Indice Bloomberg Barclays Global-Aggregate Total Return Value Hedged EUR - Bloomberg Barclays Global Aggregate 1-3 Years Total Return	Bloomberg Index Services	Non iscritto nel registro essendo un soggetto ubicato in un paese non appartenente all’Unione Europea; inoltre, non soddisfa le condizioni previste dall’articolo 30(1) del Regolamento Benchmark e non ha richiesto il riconoscimento descritto nell’articolo 32 del predetto regolamento.
- Indice Eurostoxx50	STOXX Ltd.	Iscritto nel registro di cui all’articolo 36 del Regolamento Benchmark in qualità di

		amministratore iscritto ai sensi dell'articolo 32 del predetto regolamento.
- Indice S&P500	S&P DJI Netherlands B.V.	Iscritto nel registro di cui all'articolo 36 del Regolamento Benchmark in qualità di amministratore iscritto ai sensi dell'articolo 34 del predetto regolamento.
- Indice Euro short term rate ESTR	Bloomberg Index Services	Non iscritto nel registro essendo un soggetto ubicato in un paese non appartenente all'Unione Europea; inoltre non soddisfa le condizioni previste dall'articolo 30(1) del Regolamento Benchmark e non ha richiesto il riconoscimento descritto nell'articolo 32 del predetto regolamento.

9. PROCEDURA DI GESTIONE DEI RISCHI

La Società di Gestione, o il suo delegato, adoterà una procedura di gestione dei rischi che le consentirà di controllare e quantificare, in ogni momento, il rischio associato alle posizioni e il loro contributo al profilo di rischio generale di ogni Comparto. Inoltre, la Società di Gestione, o il suo delegato, dovrà impiegare un metodo capace di valutare con precisione e obiettività il valore degli strumenti derivati OTC.

In caso di adozione del metodo degli impegni ("*commitment approach*"), ciascun Comparto è tenuto a fare in modo che la somma degli impegni risultanti dagli strumenti derivati non superi il valore netto del portafoglio.

Ogni Comparto può investire, secondo la propria politica di investimento ed entro i limiti illustrati nel Capitolo 6, in strumenti finanziari derivati a condizione che il debito eventuale legato al sottostante non superi le restrizioni relative all'investimento descritte nel Capitolo 6 Limiti all'Investimento.

Nel momento in cui un Comparto investe in strumenti derivati il cui sottostante è composto da indici finanziari, tale investimento non deve essere tenuto in considerazione per l'applicazione delle restrizioni previste nel Capitolo 6 Limiti all'Investimento.

Qualora un valore mobiliare o uno strumento del mercato monetario incorpori uno strumento derivato, quest'ultimo deve essere considerato ai fini dell'applicazione delle condizioni del presente Capitolo.

Conformemente alla Legge del 2010 nonché ai regolamenti e alle circolari in vigore, e più specificamente alla circolare 11/512 della CSSF, per ogni Comparto viene utilizzata una procedura di gestione dei rischi che consente di valutare l'esposizione sul mercato di ciascuno, i rischi connessi alla liquidità e alle controparti, nonché ogni altro tipo di rischio, ivi inclusi quelli operativi, che per il Comparto risultano essere materiali.

10. INFORMATIVA SULLA SOSTENIBILITÀ

Ai sensi del Regolamento (UE) n. 2019/2088 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 in materia di informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (c.d. "Regolamento SFDR", *Sustainable Finance Disclosure Regulation*), la SICAV è tenuta a indicare le modalità con cui i Rischi di Sostenibilità (come di seguito definiti) sono integrati all'interno del

processo decisionale finalizzato agli investimenti e i risultati della valutazione dei probabili impatti di detti rischi sui rendimenti della SICAV stessa.

Per "**Rischio di Sostenibilità**" si intende un evento o una condizione ambientale, sociale o di *governance* che, se si verificasse, potrebbe causare un significativo impatto negativo, reale o potenziale, sul valore degli investimenti effettuati dalla SICAV.

Tale rischio è principalmente legato a eventi meteorologici derivanti dai cambiamenti climatici (spesso denominati "rischi fisici") o alle risposte della società a detti mutamenti (spesso denominati "rischi di transizione"). È possibile che il rischio di sostenibilità determini perdite impreviste che potrebbero influire sugli investimenti e sulla situazione finanziaria della SICAV. Anche eventi o condizioni di natura sociale (come, ad esempio, le disuguaglianze, l'inclusività, i rapporti di lavoro, l'investimento in capitale umano, la prevenzione degli infortuni, i cambiamenti nel comportamento della clientela, ecc.) o carenze in termini di *governance* (quali, ad esempio, ripetute e importanti violazioni di accordi internazionali, episodi di corruzione, qualità e sicurezza dei prodotti, pratiche di vendita, ecc.) possono tradursi in Rischi di Sostenibilità.

Salvo disposizioni contrarie contenute nel relativo Allegato I al presente Prospetto, la SICAV non promuove attivamente i fattori di sostenibilità (ad esempio, le problematiche ambientali, sociali e concernenti il personale, il rispetto dei diritti umani, le questioni relative alla lotta alla corruzione attiva e passiva) ("**Fattori di Sostenibilità**") e non provvede a massimizzare l'allineamento dei portafogli ai suddetti fattori; tuttavia rimane esposta ai rischi di sostenibilità. Tali Rischi di Sostenibilità sono integrati nelle scelte di investimento e nel monitoraggio dei rischi ad esse correlati nella misura in cui essi rappresentano, potenzialmente o effettivamente, rischi significativi e/o opportunità per massimizzare i rendimenti a lungo termine commisurati al rischio.

Gli impatti derivanti dal verificarsi di un Rischio di Sostenibilità possono essere molteplici e variare a seconda del tipo di rischio, dell'area geografica e della classe di attività. In generale, quando si verifica un Rischio di Sostenibilità in relazione a un'attività, si avrà un impatto negativo sul suo valore, o l'intera perdita di esso.

Salvo disposizioni contrarie contenute nel relativo Allegato I al presente Prospetto, ciascun Comparto ha un portafoglio altamente diversificato. Ci si attende pertanto un'esposizione a molteplici Rischi di Sostenibilità, che si differenzieranno a seconda dell'investimento effettuato. Alcuni mercati e settori saranno maggiormente esposti rispetto ad altri. Ad esempio, certi settori o singole società potranno essere soggetti a maggiori pressioni in ambito normativo o da parte dell'opinione pubblica rispetto ad altri e, quindi, a un rischio di sostenibilità più significativo. Tuttavia, non si prevedono rilevanti impatti finanziari negativi sul valore dei Comparti a seguito del verificarsi di un eventuale singolo Rischio di Sostenibilità.

Fermo restando quanto sopra e salvo disposizioni contrarie contenute nel relativo Allegato I al presente Prospetto, gli investimenti sottostanti a questo prodotto finanziario non tengono conto dei criteri UE per le attività economiche sostenibili dal punto di vista ambientale stabiliti dal Regolamento (UE) n. 2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 e s.m.i., relativo all'istituzione di un quadro per favorire gli investimenti sostenibili (il « Regolamento UE 2020/852 »).

11. GESTIONE DELLA SICAV

Il Consiglio di Amministrazione ha nominato EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (LUXEMBOURG) quale società di gestione (la "**Società di Gestione**"). Essa è responsabile, sotto la supervisione dello stesso Consiglio, dell'amministrazione, gestione e distribuzione della SICAV e dei relativi Comparti sulla base di una convenzione di società di gestione datata 1 ottobre 2016 (la "**Convenzione di Società di Gestione**"). Con riferimento alle funzioni amministrative, la Società di

Gestione è, nello specifico, incaricata dell'emissione, del riscatto e della conversione delle Azioni e delle relative operazioni di pagamento, della tenuta del registro sottoscrittori della SICAV, del calcolo del NAV per azione, della conservazione dei dati, dell'assistenza alla SICAV nella verifica dell'idoneità degli investitori ai sensi della legge lussemburghese vigente, nonché di altre funzioni meglio descritte nella Convenzione di Società di Gestione e nell'accordo di amministrazione centrale (l'"**Accordo di Amministrazione Centrale**"). I diritti e i doveri della Società di Gestione sono ulteriormente descritti negli articoli 107 e seguenti della Legge del 2010.

La Società di Gestione è stata costituita nella forma di *limited liability company* il 25 luglio 2002. Lo statuto è stato modificato l'ultima volta il 18 settembre 2014 e pubblicato sul *Mémorial* il 4 novembre 2014. La Società di Gestione è iscritta nel Registro Imprese di Lussemburgo con il numero B 88 591 ed è legalmente autorizzata ai sensi del Capitolo 15 della Legge del 2010. Il capitale sociale sottoscritto ed interamente versato ammonta a EUR 18.238.022,99.

Alla data del presente prospetto, il Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione è composto dai seguenti membri:

- Dr. Christophe Caspar, Presidente
- Dr. Flavien Duval
- Dr.ssa Katherine Blacklock
- Dr. Marc Saluzzi

I signori David Baert, Enrique Bouillot, Marc Fohr Emmanuel Vergeynst e Guy Verhoustraeten ricoprono il ruolo di direttori, responsabili delle attività ordinarie della Società di Gestione ai sensi dell'articolo 102 della Legge del 2010 e della Circolare CSSF 12/546.

Alla Società di Gestione è attribuita la gestione delle attività amministrative ordinarie della SICAV. In relazione all'amministrazione della SICAV e dei suoi Comparti, la Società di Gestione è incaricata, in particolare, dell'emissione, del rimborso e della conversione delle azioni e delle relative operazioni di pagamento, della tenuta del registro dei sottoscrittori della SICAV, del calcolo del Valore Netto d'Inventario per azione, della conservazione della documentazione, dell'assistenza alla SICAV nella verifica dell'idoneità degli investitori ai sensi della normativa lussemburghese applicabile, nonché di altre funzioni generali, come descritto più dettagliatamente nell'Accordo di Amministrazione Centrale. Nell'adempimento dei propri obblighi stabiliti dalla Legge del 2010, dalla Convenzione di Società di Gestione e dall'Accordo di Amministrazione Centrale, la Società di Gestione è autorizzata, ai fini di una più efficiente condotta delle attività, a delegare, sotto la propria responsabilità e il proprio controllo, con il previo consenso della SICAV e subordinatamente all'approvazione da parte della CSSF, una parte o la totalità delle proprie funzioni e dei propri obblighi ad eventuali terze parti (ubiccate in giurisdizioni poste all'interno o all'esterno dello SEE, come la Svizzera), le quali, con riferimento alla natura delle funzioni e degli obblighi delegati, devono risultare qualificate e in grado di assumersi gli obblighi di cui sopra (i "**Fornitori di Servizi della Società di Gestione**"). In tale contesto, la Società di Gestione può essere tenuta a divulgare e trasferire ai propri Fornitori di Servizi informazioni personali e riservate inerenti o correlate agli Azionisti, quali (ove applicabile) i dati identificativi e/o di contatto (ad esempio, nome, indirizzo, sesso, paese di residenza, ecc.), il codice identificativo e/o la posizione fiscale, le coordinate bancarie (compresi il numero e/o il saldo del conto corrente), il tipo di relazione, il titolo o la funzione, l'importo investito e/o l'origine dei fondi, i dati sulle operazioni effettuate, eventuali informazioni/documenti contrattuali o di altro tipo, ecc. (di seguito complessivamente indicate come "**Informazioni Riservate**"). Tali Informazioni Riservate possono essere trasferite a Fornitori di Servizi della Società di Gestione aventi sede in paesi in cui il segreto professionale o gli obblighi di riservatezza non sono equivalenti a quelli imposti dalla normativa lussemburghese. In ogni caso, i Fornitori di Servizi della Società di Gestione sono, per legge, soggetti all'obbligo del segreto professionale o contrattualmente vincolati all'osservanza di norme di

riservatezza. Ulteriori dettagli riguardanti i servizi delegati o esternalizzati, il tipo di Informazioni Riservate trasmesse in questo ambito e i Fornitori di Servizi della Società di Gestione (compreso il paese in cui essi hanno sede) possono essere ottenuti inoltrando una richiesta scritta alla SICAV o alla Società di Gestione.

La Società di Gestione richiederà al soggetto cui intende delegare le proprie mansioni, di ottemperare alle disposizioni contenute nel presente prospetto, nello Statuto e nella Convenzione di Società di Gestione.

Con riferimento alle attività demandate, la Società di Gestione porrà in essere meccanismi e procedure di controllo, tra cui verifiche sulla gestione del rischio e periodici flussi informativi e di *reporting*, al fine di garantire un'efficace supervisione delle terze parti delegate e la conformità dei servizi resi da queste ultime con i contenuti dello Statuto, del prospetto e dell'accordo stipulato con le stesse. La Società di Gestione ha demandato le seguenti funzioni connesse alla SICAV e ai relativi Comparti:

- la funzione di distributore globale a Banca del Sempione S.A.; e
- la funzione di gestore degli investimenti a Banca del Sempione S.A.

Inoltre, la Società di Gestione ha facoltà di delegare la totalità o una parte delle proprie funzioni e mansioni amministrative a un sub-appaltatore, che, con riferimento alla natura delle funzioni e degli obblighi che gli saranno delegati, deve risultare qualificato ed in grado di assumersi gli obblighi di cui sopra.

La Società di Gestione agirà con cura e diligenza nella selezione e nel monitoraggio delle terze parti cui saranno delegate le attività e assicurerà che tali terze parti siano dotate di sufficiente esperienza e *know-how*, nonché delle necessarie autorizzazioni per svolgere le funzioni ad esse demandate.

Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg) può inoltre assolvere alla funzione di Titolare autonomo del trattamento e trattare i dati personali nell'ambito delle proprie attività. I termini di tale trattamento sono specificati nell'informativa sulla protezione dei dati personali di Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg), disponibile in varie lingue sul sito Internet www.edmond-de-rothschild.eu all'interno della sezione «i Vostri dati personali». Ulteriori informazioni a riguardo possono essere ottenute anche inviando una mail al seguente indirizzo: www.edmond-de-rothschild.eu. Gli investitori sono cortesemente invitati a trasmettere tale informativa ad eventuali persone fisiche coinvolte i cui dati personali potrebbero essere trattati da Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg) in qualità di Titolare del trattamento, come ad esempio (ove del caso) membri del Consiglio di Amministrazione, rappresentanti, firmatari, dipendenti, funzionari, consulenti legali, referenti, agenti, fornitori di servizi, persone che esercitano il controllo, azionisti/quotisti/soci accomandanti, titolari effettivi, e/o qualsivoglia altro soggetto ad essi collegato.

I termini e le condizioni del compenso spettante alla Società di Gestione sono riportati nel Capitolo 25, "Oneri e Costi", e in maggiore dettaglio nell'allegato con le schede.

La Convenzione di Società di Gestione è stata stipulata per un periodo di tempo indeterminato e può essere risolta da entrambe le parti con un preavviso scritto di 3 mesi.

La Società di Gestione ha stabilito e posto in essere politiche e prassi di remunerazione in ottemperanza e a sostegno di una solida ed efficace gestione del rischio e che non favoriscono un'assunzione del rischio incoerente con i profili di rischio, le norme, il presente prospetto o lo

Statuto, né compromettono l'osservanza dell'obbligo da parte della Società di Gestione di agire nel migliore interesse della SICAV (la "**Politica di Remunerazione**").

La Politica di Remunerazione ricomprende componenti retributive fisse e variabili e si applica a quelle categorie del personale che includono l'alta dirigenza, i cd. *risk taker*, le funzioni di controllo ed eventuali dipendenti che percepiscono una remunerazione complessiva che rientri nella fascia retributiva dell'alta dirigenza e dei *risk taker* le cui attività lavorative incidono sostanzialmente sui profili di rischio della Società di Gestione, della SICAV o dei Comparti.

La Politica di Remunerazione è in linea con la strategia aziendale, gli obiettivi, i valori e gli interessi della Società di Gestione, della SICAV e degli Azionisti e comprende misure per evitare conflitti di interesse.

In particolare, la Politica di Remunerazione farà in modo che:

- la valutazione dei risultati sia effettuata in un quadro pluriennale appropriato per il periodo di detenzione consigliato agli investitori della SICAV al fine di garantire che il processo di valutazione si basi sulle prestazioni a lungo termine della SICAV e dei suoi rischi di investimento e che il pagamento effettivo delle componenti della remunerazione basate si sviluppa nello stesso periodo;
- le componenti fisse e variabili della retribuzione complessiva siano adeguatamente equilibrate e la componente fissa rappresenti una proporzione sufficientemente alta della retribuzione complessiva per consentire l'attuazione di una politica pienamente flessibile in materia di componenti variabili, tra cui la possibilità di non pagare la componente variabile della retribuzione.

Maggiori dettagli sulla Politica di Remunerazione, tra cui un'indicazione dei soggetti incaricati della determinazione della retribuzione fissa e variabile del personale, una descrizione degli elementi chiave alla base dei compensi e una panoramica delle modalità di determinazione degli stessi, sono disponibili sul sito web www.edmond-de-rothschild.com¹. Su richiesta e a titolo gratuito, è a disposizione degli Azionisti una copia cartacea della Politica di Remunerazione.

12. GESTIONE DEGLI INVESTIMENTI E DEI RISCHI

Il Consiglio di Amministrazione è responsabile ultimo della gestione e del controllo delle operazioni, nonché della definizione e dell'attuazione della sua politica di investimento. Il Consiglio di Amministrazione ha delegato le funzioni di gestione degli investimenti alla Società di Gestione.

In relazione a ciascun Comparto, la Società di Gestione può, mantenendo il controllo e la responsabilità ultima, delegare le proprie funzioni, i propri privilegi e compiti di compravendita di titoli e di gestione dei portafogli dei comparti per conto e a nome della SICAV a uno o più gestori degli investimenti (i/il «**Gestore(i) degli Investimenti**») ritenuti appropriati.

L'eventuale/gli eventuali Gestore(i) degli Investimenti deve/devono fornire alla Società di Gestione consulenza, relazioni e raccomandazioni relativamente alla gestione del patrimonio del/i Comparto(i) e deve/devono consigliare la Società di Gestione in merito alla selezione di attività liquide e altri titoli e attivi contenuti nei portafogli dei comparti. Il/i Gestore(i) degli Investimenti può, a propria discrezione e su base giornaliera, ma pur sempre sotto il controllo e la responsabilità ultima della Società di Gestione, compravendere attività liquide e altri titoli o gestire altrimenti il/i portafoglio(i) del/i Comparto(i). Qualsiasi attività di gestione del/i Gestore(i) degli Investimenti dovrà conformarsi all'obiettivo e alla politica e ai limiti d'investimento dei rispettivi Comparti, come illustrati nel presente Prospetto, nonché a eventuali altre limitazioni e direttive notificate di volta in volta dalla Società di Gestione al/i rispettivo/i Gestore(i) degli Investimenti.

¹ Per trovare la Politica di remunerazione, scorri fino alla fine della pagina e seleziona Informazioni legali. Seleziona quindi Lussemburgo sul lato sinistro del sito e troverai l'elenco delle politiche disponibili.

L'eventuale/gli eventuali Gestore(i) degli Investimenti può/possono subdelegare i propri poteri a uno o più sub-gestori degli investimenti (il/i «Sub-gestore(i) degli Investimenti»). Il Gestore degli Investimenti rimane pienamente responsabile, nei confronti della SICAV e della Società di Gestione, dell'opportuno adempimento di tutte le funzioni delegate.

Per maggiori dettagli su ciascun Gestore degli Investimenti o sub-gestore degli investimenti nominato in relazione a un Comparto, si rimanda alle informazioni fornite per il rispettivo Comparto nell'Allegato I.

La SICAV corrisponde trimestralmente al Gestore degli Investimenti una commissione di gestione degli investimenti, calcolata sulla media del valore netto di inventario di ciascun Comparto relativo al trimestre di riferimento. Le commissioni di gestione degli investimenti per ciascun Comparto sono dettagliate in Allegato I.

Inoltre, il Gestore degli Investimenti ha diritto a percepire una commissione di performance calcolata secondo il metodo e con la frequenza descritti in Allegato I per ciascuno dei rispettivi comparti.

Una parte o la totalità di queste commissioni, segnatamente la commissione di gestione degli investimenti e di performance, possono essere versate dal Gestore degli Investimenti a eventuali fornitori di servizi terzi, come Sub-gestori degli Investimenti, Società di Consulenza, Distributori e Intestatari a titolo di compenso per i servizi forniti a favore della SICAV.

Una volta compensate le rispettive parti terze, il Gestore degli Investimenti terrà per sé la rimanente parte delle commissioni di gestione e di performance.

Poiché possono essere nominati diversi Gestori degli Investimenti per amministrare l'attivo dei vari comparti, il Consiglio di Amministrazione affiderà a ciascuno di essi una porzione del portafoglio del Comparto in questione, in base alle proporzioni che il Consiglio stesso avrà definito a propria discrezione. Ogni Gestore degli Investimenti si accerterà inoltre che la quota del patrimonio che deve amministrare rispetti la politica e i limiti d'investimento applicabili al Comparto di cui è responsabile.

La Società di Gestione, o i suoi delegati, si assicurerà altresì che ciascun Gestore degli Investimenti adempia ai propri impegni, e che la politica e i limiti d'investimento relativi a ogni Comparto siano rispettate.

Pratiche di soft dollar

Nella selezione degli intermediari e nella negoziazione dei costi di transazione, i Gestori degli Investimenti possono considerare servizi di analisi e ricerca e di altra natura, nonché, qualora lo ritenessero opportuno, utilizzare una porzione delle commissioni derivanti dalla gestione delle transazioni per l'acquisto di servizi di analisi e ricerca e di intermediazione. I Gestori degli Investimenti sono tenuti a fornire alla Società di Gestione tali informazioni oppure relazioni riguardanti eventuali accordi di *soft dollar* qualora richiesto.

13. CONSULENTE PER GLI INVESTIMENTI

La Società di Gestione o qualsivoglia Gestore degli Investimenti nominato può incaricare una o più società di consulenza (la «**Consulente per gli Investimenti**») di assistere la Società di Gestione / il/i Gestore(i) degli Investimenti nella gestione degli attivi di un Comparto. La/le Società di Consulenza deve/devono unicamente fornire consulenza alla Società di Gestione / al/ai Gestore(i) degli Investimenti, mentre il potere decisionale resta in qualsiasi momento in capo alla Società di Gestione / al/ai Gestore(i) degli Investimenti.

In caso di nomina di eventuali Società di Consulenza da parte della Società di Gestione / del/dei Gestore(i) degli Investimenti, la Società di Gestione / il/i Gestore(i) degli Investimenti devono operare con il massimo scrupolo nella selezione e supervisione della/delle rispettiva/e Società di Consulenza.

Per maggiori informazioni su ciascuna Società di Consulenza nominata per uno specifico Comparto si rimanda alla sezione dedicata al relativo Comparto in Allegato I.

14. DEPOSITARIO E AMMINISTRAZIONE CENTRALE

Depositario e Agente Domiciliatario

Edmond de Rothschild (Europe) è stato nominato quale depositario e agente domiciliatario della SICAV (il “**Depositario**”) in base a una convenzione di depositario (la “**Convenzione di Depositario**”).

Edmond de Rothschild (Europe) è una banca organizzata sotto forma di *société anonyme*, disciplinata dalla CSSF e istituita ai sensi della normativa del Granducato di Lussemburgo. La sede sociale e gli uffici amministrativi sono ubicati al seguente indirizzo: 4, rue Robert Stumper, L-2557 Lussemburgo, Gran Ducato di Lussemburgo..

La Convenzione di Depositario stabilisce che la stessa rimanga in vigore per un periodo illimitato e che possa essere risolta da entrambe le parti, in qualsiasi momento, mediante un preavviso scritto di 90 giorni.

La Convenzione di Depositario è regolata dalla normativa lussemburghese e spetta al Foro del Lussemburgo l'esclusiva competenza giuridica con riferimento ad eventuali controversie o reclami che dovessero insorgere in relazione alla suddetta Convenzione.

Il Depositario è tenuto ad assumersi le funzioni e le responsabilità in conformità con la normativa lussemburghese vigente e con la Convenzione di Depositario. Con riferimento ai propri obblighi, stabiliti dalla Legge del 2010, è compito del Depositario garantire la custodia del patrimonio della SICAV, nonché l'adeguato monitoraggio del *cashflow* di quest'ultima, ai sensi della suddetta Legge.

Inoltre, il Depositario è incaricato di assicurare quanto segue:

- che le operazioni di vendita, emissione, riacquisto, riscatto e annullamento delle Azioni della SICAV siano effettuate in conformità con la normativa lussemburghese e lo Statuto sociale;
- che il valore delle Azioni della SICAV sia calcolato in conformità con la normativa lussemburghese e lo Statuto sociale;
- di eseguire le istruzioni della SICAV e della Società di Gestione, purché non siano in contrasto con la normativa lussemburghese o lo Statuto sociale;
- che, nell'ambito di operazioni riguardanti il patrimonio della SICAV, l'eventuale controvalore sia rimesso a quest'ultima nei termini d'uso;
- che i proventi della SICAV siano utilizzati nel rispetto della normativa lussemburghese e dello Statuto.

Il Depositario è responsabile nei confronti della SICAV o dei suoi Azionisti per la perdita di strumenti finanziari della SICAV tenuti in custodia dallo stesso Depositario o da propri delegati cui quest'ultimo abbia demandato le funzioni di custodia. La perdita di uno strumento finanziario depositato in custodia presso il Depositario o i propri delegati si considera avvenuta quando sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 18 del Regolamento Delegato UCITS. La responsabilità in capo al Depositario per perdite diverse da quelle riguardanti gli strumenti finanziari della SICAV depositati in custodia sarà invocata in ottemperanza alle disposizioni contenute nella Convenzione di Depositario.

In caso di perdita di strumenti finanziari di proprietà della SICAV depositati in custodia presso il Depositario o eventuali suoi delegati, quest'ultimo è tenuto, senza indugio, a restituire alla SICAV strumenti finanziari di identica tipologia o l'ammontare corrispondente. Tuttavia, la responsabilità del

Depositario non dovrà essere messa in discussione se quest'ultimo può dimostrare che le condizioni seguenti siano state rispettate.

- (i) l'evento che ha portato alla perdita non è il risultato di qualsiasi atto o omissione del Depositario o di uno dei suoi delegati;
- (ii) il Depositario non avrebbe potuto ragionevolmente impedire il verificarsi dell'evento che ha portato alla perdita, nonostante l'adozione di tutte le precauzioni che incombono a un depositario diligente che si riflette nella comune prassi del settore;
- (iii) il Depositario non avrebbe potuto impedire la perdita, nonostante rigorosa e completa due diligence come documentata in conformità alle disposizioni vigenti della Direttiva UCITS e del Regolamento Delegato UCITS..

I requisiti di cui ai punti (i) e (ii) al precedente paragrafo possono essere considerati soddisfatti nei seguenti casi:

- (a) eventi naturali che sfuggono al controllo o l'influenza umana;
- (b) l'adozione di qualsiasi legge, decreto, regolamento, decisione o ordine da qualsiasi governo o ente governativo, compresa qualsiasi giurisdizione, che ha un impatto sugli strumenti finanziari della SICAV tenuti in custodia;
- (c) da guerra, sommosse o altri grandi sconvolgimenti.

I requisiti di cui ai punti (i) e (ii) nel paragrafo precedente, non si considerano soddisfatti nei casi ad esempio di errore di contabilità, problema operativo, frode, mancata applicazione dei requisiti di segregazione a livello del Depositario o uno qualsiasi dei suoi delegati.

Al fine di migliorare l'efficienza e la qualità dei propri servizi, il Depositario può delegare alcune funzioni o mansioni, incluse quelle di custodia in relazione agli strumenti finanziari della SICAV detenuti in custodia o qualsiasi altra attività (ad eccezione del denaro contante), a fornitori di servizi (i "Fornitori di Servizi di Depositario") in conformità con la direttiva UCITS, il Regolamento Delegato UCITS e la legge applicabile. I Fornitori di Servizi di Depositario possono avere sede in giurisdizioni interne o esterne allo SEE, come la Svizzera, e, in considerazione delle funzioni o dei compiti da subappaltare o esternalizzare, devono essere qualificati e competenti per la loro esecuzione. In tale contesto, al Depositario può essere richiesto di divulgare e trasferire ai Fornitori di Servizi di Depositario Informazioni Riservate sugli investitori o relative ad essi. Le Informazioni Riservate possono essere trasferite a Fornitori di Servizi di Depositario aventi sede in paesi in cui il segreto professionale o gli obblighi di riservatezza non sono equivalenti a quelli imposti dalla normativa lussemburghese. In ogni caso, i Fornitori di Servizi di Depositario sono per legge soggetti all'obbligo del segreto professionale o contrattualmente vincolati all'osservanza delle norme di riservatezza. Ulteriori dettagli riguardanti i servizi sub-appaltati o esternalizzati, il tipo di Informazioni Riservate trasmesse in questo ambito e i Fornitori di Servizi di Depositario (ivi compreso il paese in cui essi hanno sede) possono essere ottenuti inoltrando una richiesta scritta alla SICAV o al Depositario.

Ogni eventuale delega delle sue funzioni di custodia lascia impregiudicata la responsabilità del Depositario.

Un elenco aggiornato dei delegati terzi (incluso il sub-depositario globale) nominati dal Depositario e dei delegati di questi ultimi (incluso il sub-depositario globale) è consultabile sul seguente sito web: <https://www.edmond-de-rothschild.com/en/Pages/legal.aspx>

È altresì disponibile un elenco di sub-depositari per mercati specifici sul seguente sito web: <https://navcentreifs.edram.com/en>; selezionare Base Investments Sicav – sezione Fund information, successivamente Custody network e fare il download del documento.

Nello svolgimento delle proprie funzioni, il Depositario è tenuto ad agire con onestà, correttezza, professionalità, indipendenza e nell'esclusivo interesse della SICAV e dei relativi Azionisti.

Possono tuttavia, di volta in volta, insorgere potenziali conflitti di interesse in relazione alla fornitura, da parte del Depositario e/o delle sue affiliate e/o sub-depositarie, di altri servizi alla SICAV, alla Società di Gestione e/o ad altri soggetti. Per esempio, il Depositario può agire in qualità di depositario per altri fondi. È pertanto possibile che, nel corso dell'attività di quest'ultimo (o delle sue affiliate e/o sub-depositarie), si configurino conflitti di interesse, potenziali od effettivi, con la SICAV e/o altri fondi per i quali il Depositario (o una delle sue affiliate e/o sub-depositarie) sta operando.

Qualora si configurasse un conflitto di interessi, potenziale od effettivo, il Depositario terrà in debita considerazione i propri obblighi nei confronti della SICAV e tratterà con correttezza quest'ultima e gli altri fondi per cui opera, in modo tale che, per quanto ragionevolmente possibile, nessuna operazione venga eseguita a condizioni per la SICAV sostanzialmente meno favorevoli di quanto lo sarebbero se il conflitto, potenziale od effettivo, non si fosse verificato. Tali potenziali conflitti di interesse vengono identificati, gestiti e monitorati in vari altri modi, mediante, a titolo esemplificativo, la separazione gerarchica e funzionale tra le attività caratteristiche del Depositario ed altri incarichi ad esso attribuiti potenzialmente in conflitto, nonché l'adesione di quest'ultimo ad una propria politica di gestione dei conflitti di interesse.

Una descrizione degli eventuali conflitti di interesse che possono insorgere in relazione ai servizi forniti dal Depositario inclusa l'identificazione dei conflitti di interesse in relazione alla nomina di delegati terzi (incluse sub-depositarie globali) viene messa a disposizione degli Azionisti della SICAV, su richiesta, presso la sede legale di quest'ultima.

In nessun caso il Depositario sarà ritenuto responsabile, nei confronti della SICAV, della Società di Gestione o di eventuali altri soggetti, di danni indiretti o perdite dirette, come la perdita di utili, di contratti, di avviamento, siano essi prevedibili o meno, anche nel caso in cui il Depositario sia già stato avvertito del probabile verificarsi di tale perdita o danno, e a prescindere dal fatto la richiesta di indennizzo sia stata determinata da negligenza, inadempienza contrattuale o altro.

Il Depositario non è coinvolto, né direttamente né indirettamente, nelle attività commerciali, nell'organizzazione, nella sponsorizzazione o nella gestione della SICAV e non è responsabile della predisposizione del presente documento, né della presenza, all'interno dello stesso, di eventuali informazioni diverse dai contenuti sopra riportati. Il Depositario non riveste alcun ruolo nel processo decisionale relativo agli investimenti della SICAV. Le delibere riferite all'acquisto e alla vendita di attivi per conto della SICAV, alla selezione dei professionisti del settore e alla negoziazione dei tassi commissionali sono assunte dalla SICAV e/o dalla Società di Gestione e/o dai loro delegati. Gli Azionisti possono chiedere di riesaminare la Convenzione di Depositario presso la sede legale della SICAV qualora volessero ottenere informazioni aggiuntive in merito ai precisi obblighi contrattuali e alle restrizioni sulla responsabilità del Depositario.

Edmond de Rothschild (Europe) può inoltre assolvere alla funzione di Titolare autonomo del trattamento e trattare i dati personali nell'ambito delle proprie attività. I termini di tale trattamento sono specificati nell'informativa sulla protezione dei dati personali di Edmond de Rothschild (Europe), disponibile in varie lingue sul sito Internet www.edmond-derothschild.eu all'interno della sezione «i Vostri dati personali». Ulteriori informazioni a riguardo possono essere ottenute anche inviando una mail al seguente indirizzo: DPO-eu@edr.com. Gli investitori sono cortesemente invitati a trasmettere

tale informativa ad eventuali persone fisiche coinvolte i cui dati personali potrebbero essere trattati da Edmond de Rothschild (Europe) in qualità di Titolare del trattamento, come ad esempio (ove del caso) membri del Consiglio di Amministrazione, rappresentanti, firmatari, dipendenti, funzionari, consulenti legali, referenti, agenti, fornitori di servizi, persone che esercitano il controllo, azionisti/quotisti/soci accomandanti, titolari effettivi, e/o qualsivoglia altro soggetto ad essi collegato.

Le commissioni e gli oneri relativi ai servizi forniti dal Depositario sono a carico del Fondo secondo la prassi comune lussemburghese, come meglio dettagliato nel Capitolo 25 "Oneri e costi".

Prime Broker

Come indicato nella sezione "Depositario e Amministrazione Centrale" sopra illustrata, la SICAV può avvalersi dei servizi di uno o più *prime broker* (il "Prime Broker") per l'attuazione delle proprie strategie di investimento. Qualora un Comparto necessiti del ricorso ai servizi di un Prime Broker, la SICAV può, previo consenso del Depositario, nominare tale professionista; in questo caso una porzione significativa, se non addirittura la totalità, degli attivi del Comparto può essere custodita dal Prime Broker sotto la supervisione del Depositario e la responsabilità della SICAV.

La funzione di supervisione/controllo (sorveglianza) del Depositario non si estende ai corrispondenti dei Prime Broker.

Ciascun Prime Broker riconosce e accetta che il Depositario, nel ruolo che le compete, debba poter supervisionare tutti gli attivi da esso detenuti per conto della SICAV.

Inoltre, per consentire al Depositario di adempiere i propri obblighi normativi, la SICAV garantisce a quest'ultima la possibilità di ottenere, in qualsiasi momento, informazioni dal Prime Broker e/o da eventuali suoi corrispondenti sulla composizione e sul valore degli attivi del Comparto che sono stati affidati al Prime Broker e/o ad eventuali suoi corrispondenti.

Al Depositario sarà altresì concesso il diritto di intervento in relazione ai valori trasferibili del Comparto che sono stati affidati al Prime Broker e/o ad eventuali suoi corrispondenti qualora la stessa lo ritenesse opportuno per l'adempimento della propria funzione di depositario.

Ciascun Prime Broker identificherà, registrerà e deterrà gli attivi della SICAV in modo tale che l'identità e l'ubicazione degli stessi potranno essere individuate in qualsiasi momento e che tali attivi saranno prontamente identificabili come patrimonio appartenente alla SICAV e detenuto per suo conto e distinto dall'eventuale patrimonio di ciascun Prime Broker.

15. DISTRIBUTORE E INTESTATARIO

La Società di Gestione ha nominato Banca del Sempione SA quale distributore e intestatario (il «**Distributore e Intestatario**» o «**Intestatario**»).

Il Distributore e Intestatario può fornire servizi di intestazione ai propri clienti che hanno investito e/o che investiranno nella SICAV, in base alle modalità previste dal contratto di Distribuzione e Intestazione in vigore siglato tra la Società di Gestione e ciascun Distributore e Intestatario, e in conformità alle norme applicabili nei Paesi di distribuzione.

Relativamente al Contratto di Distribuzione e Intestazione, è l'Intestatario a essere iscritto sul Registro degli Azionisti e non i clienti che hanno effettuato gli investimenti nella SICAV. Le condizioni generali del contratto di Distribuzione e Intestazione stabiliscono, tra l'altro, che un cliente che abbia investito nella SICAV con l'intermediazione di un Intestatario potrà in ogni momento richiedere che il trasferimento del titolo legale sulle Azioni venga registrato a proprio nome; sulla base di ciò tale cliente sarà iscritto sul Registro degli Azionisti a partire dalla ricezione delle istruzioni comunicate in debita forma dall'Intestatario².

² Per quanto concerne il mercato italiano, la funzione di Intestatario può essere svolta dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti in Italia in base ad un mandato conferito dall'investitore al momento della sottoscrizione delle azioni o in una fase successiva. Sulla base di tale mandato, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti in Italia: (i) raggruppa e trasmette in forma aggregata all'Agente per i Trasferimenti gli ordini

Copie dei contratti di Distribuzione e Intestazione saranno disponibili per eventuale controllo presso le sedi legali della SICAV e del Distributore e Intestatario durante le ore di ufficio.

Gli investitori devono sapere che si possono effettuare sottoscrizioni di Azioni rivolgendosi all'Intestatario o direttamente alla SICAV.

La Società di Gestione sottolinea che ogni investitore sarà in grado di esercitare pienamente i propri diritti di investitore direttamente nei confronti della SICAV, segnatamente il diritto di partecipare alle assemblee generali degli Azionisti, solo se anch'egli è registrato a proprio nome nel registro degli Azionisti. Qualora investa nella SICAV attraverso un intermediario che esegue investimenti a proprio nome ma per conto dell'investitore, invece, l'investitore non potrà esercitare direttamente nei confronti della SICAV alcuni diritti dell'Azionista. Gli investitori sono invitati a chiedere una consulenza per conoscere esattamente i propri diritti.

Compenso del Distributore e Intestatario

Oltre alle eventuali commissioni di sottoscrizione, come descritto nel Capitolo 20 «Emissione di Azioni e Modalità di Sottoscrizione e Pagamento», paragrafo 20.1 «Sottoscrizioni correnti», il Distributore e Intestatario ha diritto a percepire commissioni periodiche quale compenso dei servizi di assistenza amministrativa fornita agli investitori.

Tali commissioni non saranno corrisposte dalla SICAV bensì dal Gestore degli Investimenti, che rinuncia a una parte delle commissioni ricevute a sua volta dalla SICAV, come precisato per ciascun Comparto in Allegato I.

16. CONFLITTO DI INTERESSI

È possibile l'insorgenza di conflitti di interessi tra la SICAV e i soggetti o le entità coinvolte nella prestazione di servizi alla SICAV e/o alla Società di Gestione e/o al Promotore e/o ai Gestori degli Investimenti e/o altri fornitori di servizi o altre controparti della SICAV.

La Società di Gestione, il Promotore e i Gestori degli Investimenti possono agire rispettivamente in qualità di società di gestione, promotore, gestori degli investimenti di altri fondi (istituiti da terze parti rispetto alla SICAV, aventi analoghi obiettivi e che effettuano investimenti simili a quelli effettuati per conto della SICAV) e/o di altri clienti e possono operare ad altro titolo per quanto concerne questi altri fondi di investimento o clienti.

I soggetti che ricoprono il ruolo di direttori, Azionisti, membri, amministratori, *conducting person*, funzionari o dipendenti della Società di Gestione e/o del Promotore e/o dei Gestori degli Investimenti possono agire in qualità di direttori, Azionisti, membri, amministratori, *conducting person*, funzionari o dipendenti di promotori e/o gestori degli investimenti e/o società di consulenza legati ad altri fondi/clienti.

È pertanto possibile che la Società di Gestione, il Promotore e i Gestori degli Investimenti e i loro direttori, azionisti, membri, amministratori, *conducting person*, funzionari o dipendenti possano, nell'ambito delle loro attività, trovarsi in una situazione di potenziale conflitto di interessi nei confronti della SICAV.

La Società di Gestione, il Promotore e i Gestori degli Investimenti e i loro direttori, Azionisti, membri, amministratori, *conducting person*, funzionari o dipendenti si adopereranno per assicurare che tali conflitti siano risolti in maniera equa e nel migliore interesse della SICAV.

di sottoscrizione, riscatto e conversione di azioni; (ii) provvede alla registrazione delle azioni, a proprio nome e per conto terzi, nel registro degli azionisti della SICAV; (iii) espleta tutti i servizi e le procedure relativi all'esercizio dei diritti di voto degli azionisti su loro istruzione; (iv) tiene a disposizione degli azionisti tutta la documentazione e le informazioni provenienti dalla SICAV, previste dalla normativa di tempo in tempo vigente. Per maggiori dettagli riguardanti il mandato del Soggetto Incaricato dei Pagamenti in Italia, i potenziali sottoscrittori sono pregati di consultare il modulo di sottoscrizione valido per l'Italia.

I soggetti che ricoprono il ruolo di amministratori e *conducting person* della SICAV possono inoltre essere amministratori/*conducting person* e/o agire ad altro titolo per fondi di investimento terzi.

Poiché l'interesse di tali fondi di investimento terzi e quello della SICAV potrebbero generare dei conflitti, gli amministratori e le *conducting person* di quest'ultima si adopereranno per assicurare che tali conflitti siano risolti in maniera equa e nel migliore interesse della SICAV.

Alcune attività della SICAV, quali, ad esempio, i servizi di gestione degli investimenti, di consulenza negli investimenti, di gestione dei rischi, di distribuzione e di intermediazione, possono essere delegate a prestatori di servizi appartenenti al gruppo Banca del Sempione SA.

Banca del Sempione SA si adopererà per assicurare che tali conflitti siano risolti in maniera equa e nel migliore interesse della SICAV.

17. AZIONI

Le Azioni devono essere interamente liberate e sono emesse senza valore nominale. La loro emissione non è limitata nel numero. Le Azioni riscattate verranno annullate.

Le classi di Azioni disponibili alla data del presente prospetto sono elencate nel paragrafo 20.1 «Sottoscrizioni correnti».

Le Azioni di ciascun Comparto sono nominative.

Non sarà emesso alcun certificato azionario; l'Agente Amministrativo emetterà invece una conferma di iscrizione nel registro degli azionisti, che sarà conservato presso la sede legale dell'Agente Amministrativo stesso.

Saranno emesse frazioni di Azioni con quattro decimali, ad eccezione delle Azioni negoziate sul Mercato ATFund di Borsa Italiana S.p.A., che saranno emesse prive di decimali.

A ogni azione corrisponde un diritto di voto. I diritti connessi alle Azioni sono quelli previsti dalla legge lussemburghese del 10 agosto 1915 sulle società commerciali e successive integrazioni e modifiche, purché non vi sia stata apportata una deroga dalla Legge del 2010. Gli Azionisti non dispongono di un diritto preferenziale di sottoscrizione nei confronti di nuove Azioni. Tutte le Azioni sono liberamente trasferibili e godono in pari misura dei benefici, dei proventi della liquidazione e, all'occorrenza, dei dividendi del Comparto cui esse si riferiscono. Le frazioni di Azioni non conferiscono diritto di voto, ma partecipano ai proventi derivanti dalla distribuzione e dalla liquidazione.

La SICAV richiama l'attenzione degli investitori sul fatto che ogni investitore potrà esercitare pienamente i propri diritti in modo diretto nei confronti della SICAV (in particolare quello di partecipare alle assemblee generali degli Azionisti) solo nel caso in cui essi stessi figurino a titolo personale nel registro degli Azionisti. Qualora un soggetto investisse nella SICAV mediante un intermediario che agisca individualmente ma per conto del suddetto investitore, alcuni diritti connessi al titolo di Azionista non potranno necessariamente essere esercitati dall'investitore direttamente nei confronti della SICAV. Si raccomanda pertanto agli investitori di informarsi sui propri diritti.

La vendita di Azioni di determinati Comparti o Classi può essere limitata a soggetti contemplati dall'art. 174 (2) della Legge del 2010 ("Investitori Istituzionali"). La SICAV, pertanto, non effettua alcuna emissione o trasferimento di Azioni di detti Comparti o Classi nei confronti di nessun investitore che non sia considerato un "Investitore Istituzionale". Essa può, a propria discrezione, ritardare l'accettazione di eventuali sottoscrizioni di Azioni di un Comparto o di un Classe limitati a Investitori Istituzionali fino a quando non avrà ricevuto sufficienti informazioni comprovanti la classificazione dell'investitore quale "Investitore Istituzionale". Se, in qualsiasi momento, dovesse

emergere che un titolare di Azioni di un Comparto o di una Classe limitati a Investitori Istituzionali non sia classificabile come tale, la SICAV provvederà, a propria discrezione, a riscattare le Azioni in questione in ottemperanza alle disposizioni della Sezione 12 della Parte Generale o a convertirle in Azioni di un Comparto o di una Classe che non siano limitati a Investitori Istituzionali (a condizione che esista un Comparto o una Classe con caratteristiche analoghe) e che siano essenzialmente identici al Comparto o alla Classe soggetti a restrizione in termini di obiettivi di investimento (ma, a titolo di ulteriore chiarimento, non necessariamente in termini di commissioni e oneri a carico del Comparto o della Classe), a meno che tale titolarità derivi da un errore da parte della SICAV, della Società di Gestione o dei relativi agenti. Essa provvederà altresì a notificare all’Azionista interessato detta conversione.

Nel considerare la classificazione di un sottoscrittore o di un cessionario di azione come Investitore Istituzionale, la SICAV si atterrà con debita cura alle linee guida e alle eventuali raccomandazioni delle autorità di vigilanza competenti.

Gli Investitori Istituzionali che non effettuano sottoscrizioni a proprio nome, ma per conto di terzi, possono essere tenuti a certificare che tale sottoscrizione sia effettuata per conto di un Investitore Istituzionale o di un Investitore al dettaglio purché, in quest’ultimo caso, l’Investitore Istituzionale agisca nell’ambito di un mandato di gestione discrezionale e che l’Investitore al dettaglio non abbia diritto a rivendicare, nei confronti della SICAV o della Società di gestione, la titolarità diretta delle Azioni.

Azioni detenute congiuntamente

Le Azioni possono essere detenute congiuntamente; tuttavia, la SICAV riconoscerà una sola persona autorizzata a esercitare i diritti connessi a ciascuna Azione. Salvo decisioni contrarie da parte del consiglio di amministrazione, tale persona sarà quella il cui nome appare per primo nel modulo di sottoscrizione.

Investire e negoziare Azioni all’interno di Mercati Regolamentati o Multilateral Trading Facilities

Le azioni possono essere quotate su uno o più Mercati Regolamentati oppure negoziate in circuiti alternativi come gli MTF (Multilateral Trading Facilities) per essere contrattate nel mercato secondario.

Lo scopo della suddetta quotazione o negoziazione è di permettere agli investitori di acquistare o vendere titoli in una modalità diversa da quella consentita attraverso il mercato primario.

Conformemente alle disposizioni del Mercato Regolamentato o del MTF di pertinenza, i market maker o gli intermediari designati possono facilitare la contrattazione di Azioni nel mercato secondario.

Negoziazione di Azioni sul Mercato ATFund di Borsa Italiana S.p.A.

Dal 1° dicembre 2014, Borsa Italiana S.p.A. ha autorizzato la quotazione di OICVM italiani ed esteri all’interno del segmento OICR del Mercato ETF plus di Borsa Italiana S.p.A. (il “Mercato ETFplus”).

Successivamente alla chiusura del segmento OICR del mercato ETFplus (il cui ultimo giorno di contrattazione fu il 28 settembre 2018) e al contemporaneo avvio del mercato ATFund, una Multilateral Trading Facility (“MTF”) indipendente, organizzata e gestita da Borsa Italiana S.p.A., con decorrenza 1° ottobre 2018, le quote di OICR aperti, prima quotate e negoziate sul mercato ETFplus, sono state trasferite sul mercato ATFund.

La negoziazione titoli sul Mercato ATFund richiede che venga appositamente nominato un intermediario (l'«**Intermediario Incaricato**») che fornisca assistenza nell'esecuzione di ordini inevasi di acquisto o vendita relativi a un determinato giorno di contrattazione.

Gli ordini di acquisto e vendita di titoli sono eseguiti al NAV per azione comunicato dall'Agente Amministrativo, per conto dell'emittente, a Borsa Italiana S.p.A. con periodicità giornaliera. In base alle disposizioni di liquidazione di Borsa Italiana S.p.A., gli ordini di vendita e acquisto relativi alle Azioni scambiate sul Mercato ATFund saranno regolati tre giorni lavorativi dopo il giorno di contrattazione in cui la richiesta è stata inoltrata e conformemente al calendario di negoziazione pubblicato da Borsa Italiana S.p.A. e disponibile al pubblico. Si consiglia agli investitori di consultare detto calendario prima di effettuare ordini.

Sebbene la negoziazione delle Azioni all'interno di un MTF possa determinare una riduzione delle spese correnti delle classi di riferimento, si informano altresì gli Azionisti che la contrattazione sul Mercato ATFund include costi come il compenso dell'Intermediario Incaricato. Gli oneri relativi alla quotazione delle Azioni saranno esclusivamente a carico delle relative classi negoziate su tale mercato.

Equita SIM S.p.A. è stata nominata quale Intermediario Incaricato per l'attività di assistenza nell'esecuzione di ordini inevasi di acquisto e vendita, in conformità alle regole di mercato di Borsa Italiana S.p.A.

18. VALORE NETTO DI INVENTARIO

Il valore netto di inventario per azione di ciascun Comparto nonché, in caso di pluralità di classi di Azioni in seno a un Comparto, il valore netto di inventario per azione di ciascuna classe di Azioni, saranno determinati con la frequenza indicata negli Allegati relativi ai singoli Comparti (il «**Giorno di Valutazione**») dall'Agente Amministrativo sotto la responsabilità del Consiglio di Amministrazione e del suo delegato. Il NAV relativo a un determinato Giorno di Valutazione viene calcolato e pubblicato il Giorno Lavorativo immediatamente successivo al Giorno di Valutazione (il «**Giorno di Calcolo del NAV**»).

Ai fini della redazione delle relazioni annuali e semestrali, il valore netto d'inventario sarà calcolato l'ultimo giorno del relativo esercizio o semestre.

Per quanto concerne i Comparti il cui Giorno di Valutazione non ha frequenza quotidiana, è facoltà discrezionale della SICAV calcolare un valore netto di inventario supplementare in corrispondenza dei giorni che non coincidono con il Giorno di Valutazione. Detto NAV non può essere utilizzato per finalità di sottoscrizione, riscatto o conversione e viene calcolato solamente a scopo informativo. Uno specifico riferimento è riportato nell'Allegato del Comparto in relazione al quale la SICAV adotterà tale opzione.

A titolo di ulteriore chiarimento, è stato stabilito che il valore netto di inventario non sarà calcolato in nessun giorno considerato lavorativo in Lussemburgo in cui Borsa Italiana S.p.A. sia chiusa, come riportato nei singoli Allegati relativi ai Comparti.

Il valore netto di inventario è espresso nella valuta di riferimento stabilita per ogni Comparto, come illustrato nell'Allegato I.

Il valore netto di inventario per azione di un Comparto a un Giorno di Valutazione sarà determinato dividendo il valore dell'attivo netto della SICAV corrispondente al predetto Comparto, ossia le attività della SICAV attribuibili a tale Comparto meno le passività a esso imputabili, per il numero di Azioni del Comparto stesso in circolazione al relativo Giorno di Valutazione e sarà arrotondato per eccesso o per difetto all'unità più vicina della divisa di riferimento del Comparto in questione. In caso di pluralità di classi all'interno di un Comparto, il valore netto di inventario per azione di una classe di azioni interna a un Comparto a un Giorno di Valutazione sarà determinato dividendo il valore

dell'attivo netto del Comparto corrispondente alla classe, ossia le attività del Comparto attribuibili alla classe di azioni meno le passività a essa imputabili, per il numero di Azioni della classe in circolazione al relativo Giorno di Valutazione e sarà arrotondato per eccesso o per difetto all'unità più vicina della divisa di riferimento della classe di Azioni in questione. Per maggiore chiarezza, l'unità della divisa di riferimento di un Comparto o di una classe di azioni corrisponde all'unità minima di tale divisa (per esempio, nel caso dell'Euro, l'unità è il centesimo).

Il Consiglio di Amministrazione stabilirà per ciascun Comparto una massa distinta di attività nette. Nei rapporti tra gli Azionisti, tale massa sarà assegnata soltanto alle Azioni emesse in relazione al Comparto interessato.

Il valore netto totale dell'attivo della SICAV è espresso in Euro e il consolidamento dei diversi comparti si ottiene convertendo in Euro le attività nette relative a ciascuno di essi e poi sommandole.

La valutazione delle attività nette dei diversi comparti e/o delle diverse classi di azioni della SICAV avverrà nel modo seguente:

I. In particolare, le attività della SICAV dovranno includere:

1. tutte le disponibilità in cassa o in deposito, ivi compresi gli interessi maturati ma non ancora incassati e gli interessi maturati su detti depositi fino al Giorno di Valutazione;
2. tutti gli effetti e le cambiali pagabili a vista, nonché i crediti da riscuotere (ivi compresi i proventi della vendita di titoli non ancora incassati);
3. tutti i titoli, le quote, le azioni, le obbligazioni, i diritti di opzione o di sottoscrizione e gli altri investimenti e valori mobiliari di proprietà della SICAV;
4. tutti i dividendi e i proventi delle distribuzioni da ricevere da parte della SICAV in contanti o in titoli nella misura in cui la SICAV ne sia a conoscenza;
5. tutti gli interessi maturati non ancora incassati e tutti gli interessi prodotti fino al Giorno di Valutazione dai titoli di proprietà della SICAV, a meno che tali interessi siano compresi nell'ammontare di detti titoli;
6. le spese di costituzione della SICAV, nei limiti in cui le stesse non siano state ammortizzate;
7. tutte le altre attività di qualsiasi tipo, tra cui le spese anticipate.

Il valore di tali attività sarà determinato come segue:

1. Il valore delle disponibilità in cassa o in deposito, degli effetti e delle cambiali pagabili a vista, dei crediti da riscuotere, delle spese anticipate, nonché dei dividendi e degli interessi conosciuti o maturati, ma non ancora incassati, sarà costituito dal valore nominale di tale patrimonio, a meno che risulti improbabile che detto valore possa essere incassato; in tal caso, il valore sarà determinato deducendo l'importo che il Consiglio di Amministrazione giudicherà adeguato per riflettere il valore patrimoniale reale.
2. La valutazione di ogni valore mobiliare ammesso alla quotazione ufficiale in una Borsa valori o in un qualsiasi altro mercato regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico, si basa sull'ultima quotazione rilevata in Lussemburgo al Giorno di Valutazione e, se tale valore mobiliare è trattato in diversi mercati, sull'ultima quotazione rilevata sul mercato principale per la negoziazione di detto titolo. Qualora l'ultimo prezzo rilevato non fosse rappresentativo, la valutazione di baserà sul probabile valore di realizzo stimato dal Consiglio di Amministrazione con prudenza e in buona fede.
3. Tutti i future obbligazionari (e le opzioni) europei saranno valutati in base al loro prezzo di regolamento (settlement), mentre i future obbligazionari (ed opzioni) statunitensi saranno valutati allo stesso momento quindi intorno alle ore 17:15 (ora del Lussemburgo).
4. Tutti gli altri contratti a termine ed opzioni saranno valutati al loro prezzo di chiusura (settlement).
5. I valori mobiliari non quotati o non negoziati in una Borsa valori o in un qualsiasi altro mercato regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico,

saranno calcolati sulla base del probabile valore di realizzo stimato dal Consiglio di Amministrazione con prudenza e in buona fede.

6. I valori mobiliari espressi in una valuta diversa dalla divisa di riferimento del Comparto in questione saranno convertiti in base al tasso di cambio medio di tale divisa
7. Le quote facenti parte di Organismi di Investimento Collettivo sono valutate sulla base del loro ultimo valore netto di inventario disponibile o del loro prezzo di mercato (se disponibile).
8. Gli swap sono determinati secondo il principio del fair value in base all'ultimo prezzo di chiusura conosciuto del titolo sottostante.
9. Gli strumenti del mercato monetario non quotati o negoziati in una Borsa valori o un altro mercato regolamentato saranno valutati al loro valore nominale aumentato dagli interessi maturati o in base ai costi ammortizzati.
10. Tutti gli altri valori mobiliari e attività saranno valutati in base al principio del fair value, determinato in buona fede e in conformità alle procedure stabilite dal Consiglio di Amministrazione o da un comitato preposto a tale compito dal Consiglio stesso.

Per quanto riguarda la determinazione del valore dell'attivo della SICAV, la Società di Gestione (in qualità di Agente Amministrativo) operando nel massimo rispetto dei criteri di cura e diligenza, può affidarsi esclusivamente e totalmente alle valutazioni fornite dalle varie fonti di quotazione disponibili.

Nello specifico, con riferimento alla valutazione di eventuali attivi per cui le quotazioni o valori equi di mercato non fossero a disposizione del pubblico (tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, strumenti strutturati o legati al credito non quotati e altre attività illiquide), la Società di Gestione (in qualità di agente amministrativo) si affiderà esclusivamente sulle ultime valutazioni disponibili in Lussemburgo.

Qualora una o più fonti di quotazioni non fossero in grado di fornire valutazioni adeguate alla Società di Gestione (in qualità di agente amministrativo) oppure, se per qualsiasi ragione, il valore di qualsivoglia attività della SICAV non potesse essere determinato con la rapidità e la precisione richieste, la SICAV e/o la Società di Gestione avranno facoltà di sospendere e di non eseguire il calcolo del Valore Netto di Inventario e, quindi, di non determinare i prezzi di sottoscrizione, riscatto e conversione, nel qual caso la SICAV sarà immediatamente informata dal soggetto competente. Se necessario, la SICAV e la Società di Gestione possono decidere di sospendere il calcolo del NAV nel rispetto del Capitolo 19 del presente prospetto "Sospensione del calcolo del valore netto di inventario e dell'emissione, riscatto e conversione di Azioni". Sarà responsabilità della SICAV o della Società di Gestione notificare agli Azionisti tale eventuale sospensione in base a quanto stabilito nel predetto Capitolo 19.

In assenza di malafede, dolo, grave negligenza o errore manifesto, ogni delibera assunta dalla Società di Gestione in merito alla determinazione del Valore Netto d'Inventario sarà ritenuta definitiva e vincolante per il Comparto e per gli Azionisti, attuali, precedenti e futuri. La Società di Gestione declina ogni responsabilità qualora un prezzo applicato che essa ha ragionevolmente ritenuto un equo valore di mercato non si rivelasse tale.

Per quanto concerne la tutela dell'investitore nel caso di errore nel calcolo del Valore Netto di Inventario e della correzione degli effetti derivanti dalla mancata conformità alle norme di investimento relative alla SICAV, si applicano le regole e i principi previsti dalla circolare della CSSF n. 02/77 del 27 novembre 2002, e s.m.i.. Ne consegue che la responsabilità dell'Agente Amministrativo nell'ambito della procedura di calcolo del valore patrimoniale è limitata alla soglia di tolleranza applicabile alla SICAV stabilita appunto nella suddetta circolare e s.m.i.

II. In particolare, le passività della SICAV dovranno includere:

1. tutti i prestiti, gli effetti maturati e i conti in scadenza;
2. tutte le obbligazioni note, maturate e non, tra cui le obbligazioni contrattuali giunte a scadenza aventi per oggetto pagamenti in contanti o in natura (ivi compresi gli importi dei dividendi annunciati dalla SICAV ma non ancora versati);

3. tutte le riserve autorizzate o approvate dal Consiglio di Amministrazione, in particolare quelle costituite per far fronte a una possibile minusvalenza su determinati investimenti della SICAV;
4. qualsiasi altra passività della SICAV, di qualunque natura essa sia, ad eccezione di quelle rappresentate da capitale proprio della SICAV stessa. Per valutare l'importo di dette altre passività, la SICAV prenderà in considerazione tutte le spese a proprio carico, ivi comprese, a titolo esemplificativo, le spese di costituzione e i costi per le successive modifiche statutarie, le commissioni e le spese dovute ai consulenti, alla Società di Gestione, ai Gestori, ai Distributori e Intestatari, al Depositario, agli Agenti Corrispondenti, all'Agente Amministrativo, agli Agenti per i Trasferimenti, agli Agenti per i Pagamenti, agli intermediari o ad altri mandatari e dipendenti della SICAV, nonché ai rappresentanti permanenti della SICAV nei Paesi in cui essa è soggetta a registrazione, le spese per l'assistenza legale e per la revisione dei conti annuali della SICAV, i costi pubblicitari, per la stampa e pubblicazione dei documenti di vendita delle Azioni, nonché per la stampa dei rendiconti finanziari annuali e delle relazioni semestrali, i costi per la tenuta delle Assemblee degli Azionisti e delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, le spese di viaggio di ragionevole entità degli Amministratori e dei Direttori, i gettoni di presenza, le imposte di registro, tutte le imposte e le tasse applicate dalle autorità governative e dalle borse valori, i costi di pubblicazione dei prezzi di emissione, riscatto e conversione così come tutte le altre spese di esercizio, tra cui quelle finanziarie, bancarie o di intermediazione sostenute per l'acquisto o la vendita di attività o altro e tutte le altre spese amministrative.

Per la valutazione degli importi di tali passività, la SICAV terrà conto, pro rata temporis, di spese, amministrative o di altra natura, che si verificheranno su base regolare o periodica;

5. quanto ai rapporti tra gli Azionisti, ogni Comparto è considerato come un'entità separata in grado di generare, senza limitazione, i propri proventi, le proprie plusvalenze e minusvalenze, i propri costi e oneri. La SICAV costituisce tuttavia un'unica entità giuridica nei confronti di terzi e, in particolare, verso i creditori della SICAV, ciascun Comparto sarà responsabile unicamente delle passività che lo riguardano;

le attività, le passività, gli oneri e i costi non attribuibili a un particolare Comparto verranno imputati ai diversi comparti in parti uguali o, purché legittimato dagli importi in questione, saranno addebitati proporzionalmente ai loro rispettivi attivi netti.

- III. Ogni Azione della SICAV per la quale è stata presentata una richiesta di riscatto sarà considerata quale azione emessa ed esistente fino alla chiusura del Giorno di Valutazione riferita al riscatto di detta azione e il relativo prezzo verrà considerato come una passività della SICAV, a partire dalla chiusura di tale data fino a quando il prezzo non sarà stato pagato.

Ogni azione da emettersi da parte della SICAV in conformità alle istanze di sottoscrizione ricevute sarà considerata come emessa a partire dalla chiusura del Giorno di Valutazione nella quale si determina il suo prezzo di emissione e tale prezzo sarà considerato quale importo dovuto alla SICAV fino a quando lo stesso non sarà stato incassato dalla SICAV.

- IV. Per quanto possibile, si terrà conto di ogni investimento e disinvestimento deliberato dalla SICAV fino al Giorno di Valutazione.

19. SOSPENSIONE DEL CALCOLO DEL VALORE NETTO DI INVENTARIO E DELL'EMISSIONE, RISCATTO E CONVERSIONE DI AZIONI

Il Consiglio di Amministrazione è autorizzato a sospendere temporaneamente il calcolo del valore netto di inventario di uno o più comparti della SICAV, nonché l'emissione, il riscatto e la conversione delle Azioni, nei seguenti casi:

- a) Per tutto il periodo in cui un mercato o una borsa valori, che rappresentano il mercato o la borsa valori principale dove è quotata una parte consistente degli investimenti di un Comparto

della SICAV, siano chiusi, fatta eccezione per i giorni di chiusura abituale, o durante i quali gli scambi siano soggetti a significative limitazioni o sospesi;

- b) Quando la situazione politica, economica, militare, monetaria, sociale o qualsiasi evento di forza maggiore che esuli dalla responsabilità o dal controllo della SICAV, impedisce a quest'ultima di effettuare una valutazione delle attività o disporre con modalità regolari e ragionevoli, senza pregiudicare seriamente gli interessi degli Azionisti;
- c) Qualora le interruzioni dei mezzi di comunicazione normalmente utilizzati per la determinazione del prezzo di una parte consistente degli investimenti di un Comparto della SICAV impediscano il calcolo corretto dell'attivo netto entro termini considerati normali;
- d) Qualora limitazioni di cambi o di movimenti di capitale impediscano l'esecuzione di operazioni per conto della SICAV o quando le operazioni di acquisto o di vendita delle attività della SICAV non possano essere effettuate a normali tassi di cambio;
- e) Su decisione del Consiglio di Amministrazione, e purché il principio di uguaglianza tra gli Azionisti nonché le leggi e le regolamentazioni applicabili siano rispettati, (i) dal momento della convocazione di una assemblea degli Azionisti che verta sulla liquidazione / scioglimento della SICAV, di un Comparto o di una classe di Azioni, oppure, (ii) purché il Consiglio di Amministrazione abbia il potere di esprimersi in materia, dal momento in cui quest'ultimo deliberi la liquidazione / lo scioglimento di un Comparto o di una classe di Azioni;
- f) Qualora non esista un modo per determinare il prezzo degli Organismi di Investimento Collettivo in cui la SICAV ha investito (es. nel caso in cui venga sospeso il calcolo del valore netto d'inventario dell'organismo di investimento collettivo in questione);
- g) Qualora un Comparto operasse quale fondo feeder di un fondo master, a seguito della sospensione del (i) calcolo del valore netto di inventario per azione/quota, (ii) dell'emissione, (iii) del riscatto, e/o (iv) della conversione delle azioni/quote relative al fondo master in cui il Comparto investe; e
- h) Qualora una o più fonti di quotazioni non fossero in grado di fornire valutazioni adeguate alla Società di Gestione (in qualità di agente amministrativo) o se, per qualunque ragione, il valore di qualsivoglia attivo della SICAV non potesse essere determinato con la rapidità e la precisione richieste.

Qualora circostanze eccezionali potessero ledere gli interessi degli Azionisti, o nel caso in cui venisse presentato un ingente quantitativo di richieste di riscatto, come descritto nel Capitolo 22 «Riscatto di Azioni», il Consiglio di Amministrazione si riserva il diritto di determinare il valore di un'Azione unicamente dopo aver venduto il più rapidamente possibile le attività necessarie per conto del Comparto.

I sottoscrittori e gli Azionisti che abbiano presentato domanda di riscatto o di conversione saranno avvertiti della sospensione del calcolo del valore netto d'inventario al momento della ricezione della domanda di sottoscrizione, riscatto o conversione.

Le richieste di sottoscrizione, riscatto e conversione sospese potranno essere revocate tramite comunicazione scritta, a condizione che la SICAV la riceva prima della fine della sospensione.

Le richieste di sottoscrizione, riscatto e conversione sospese saranno prese in considerazione il primo Giorno di Valutazione successivo al termine della sospensione.

20. EMISSIONE DI AZIONI E MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE E PAGAMENTO

Le Azioni sono emesse in classi di azioni differenti all'interno di ogni Comparto in qualsiasi momento e senza limitazioni.

I comparti attualmente aperti alla sottoscrizione sono quelli indicati nel Capitolo 3 «Caratteristiche Generali della SICAV».

20.1 Sottoscrizioni correnti

Le sottoscrizioni potranno essere effettuate per numero di Azioni o per importo a scelta dell'investitore, nella/le classe/i di Azioni specificata/e per ciascun Comparto nell'Allegato I.

Successivamente alla chiusura del periodo iniziale di sottoscrizione, le domande di sottoscrizione dovranno pervenire all'Agente Amministrativo entro le ore 15.00 del Giorno di Valutazione (ora del Lussemburgo).

Per il comparto BASE INVESTMENTS SICAV – MULTI ASSET CAPITAL APPRECIATION FUND OF FUNDS le domande di sottoscrizione dovranno pervenire pervenute all'Agente Amministrativo entro le ore 15.00 due giorni antecedenti al Giorno di Valutazione (ora del Lussemburgo).

Esse, qualora accettate, saranno elaborate in base al valore netto d'inventario della relativa classe di azioni calcolato il Giorno di Calcolo del NAV. Le richieste notificate dopo detto termine ("*cut-off time*") saranno trattate il Giorno di Valutazione seguente.

Gli intermediari autorizzati potranno percepire una commissione di sottoscrizione come specificato per ciascun Comparto nell'Allegato I.

Si informano gli investitori che possono essere addebitate spese supplementari dagli Agenti per i Pagamenti locali o da soggetti analoghi nei Paesi in cui la SICAV è distribuita.

È possibile pagare il prezzo di sottoscrizione di ogni azione entro e non oltre i tre Giorni Lavorativi successivi al Giorno di Valutazione applicabile.

Per quanto concerne le Classi L negoziate sul Mercato ATFund di Borsa Italiana S.p.A., è consentito agli investitori pagare il prezzo di sottoscrizione per ciascuna azione entro e non oltre tre Giorni Lavorativi (per "Giorno Lavorativo" si intende un giorno lavorativo in Lussemburgo in cui Borsa Italiana S.p.A. sia aperta) dal Giorno di Valutazione, come definito negli Allegati relativi ai singoli Comparti.

Gli importi sottoscritti potranno essere corrisposti nella valuta di riferimento del Comparto interessato, e della rispettiva classe di azioni, e dovranno essere versati sull'apposito conto dell'Agente Amministrativo conformemente alle istruzioni di pagamento indicate nei documenti necessari alla sottoscrizione disponibili presso la sede legale della SICAV e presso la sede del Rappresentante in Svizzera. Saranno accettate richieste di sottoscrizione in ogni altra divisa principale liberamente convertibile, ma in tal caso i costi di conversione saranno a carico del sottoscrittore.

È inoltre facoltà del Consiglio di Amministrazione applicare il meccanismo dello *swing pricing* quivi descritto. I Comparti possono risentire della diluzione del NAV per azione causata dall'acquisto o dalla vendita, da parte degli investitori, di azioni ad un prezzo che non tiene conto dei costi di negoziazione e di altri costi rivenienti dalla realizzazione o cessione di investimenti da parte del Gestore degli Investimenti al fine di conciliare gli afflussi o i deflussi di capitale. Al fine di contrastare questo processo, può essere adottato un meccanismo di *swing pricing* parziale volto a proteggere gli interessi degli azionisti. Qualora, il Giorno di Valutazione, il volume netto complessivo delle transazioni in azioni di un Comparto superasse una soglia prefissata, determinata di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione, il NAV può essere rettificato al rialzo o al ribasso per riflettere rispettivamente gli afflussi o deflussi netti. La misura della rettifica del valore viene definita dal Consiglio di Amministrazione, direttamente o mediante delega conferita al Gestore degli Investimenti, affinché detto valore rispecchi i costi di negoziazione ed altri costi sostenuti. Non si prevede per tale rettifica il superamento del 2% del NAV per azione originario. Le Azioni possono, a discrezione del Consiglio di Amministrazione, essere emesse tenendo conto del conferimento ai compartimenti in valori mobiliari purché questi ultimi rispettino le politiche di investimento e le limitazioni contemplate nel presente prospetto e che abbiano un valore uguale al prezzo di emissione delle rispettive Azioni. I valori mobiliari apportati al Comparto saranno valutati separatamente in un rapporto speciale redatto dalla società di revisione della SICAV a carico del sottoscrittore interessato. Tali conferimenti in natura mediante valori mobiliari non sono soggetti a spese di intermediazione. Il Consiglio di Amministrazione farà ricorso a questa possibilità unicamente se (i)

si tratta di una richiesta dell'investitore in questione; e se (ii) il trasferimento non incide negativamente sugli Azionisti esistenti.

La SICAV si riserva il diritto di:

- a) rifiutare integralmente o parzialmente richieste di sottoscrizione di Azioni;
- b) riscattare in qualsiasi momento Azioni detenute da investitori non autorizzati ad acquistare o possedere Azioni.

La SICAV può autorizzare sottoscrizioni di Azioni attraverso piani di accumulo le cui condizioni saranno determinate conformemente alle leggi e pratiche vigenti nelle giurisdizioni nelle quali è effettuata l'offerta. Le condizioni saranno dettagliate nei documenti d'offerta (es. modulo di sottoscrizione) disponibili per i sottoscrittori in tali Paesi.

20.2 Limitazioni relative all'acquisizione e detenzione di Azioni e adozione di misure volte alla lotta contro il riciclaggio di denaro

L'adozione di misure preventive contro il riciclaggio di denaro implica un controllo accurato dell'identità degli investitori in conformità alla normativa internazionale e alle leggi e ai regolamenti lussemburghesi relativi agli obblighi volti a contrastare il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo (tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la legge del 12 novembre 2004 sulla lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo e s.m.i., nonché le circolari dell'Autorità di Vigilanza).

La SICAV (o la Società di Gestione e l'Agente Amministrativo operante per conto di essa) si riserva il diritto di richiedere, in base al proprio approccio basato sul rischio, tutte le informazioni necessarie al fine di verificare l'identità di un investitore conformemente alle leggi e ai regolamenti sopra descritti. È inoltre facoltà dell'Agente Amministrativo richiedere, in qualsiasi momento, documentazione integrativa ai fini dell'osservanza della normativa e degli obblighi regolamentari vigenti. Tali informazioni saranno raccolte unicamente per motivi di compliance e non verranno diffuse a soggetti non autorizzati, se non previsto dalle disposizioni normative e regolamentari in vigore. Nell'ipotesi in cui l'investitore tardasse a, oppure mancasse di, produrre le informazioni richieste ai fini della verifica, la SICAV (oppure la Società di Gestione o qualsiasi intermediario e Agente Amministrativo operante per conto di essa) può rifiutare di accettare la sottoscrizione e i relativi pagamenti e, in caso di domanda di riscatto, il pagamento dei relativi proventi e/o dividendi potrebbe non essere effettuato.

La SICAV e l'Agente Amministrativo non hanno alcuna responsabilità nella ritardata o mancata elaborazione delle operazioni conseguente all'assente o incompleta trasmissione della documentazione da parte dell'investitore.

È possibile che, in funzione dell'approccio basato sul rischio adottato dall'Agente Amministrativo, all'investitore venga richiesto di fornire, di volta in volta, documenti identificativi aggiuntivi o aggiornati, in base ai criteri di verifica periodica del cliente stabiliti dalle relative disposizioni normative e regolamentari.

Gli Amministratori possono, in qualsiasi momento, procedere al riscatto forzoso di alcune o di tutte le Azioni detenute direttamente da un azionista, o a beneficio di quest'ultimo, allo scopo di assicurare che nessuna Azione sia acquistata o detenuta da eventuali soggetti che risultino in violazione della normativa o delle prescrizioni imposte da qualsiasi paese od autorità governativa, né da soggetti che, secondo la Società di Gestione o il Consiglio di Amministrazione, si trovino in situazioni tali da costringere la SICAV ad eventuale responsabilità, tassazione o esposizione a qualsiasi altro danno in cui essa non sarebbe altrimenti incorsa o che non avrebbe subito.

20.3 FATCA

Secondo il Consiglio di Amministrazione della SICAV, quest'ultima si qualifica come Veicolo di Investimento Collettivo ai sensi dell'accordo intergovernativo ("IGA") stipulato tra il Lussemburgo e gli Stati Uniti d'America il 28 marzo 2014 per il miglioramento del rispetto delle norme fiscali internazionali e l'applicazione del FATCA, recepito dalla normativa lussemburghese in data 24 luglio

2015. In quanto tale, la SICAV si classifica come Istituzione Finanziaria Estera (“*Foreign Financial Institution*” o “*FFI*”) ritenuta adempiente in base all’IGA e al FATCA. Pertanto, tutte le Azioni della SICAV possono essere esclusivamente emesse, vendute o trasferite a favore di, oppure detenute da o tramite, titolari effettivi esenti, entità straniera non finanziarie attive, Soggetti USA che non siano Soggetti USA Specifici (“*Specified US Persons*”), o istituti finanziari che non siano Istituzioni Finanziarie non partecipanti (“*Non-Participating Financial Institutions*”), in base alle definizioni riportate nell’IGA (“**Investitori Idonei FATCA**”).

Qualora la SICAV dovesse venire a conoscenza del fatto che le Azioni della stessa non sono detenute da un Investitore idoneo FATCA, è sua facoltà addebitare a detto Azionista eventuali tasse o sanzioni ad essa imposte a causa della mancata osservanza da parte di quest’ultimo delle disposizioni IGA e FATCA; sarà inoltre facoltà della SICAV, a propria assoluta discrezione, riscattare tali Azioni.

Inoltre, la SICAV può, in qualsiasi momento, effettuare un riscatto forzoso, parziale o totale, delle Azioni detenute direttamente da un Azionista, o a beneficio di quest’ultimo, in circostanze eccezionali in cui si ritenga che il predetto riscatto forzoso avvenga nell’interesse degli altri investitori e/o del Comparto in questione o della SICAV nel suo complesso.

20.4 Common Reporting Standard

La SICAV potrebbe soggiacere ai dettami dello Standard comune per lo scambio automatico di informazioni su conti finanziari in materia fiscale (“**Standard**”) e ai relativi *Common Reporting Standard* (“**CRS**”) come stabilito nella legge del 18 dicembre 2015 che recepisce i CRS in Lussemburgo (la “**Legge sui CRS**”).

Ai sensi delle Legge sui CRS, la SICAV è generalmente trattata quale Istituzione Finanziaria lussemburghese tenuta alla comunicazione (“*Reporting Financial Institution*”). Tuttavia, sempre in base a tale legge, la SICAV prevede di essere considerata come Istituzione Finanziaria non tenuta alla comunicazione (“*Non reporting Financial Institution*”) rientrando nella categoria di Veicolo di Investimento Collettivo Esente (***Exempt Collective Investment Vehicle*** o “**ECIV**”), come definito nella suddetta legge. Tale classificazione implica che le Azioni della SICAV debbano essere offerte, vendute o in altro modo trasferite a favore di, nonché detenute da o tramite, soggetti o entità che non siano Persone oggetto di comunicazione (*Reportable Persons*), ad eccezione di Entità Non Finanziarie Passive (*Passive Non Financial Entities* o *NFE*) con Persone che esercitano il controllo (*Controlling Persons*) che siano classificabili come Persone oggetto di comunicazione, come esclusivamente definito dalla Legge sui CRS (“**Investitori Idonei CRS**”).

Qualora la SICAV dovesse venire a conoscenza del fatto che le Azioni della stessa non sono detenute da un Investitore idoneo CRS, è sua facoltà addebitare a detto Azionista eventuali tasse o sanzioni ad essa imposte a causa della mancata osservanza da parte di quest’ultimo delle disposizioni CRS; sarà inoltre facoltà della stessa SICAV, a propria assoluta discrezione, riscattare tali Azioni.

Inoltre, la SICAV può, in qualsiasi momento, effettuare un riscatto forzoso, parziale o totale, delle Azioni detenute direttamente da un Azionista, o a beneficio di quest’ultimo, in circostanze eccezionali in cui si ritenga che il predetto riscatto forzoso avvenga nell’interesse degli altri investitori e/o del Comparto in questione o della SICAV nel suo complesso.

20.5 Tutela dei dati personali

Il Fondo utilizza, tratta e condivide i Vostri Dati Personali nel rispetto del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE) 2016/679, come di volta in volta modificato, e della relativa informativa privacy consultabile sul sito Internet della SICAV, <https://www.basesicav.lu/Privacy-Notice-5f62eb00?i=1>.

21. TRASFERIMENTO E CONVERSIONE DI AZIONI

21.1 Trasferimento di Azioni

Il trasferimento di Azioni nominative può normalmente essere effettuato mediante consegna all'Agente Amministrativo di un adeguato strumento di trasferimento. A partire dalla ricezione della richiesta di trasferimento, l'Agente Amministrativo può, dopo aver esaminato la/le girata/e, richiedere che le firme siano garantite da una banca autorizzata, un mediatore o un notaio. Si consiglia agli Azionisti di contattare l'Agente Amministrativo prima di richiedere un trasferimento allo scopo di assicurarsi che la Banca disponga dei documenti corretti per l'esecuzione dell'operazione.

21.2. Conversione di Azioni

Ogni Azionista può richiedere la conversione totale o parziale delle proprie Azioni appartenenti a una classe in Azioni di un'altra classe all'interno dello stesso Comparto o di altro Comparto, a un prezzo uguale al rispettivo valore netto d'inventario delle Azioni delle diverse classi.

Non sarà applicata alcuna commissione di conversione. Tuttavia si informano gli investitori che possono essere addebitate spese supplementari dagli Agenti per i Pagamenti locali o da soggetti analoghi nei Paesi in cui la SICAV è distribuita.

L'Azionista che desideri effettuare detta conversione, deve farne richiesta scritta, via telefax, all'Agente Amministrativo indicando il numero di Azioni da convertire. La domanda deve essere accompagnata da un modulo di trasferimento debitamente compilato o da qualsiasi altro documento che attesti il trasferimento. Tale domanda di conversione deve pervenire all'Agente Amministrativo entro le ore 15.00 (ora del Lussemburgo) del Giorno di Valutazione.

Le Azioni appartenenti alle classi L negoziate sul Mercato ATFund di Borsa Italiana S.p.A. non possono essere convertite ma solo vendute sul mercato.

Il numero di Azioni attribuite al nuovo Comparto sarà determinato in base alla seguente formula:

$$A = \frac{(B \times C \times D) \pm X_p}{E}$$

- A** rappresenta il numero di Azioni da attribuire nella nuova classe,
- B** rappresenta il numero di Azioni della classe iniziale da convertire,
- C** rappresenta il valore netto di inventario, al relativo Giorno di Valutazione, delle Azioni della classe iniziale da convertire,
- D** corrisponde al tasso di cambio applicabile alla data effettiva della transazione alle valute delle due classi,
- E** rappresenta il valore netto di inventario, al relativo Giorno di Valutazione, delle Azioni da attribuire nella nuova classe.

La conversione delle Azioni potrà essere effettuata mediante frazionamento delle azioni senza tuttavia superare quattro decimali.

Xp corrisponde al saldo restante dopo la conversione, che sarà rimborsato qualora di importo superiore all'1% del valore netto d'inventario del Comparto iniziale. Nel caso sia inferiore, detto importo ritornerà a favore della classe iniziale. Gli Azionisti hanno facoltà di richiedere il rimborso dei fondi non attribuiti.

In seguito alla conversione, l'Agente Amministrativo informerà l'investitore circa il numero delle nuove Azioni ottenute quale risultato della conversione e il relativo prezzo.

22. RISCATTO DI AZIONI

Ogni Azionista può, in qualsiasi momento, avanzare una richiesta di riscatto integrale o parziale delle Azioni che detiene presso la SICAV. Le Azioni riscattate dalla SICAV saranno annullate.

La richiesta di riscatto deve essere inviata per iscritto, via telefax, all'Agente Amministrativo. La richiesta deve essere inoltre irrevocabile (ad eccezione delle disposizioni di cui al Capitolo 18

«Sospensione del calcolo del Valore Netto d'Inventario e dell'emissione, riscatto e conversione di Azioni») nonché indicare il numero di Azioni da riscattare, il nome a cui sono registrate, il Comparto e la classe in questione e tutti i riferimenti utili per eseguire il pagamento del riscatto.

Le Azioni appartenenti alle classi L negoziate sul Mercato ATFund di Borsa Italiana S.p.A. possono solo essere vendute sul mercato.

Per poter essere eseguite a un determinato Giorno di Valutazione, le richieste di riscatto devono pervenire all'Agente Amministrativo in Lussemburgo entro le ore 15.00 (ora del Lussemburgo) del Giorno di Valutazione.

Per il comparto BASE INVESTMENTS SICAV – MULTI ASSET CAPITAL APPRECIATION FUND OF FUNDS le domande di riscatto dovranno pervenire pervenute all'Agente Amministrativo entro le ore 15.00 due giorni antecedenti al Giorno di Valutazione (ora del Lussemburgo).

Le richieste di riscatto, per ogni Comparto, qualora accettate, saranno elaborate sulla base del valore netto di inventario della relativa classe di azione determinato il Giorno di Calcolo del NAV. Le domande ricevute dopo il suddetto orario di accettazione ("*cut-off time*") saranno elaborate il Giorno di Valutazione successivo.

Per ogni Comparto, il prezzo di riscatto sarà pari al valore netto di inventario per azione determinato al relativo Giorno di Valutazione.

Non sarà addebitata alcuna commissione di riscatto. Si informano tuttavia gli investitori che delle spese supplementari possono essere addebitate dagli Agenti per i Pagamenti locali o da soggetti analoghi nei Paesi in cui la SICAV è distribuita.

Il pagamento delle Azioni riscattate sarà effettuato entro e non oltre i tre Giorni Lavorativi successivi al Giorno di Valutazione applicabile, a patto che tutti i documenti attestanti il riscatto siano pervenuti all'Agente Amministrativo.

Fanno eccezione il Comparto BASE INVESTMENTS SICAV – MULTI ASSET CAPITAL APPRECIATION FUND OF FUNDS per i quali il pagamento delle azioni riscattate viene effettuato entro i quattro (4) Giorni Lavorativi successivi al Giorno di Valutazione applicabile, a condizione che tutti i documenti attestanti il riscatto siano pervenuti all'Agente Amministrativo.

Per quanto concerne le Classi L negoziate sul Mercato ATFund di Borsa Italiana S.p.A., gli investitori riceveranno i proventi del riscatto entro e non oltre tre Giorni Lavorativi (per "Giorno Lavorativo" si intende un giorno lavorativo in Lussemburgo in cui Borsa Italiana S.p.A. sia aperta) dal Giorno di Valutazione, come definito negli Allegati relativi ai singoli Comparti.

Il pagamento avverrà nella divisa del Comparto o della classe di Azioni oppure in qualsiasi altra divisa indicata nella richiesta di riscatto (nel qual caso i costi di conversione saranno a carico dell'investitore).

Se, a un determinato Giorno di Valutazione, le richieste di riscatto e conversione eccedono il 10% dell'attivo netto di un Comparto, il Consiglio di Amministrazione può decidere di rinviare il trattamento della parte delle richieste di riscatto e conversione eccedente il 10% dell'attivo netto del Comparto al Giorno di Valutazione successivo riducendo proporzionalmente tutte le domande di riscatto e conversione. Le richieste che sono state rinviate saranno prese in considerazione in modo prioritario rispetto a quelle effettuate successivamente ad eccezione, tuttavia, della possibilità da parte del Consiglio di Amministrazione di rinviare nuovamente le domande eccedenti detto limite del 10%.

Il Consiglio di Amministrazione potrà, a propria discrezione, pur nel rispetto della legge in vigore e in seguito alla consegna di un rapporto sottoposto a revisione da parte del revisore della SICAV a carico dell'Azionista interessato, pagare il prezzo di riscatto a detto Azionista mediante conferimento in natura in valori mobiliari o altre attività del Comparto in questione a concorrenza del valore dell'importo del riscatto. Il Consiglio di Amministrazione farà ricorso a tale possibilità, soltanto nel caso in cui (i) l'Azionista interessato ne faccia richiesta; e (ii) il trasferimento non incida negativamente sugli altri Azionisti.

Il prezzo del riscatto delle Azioni della SICAV può essere superiore o inferiore al prezzo d'acquisto corrisposto dall'Azionista al momento della sottoscrizione, a seconda che il valore netto sia nel frattempo aumentato o diminuito.

Late Trading

Per *Late Trading* si intende l'accettazione di un ordine di sottoscrizione, conversione o riscatto pervenuto successivamente al termine dell'orario stabilito per l'accettazione degli ordini (cut-off time) del giorno in questione e la sua esecuzione al prezzo basato sul valore netto di inventario ("NAV") applicabile quello stesso giorno.

La SICAV ritiene che eventuali pratiche di Late Trading non possano essere ammesse in quanto infrangono le disposizioni del presente prospetto, le quali prevedono che un ordine pervenuto dopo il termine stabilito per l'accettazione sia eseguito al prezzo basato sul successivo NAV applicabile. Di conseguenza, le sottoscrizioni, conversioni e riscatti devono essere presi in considerazione sulla base di un NAV sconosciuto.

L'orario limite entro il quale devono pervenire i suddetti ordini è indicato sia in questo Capitolo che nei Capitoli 20 e 21 del presente prospetto.

Market timing

Per *Market Timing* si intende la tecnica di arbitraggio attraverso cui un investitore sottoscrive e riscatta o converte sistematicamente quote o Azioni di un medesimo OIC in un breve lasso di tempo sfruttando gli sfasamenti orari e/o le imperfezioni o lacune del sistema di determinazione del NAV dell'OIC.

Le sottoscrizioni, i riscatti e le conversioni si eseguono sempre al Valore Netto d'Inventario sconosciuto. La SICAV non autorizza le pratiche legate al Market Timing, riservandosi il diritto di rifiutare ordini di sottoscrizione, riscatto e conversione provenienti da qualsiasi investitore che essa sospetti impiegare tali pratiche, e di adottare le misure necessarie per proteggere gli altri propri investitori.

23. DESTINAZIONE DEGLI UTILI E DELLE PERDITE

Salvo quanto diversamente riportato nei rispettivi allegati di ciascun comparto, le Azioni dei comparti «obbligazionari» sono a distribuzione. Pertanto per questi comparti, gli investitori hanno diritto al percepimento di un dividendo che potranno reinvestire nella SICAV.

Le Azioni degli altri comparti sono Azioni a capitalizzazione: gli investitori di tali comparti vedranno i proventi della SICAV sistematicamente capitalizzati. Il Consiglio di Amministrazione può, tuttavia, in qualsiasi esercizio fiscale, proporre agli azionisti di detti comparti, in occasione dell'assemblea annuale, il pagamento di un dividendo in conformità alla legge in vigore in Lussemburgo.

La distribuzione degli utili, come i dividendi, dovrà essere deliberata dall'Assemblea annuale degli Azionisti, su proposta del Consiglio di Amministrazione. Non potrà essere effettuata alcuna distribuzione se, successivamente alla relativa comunicazione, il NAV della SICAV si posizionasse al di sotto della soglia minima prescritta dalle disposizioni di legge, ossia Euro 1.250.000,00.

Ogni delibera assunta dall'Assemblea annuale degli Azionisti circa la distribuzione di dividendi alle Azioni di qualsivoglia comparto dovrà essere sottoposta al voto di maggioranza degli Azionisti del comparto interessato, come normativamente previsto.

Il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare, per i comparti «obbligazionari» e il comparto «breve termine», il pagamento di dividendi di acconto dell'esercizio appena conclusosi o ancora in corso nel rispetto delle prescrizioni legali.

Nel momento in cui il Consiglio di Amministrazione deciderà di proporre all'Assemblea annuale degli Azionisti il pagamento di un dividendo, quest'ultimo verrà calcolato secondo i termini legali e statutari previsti a tale scopo. Gli Azionisti iscritti nel Registro degli Azionisti saranno pagati mediante bonifico bancario in base alle istruzioni impartite. Ognuno di essi avrà la possibilità di reinvestire il proprio dividendo senza spese a concorrenza dell'unità di azione disponibile. I dividendi non rivendicati nei

cinque anni successivi alla data della loro distribuzione saranno preclusi ai beneficiari e ritrasferiti nel Comparto interessato.

La distribuzione dei dividendi viene decisa dall'Assemblea annuale degli Azionisti.

24. REGIME FISCALE

24.1 Regime fiscale della SICAV

24.1.1. Tassa di sottoscrizione

La SICAV è, di norma, soggetta a una tassa annuale di sottoscrizione in Lussemburgo pari allo 0,05% degli attivi netti di ciascun Comparto.

Tale aliquota è tuttavia ridotta ad una percentuale annua dello 0,01% nel caso in cui un comparto o una classe di azioni di un comparto della SICAV siano riservati a investitori istituzionali.

Detta tassa è pagabile trimestralmente ed è calcolata il Giorno di Valutazione sul Valore Netto d'Inventario della categoria cui si riferisce.

Viene applicata un'esenzione dal pagamento della tassa di sottoscrizione nei seguenti casi:

- (a) Per il valore degli attivi rappresentati da azioni o quote detenute in altri Organismi di Investimento Collettivo ("**OIC**") nella misura in cui tali azioni o quote siano già soggette alla tassa di sottoscrizione prevista dalla legge modificata del 13 febbraio 2007 sui fondi di investimento specializzati ("**SIF**") o dalla Legge del 2010;
- (b) Per OIC, nonché per singoli comparti di OIC a comparti multipli:
 - i. i cui titoli siano riservati ad investitori istituzionali; e
 - ii. il cui obiettivo esclusivo sia costituito dall'investimento collettivo in strumenti del mercato monetario e dall'investimento in depositi presso istituti di credito; e
 - iii. la cui scadenza residua ponderata del portafoglio non superi 90 giorni; e
 - iv. che abbiano ottenuto la valutazione più alta possibile da un'agenzia di rating riconosciuta;
- (c) per OIC i cui titoli siano riservati a (i) enti pensionistici o IORP ("*Institutions for occupational retirement provision*"), ovvero ad analoghi veicoli di investimento, costituiti su iniziativa di uno o più dipendenti a beneficio degli stessi dipendenti e a (ii) società composte da uno o più dipendenti che investano in fondi da esse detenuti allo scopo di fornire ai propri dipendenti indennità di pensionamento; oppure
- (d) per OIC nonché per singoli comparti di OIC a comparti multipli il cui obiettivo principale sia costituito dall'investimento in istituti di microfinanza.
- (e) per OIC nonché per singoli comparti di OIC a comparti multipli (i) i cui titoli siano quotati o negoziati all'interno di almeno una borsa valori o altro mercato regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto ed aperto al pubblico e (ii) aventi il solo obiettivo di replicare la performance di uno o più indici.

Tutte le classi riservate a Investitori Istituzionali, come meglio dettagliato nell'Allegato I relativo ai singoli Comparti, dovrebbero beneficiare di un'aliquota ridotta della tassa di sottoscrizione.

Detta imposta è pagabile trimestralmente sulla base degli attivi netti della SICAV calcolati al termine del trimestre di riferimento.

24.1.2. Ritenuta d'acconto

Ai sensi della vigente normativa fiscale lussemburghese, non risulta applicabile alcuna ritenuta d'acconto su eventuali operazioni di distribuzione, riscatto o pagamento effettuate dalla SICAV nei confronti dei suoi Azionisti. Neppure risulta applicata una ritenuta sulla distribuzione, a questi ultimi, dei proventi della liquidazione.

24.1.3. Imposta sul reddito

La SICAV non è soggetta ad alcuna forma di tassazione lussemburghese sul reddito in Lussemburgo.

24.1.4. Imposta sul valore aggiunto

La SICAV è considerata, in Lussemburgo, quale soggetto tassabile ai fini dell'Imposta sul Valore Aggiunto ("IVA") senza alcun diritto alla detrazione dell'IVA a credito. L'esenzione IVA è applicabile, in Lussemburgo, relativamente ai servizi di gestione fondi. Gli altri servizi forniti dalla SICAV sono potenzialmente soggetti a IVA e richiedono la relativa registrazione in Lussemburgo, a seguito della quale la SICAV potrà adempiere ai propri obblighi di autotassazione ai fini IVA, considerata dovuta in Lussemburgo in relazione a servizi (o, in qualche misura, a prodotti) tassabili acquistati dall'estero.

Normalmente, non è prevista alcuna tassazione IVA, in Lussemburgo, sui pagamenti effettuati dalla SICAV a favore dei propri Azionisti se tali pagamenti sono legati alla sottoscrizione di Azioni e non costituiscono pertanto un corrispettivo ricevuto per la prestazione di un servizio tassabile.

24.1.5. Altre imposte

In Lussemburgo, non è dovuta alcuna imposta di bollo o di altro genere sull'emissione di Azioni da parte della SICAV a fronte di pagamento in contanti, ad eccezione di una tassa di registro fissa di Euro 75,00 all'atto di costituzione della SICAV o in sede di apporto di eventuali modifiche allo statuto della stessa.

La SICAV è esente dalla tassazione sul patrimonio.

Parte dei proventi del portafoglio della SICAV corrisposti sotto forma di dividendi e interessi può essere soggetta a ritenute alla fonte a tasso variabile imposte nel paese di origine. Poiché la SICAV stessa è esente dall'imposta sul reddito, l'eventuale ritenuta alla fonte non è accreditabile/rimborsabile in Lussemburgo. Non è certo se la SICAV stessa possa beneficiare del sistema di accordi sulla doppia tassazione vigente in Lussemburgo. La percorribilità di questa soluzione deve essere analizzata caso per caso. Sicuramente, giacché la SICAV possiede la struttura organizzativa di una società di investimento (diversamente da una semplice comproprietà di beni), è possibile che determinati accordi sulla doppia tassazione stipulati dal Lussemburgo siano direttamente applicabili alla SICAV.

24.2 Regime fiscale relativo agli Azionisti

Residenza fiscale degli Azionisti

Un Azionista non ottiene la residenza fiscale in Lussemburgo esclusivamente in base alla detenzione, al trasferimento, alla conversione o alla consegna di Azioni, né all'esecuzione, all'espletamento, all'attribuzione e/o all'osservanza dei diritti e degli obblighi derivanti da tali Azioni.

24.2.1 Imposta sul reddito

24.2.1.1. *Non residenti in Lussemburgo*

Gli Azionisti non residenti in Lussemburgo e che in tale Paese non hanno una sede stabile né un rappresentante permanente, cui possono essere attribuite le Azioni, non sono soggetti ad alcuna tassazione lussemburghese sul reddito e sulle plusvalenze rivenienti dalla vendita, cessione o riscatto di Azioni.

Gli Azionisti, persone giuridiche, non residenti in Lussemburgo e che in tale Paese hanno una sede stabile o un rappresentante permanente, cui possono essere attribuite le Azioni, sono tenuti ad includere nel proprio reddito imponibile in Lussemburgo eventuali proventi percepiti, nonché eventuali profitti realizzati dalla vendita, cessione o riscatto di azioni ai fini dell'accertamento fiscale lussemburghese. La medesima regola si applica alle persone fisiche operanti nell'ambito della gestione della propria attività professionale o commerciale, che hanno una sede stabile o un rappresentante permanente in Lussemburgo a cui possono essere attribuite le Azioni. L'ammontare degli utili tassabili è dato dalla differenza tra il prezzo di vendita, riacquisto o riscatto e il minore importo tra il valore di costo e il valore contabile delle azioni vendute, riacquistate o riscattate.

24.2.1.2. *Residenti in Lussemburgo*

Gli Azionisti residenti non sono soggetti all'imposta sul reddito in caso di rimborso del capitale sociale apportato alla SICAV.

24.2.1.2.1 *Residenti in Lussemburgo persone fisiche*

I dividendi e altri pagamenti derivanti dalle Azioni, percepiti dagli Azionisti persone fisiche residenti, operanti nell'ambito della gestione del proprio patrimonio privato o della propria attività professionale o commerciale, sono soggetti alla tassazione sul reddito in base all'ordinaria applicazione delle aliquote progressive.

Le plusvalenze realizzate sulla cessione di Azioni da parte di Azionisti persone fisiche residenti in Lussemburgo, operanti nell'ambito della gestione del proprio patrimonio privato, non sono soggette all'imposta sul reddito, a meno che tali plusvalenze si qualificano come utili speculativi oppure derivanti da una partecipazione rilevante. Le plusvalenze sono ritenute speculative e dunque sottoposte alla tassazione sul reddito in base ad aliquote ordinarie se le Azioni sono cedute in un arco di tempo inferiore ai 6 mesi successivo al loro acquisto o se la loro cessione è precedente all'acquisto. Una partecipazione è considerata rilevante in casi limitati, nello specifico se (i) l'Azionista, individualmente o congiuntamente al proprio coniuge/compagno e/o ai figli minorenni, abbia detenuto, in un momento qualsiasi nel corso dei 5 anni precedenti la realizzazione della plusvalenza, una partecipazione diretta o indiretta pari a oltre il 10% del capitale sociale della SICAV, oppure se (ii) il contribuente abbia ottenuto a titolo gratuito, entro i 5 anni precedenti la cessione, una partecipazione rilevante dall'alienante (o dagli alienanti in caso di cessioni successive a titolo gratuito, entro il medesimo quinquennio).

Le plusvalenze realizzate su una partecipazione rilevante in un arco di tempo superiore ai sei mesi dal loro acquisto sono soggette all'imposta sul reddito basata sul metodo del "mezzo tasso globale" (secondo il quale il tasso medio applicabile al reddito globale è calcolato in base all'aliquota progressiva e la metà di tale tasso medio è applicata alla plusvalenza realizzata sulla partecipazione rilevante). Con cessione si può intendere una vendita, una permuta, un conferimento o qualsiasi altro tipo di alienazione di Azioni.

Le plusvalenze realizzate sulla cessione di Azioni da parte di Azionisti persone fisiche residenti, operanti nell'ambito della gestione della propria attività professionale/commerciale, sono soggette alla tassazione sul reddito sulla base di aliquote ordinarie. L'importo degli utili tassabili è dato dalla differenza tra il prezzo di cessione delle Azioni e il loro minore valore di costo o contabile.

24.2.1.2.2 Residenti in Lussemburgo persone giuridiche

I residenti in Lussemburgo persone giuridiche titolari di Azioni sono tenuti a includere nel proprio reddito imponibile in Lussemburgo qualsiasi reddito percepito, nonché eventuali plusvalenze realizzate sul trasferimento, la cessione o il riscatto di Azioni. L'ammontare degli utili tassabili corrisponde alla differenza tra il prezzo di vendita o di riscatto e il minore importo tra il prezzo di sottoscrizione e il valore contabile delle Azioni vendute o riscattate.

24.2.1.2.2 Residenti in Lussemburgo persone giuridiche che beneficiano di regime fiscale derogatorio

Gli Azionisti residenti in Lussemburgo che beneficiano di un regime fiscale derogatorio (quali le norme applicabili agli OIC che soggiacciono alla Legge del 2010, ai fondi di investimento specializzati soggetti alla legge modificata del 13 febbraio 2007, e alle società di gestione di patrimoni familiari disciplinate dalla legge modificata dell'11 maggio 2007) sono considerati entità esenti in Lussemburgo e pertanto non sottoposti ad alcuna forma di tassazione sul reddito in tale Stato.

24.2.2. Imposta sul patrimonio

Un Azionista residente o non residente in Lussemburgo che abbia una sede stabile o un rappresentante permanente, cui possano essere attribuite le Azioni, è soggetto all'imposta lussemburghese patrimoniale su tali Azioni, tranne nei casi in cui il suddetto Azionista sia (i) una persona fisica residente o non residente, (ii) un OIC soggetto alla Legge del 2010, (iii) un fondo di investimento specializzato disciplinato dalla legge modificata del 13 febbraio 2007, o (iv) una società di gestione di patrimoni familiari disciplinata dalle legge modificata dell'11 maggio 2007. Le società di cartolarizzazione residenti in Lussemburgo disciplinate dalla legge modificata del 22 marzo 2004 sulla cartolarizzazione e le società residenti in Lussemburgo regolamentate dalla legge modificata del 15 giugno 2004 sui veicoli di *venture capital* dovrebbero includere il valore di mercato di tali Azioni nel calcolo dell'importo minimo della tassa patrimoniale dovuta ai sensi della legge modificata del 16 ottobre 1934 sulla tassazione del patrimonio.

24.2.3. Altre imposte

Ai sensi della normativa fiscale lussemburghese, laddove un Azionista persona fisica figura quale residente in Lussemburgo ai fini fiscali al momento del decesso, le Azioni dallo stesso possedute vengono ricomprese all'interno della sua base d'imposta per il calcolo della tassa di successione, tassa che, per contro, non viene applicata sul trasferimento delle Azioni alla morte dell'Azionista nei casi in cui il defunto non sia residente in Lussemburgo ai fini fiscali al momento del decesso.

Un'imposta lussemburghese sulle donazioni può essere esatta sulla donazione di Azioni se rientrante in un atto notarile o se registrata in Lussemburgo.

Si raccomanda alle parti interessate di raccogliere informazioni a riguardo e, ove necessario, di rivolgersi alla consulenza di un professionista in materia di disposizioni normative e regolamentari riguardanti l'acquisto, la detenzione e il riscatto delle Azioni.

SCAMBIO DELLE INFORMAZIONI – FATCA

La SICAV si adopererà per rispettare ogni imposizione normativa al fine di poter mantenere la propria classificazione di CIV in base all'IGA, e più in generale per evitare l'applicazione della ritenuta alla fonte ai sensi della normativa FATCA, ma non vi può essere, tuttavia, garanzia che tali obblighi verranno rispettati. Se la SICAV venisse assoggettata alla ritenuta alla fonte in base dei dettami FATCA, il valore delle Azioni detenute dagli Azionisti potrebbe incorrere in perdite sostanziali. L'impossibilità per la SICAV di ottenere le informazioni necessarie da parte dei propri Azionisti nonché di trasmetterle alle autorità fiscali lussemburghesi ("AFL") potrebbe determinare l'imposizione della ritenuta del 30% sui pagamenti di redditi di fonte USA e sui proventi derivanti dalla vendita di proprietà o di altri beni che possa generare interessi o dividendi di origine statunitense.

Inoltre, resta in capo alla SICAV l'obbligo di ottenere e verificare, con regolarità, le informazioni riguardanti tutti gli Azionisti. Su richiesta della stessa, ognuno di essi è tenuto a fornire determinate informazioni, tra cui, come nel caso di Entità Estere Non Finanziarie (*Non-Financial Foreign Entity* o "NFFE"), in base all'accezione riportata nell'IGA, quelle riguardanti la titolarità USA diretta o indiretta, superiore ad una certa soglia di proprietà, di tali NFFE, unitamente alle prove documentali richieste a supporto. Analogamente, ciascun Azionista dovrà acconsentire a trasmettere proattivamente al Fondo, entro un periodo massimo di 30 giorni, qualsiasi informazione che possa influire sulla propria classificazione, come ad esempio, un nuovo indirizzo postale o di residenza.

È possibile che i dettami del FATCA e dell'IGA impongano alla SICAV l'obbligo di divulgare il nome, l'indirizzo e il codice fiscale (se disponibile) dell'Azionista nonché informazioni sui relativi estratti conti, introiti e ricavi lordi (a titolo esemplificativo e non esaustivo) alle AFL in base a quanto imposto dall'IGA. Tali informazioni verranno successivamente inoltrate dalle AFL al fisco statunitense.

La SICAV è inoltre responsabile del trattamento dei dati personali. Ciascun Azionista ha diritto di accedere ai dati comunicati alle autorità fiscali lussemburghesi e di rettificarli (ove necessario). Ogni informazione ottenuta dalla SICAV deve essere trattata in ottemperanza alla legge lussemburghese del 2 agosto 2002 e s.m.i. sulla tutela degli individui in materia di trattamento dei dati personali.

Agli Azionisti che non dovessero soddisfare le richieste di documentazione avanzate dalla SICAV potrà essere attribuito il pagamento di eventuali tasse applicate a quest'ultima a causa della mancata comunicazione delle informazioni da parte degli stessi ed è facoltà della SICAV, a sua esclusiva discrezione, provvedere al riscatto delle azioni di tale Azionista, in particolare se esso non rientra tra gli Investitori Idonei FATCA.

Si ricorda agli Azionisti che investono attraverso intermediari di verificare se e come questi ultimi si adegueranno al regime fiscale e agli obblighi di segnalazione statunitensi.

Si consiglia agli Azionisti di rivolgersi ad un consulente fiscale USA o, in alternativa, di richiedere un parere professionale circa le disposizioni di cui sopra.

SCAMBIO DELLE INFORMAZIONI – COMMON REPORTING STANDARD

La SICAV si adopererà per rispettare ogni imposizione normativa al fine di poter mantenere la propria classificazione di ECIV in base alla Legge sui CRS, ma non vi può essere, tuttavia, garanzia che detti obblighi verranno rispettati. In tale contesto, a decorrere dal 30 giugno 2017 e ferme restando le altre disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati previste dai documenti della SICAV, quest'ultima sarà tenuta a comunicare, annualmente, alle AFL i dati personali e finanziari

connessi, tra l'altro, all'identificazione di, nonché alle partecipazioni detenute e ai pagamenti effettuati da, (i) determinati Azionisti secondo la legge sui CRS (*"Reportable Persons"* o "Persone oggetto di comunicazione") e da (ii) Persone che esercitano il controllo (*"Controlling Persons"*) su alcune entità non finanziarie (*"Non Financial Entities"* o "NFE"), che sono a loro volta Persone oggetto di comunicazione. Tali informazioni, come ampiamente illustrato nell'Allegato I della Legge sui CRS (le "Informazioni"), includono i dati personali relativi alle Persone oggetto di comunicazione.

Per la SICAV sarà possibile adempiere ai propri obblighi di comunicazione ai sensi della Legge sui CRS solo se tutti gli Azionisti provvederanno a fornire le Informazioni, unitamente alle prove documentali richieste a supporto delle stesse. Si informano, a tale proposito, gli Azionisti che la SICAV tratterà le Informazioni ai fini prescritti dalla Legge sui CRS. Questi ultimi si impegnano a informare le eventuali rispettive persone che esercitano il controllo circa il trattamento dei loro dati da parte della SICAV.

Si rende altresì noto agli Azionisti che le Informazioni relative alle Persone oggetto di comunicazione, nell'accezione intesa dalla Legge sui CRS, saranno divulgate annualmente alle AFL secondo gli scopi definiti da tale legge. I dati personali potranno essere trasmessi dalle AFL alle autorità fiscali estere.

Nello specifico, si informano le Persone oggetto di comunicazione che talune operazioni da esse espletate saranno loro comunicate attraverso il rilascio di dichiarazioni e che una parte di tali informazioni sarà oggetto della segnalazione annuale indirizzata alle AFL.

Analogamente, gli Azionisti si impegnano ad informare la SICAV entro trenta (30) giorni dalla ricezione di dette dichiarazioni circa l'eventuale inesattezza dei dati personali in esse riportati.

Inoltre si impegnano ad informare immediatamente la SICAV, fornendole tutte le prove documentali del caso, in merito ad eventuali modifiche apportate successivamente alle Informazioni già inoltrate.

Gli Azionisti che non dovessero soddisfare le richieste di dati o documenti avanzate dalla SICAV potranno essere ritenuti responsabili di eventuali sanzioni imposte alla SICAV e dovute alla mancata trasmissione delle Informazioni da parte degli stessi oppure sottoposti alla divulgazione delle Informazioni alle AFL a cura della SICAV.

A tale riguardo, le informazioni rilevanti richieste attraverso il Modulo CRS contenuto all'interno dell'Allegato 1 devono essere fornite in ottemperanza alla normativa sopra menzionata. Più specificamente, il Modulo CRS – Persone Fisiche deve essere compilato dai potenziali azionisti che investono come individui, ossia persone fisiche, mentre il Modulo CRS – Entità deve essere compilato dai potenziali azionisti che investono attraverso un'entità o un dispositivo giuridico.

Per eventuali quesiti circa la classificazione di appartenenza ai sensi della Legge sui CRS, si raccomanda di rivolgersi ad un consulente fiscale.

25. ONERI E COSTI

La SICAV sosterrà le proprie spese di costituzione, ivi compresi i costi di stesura e stampa del prospetto, le spese notarili, i costi di registrazione presso le autorità amministrative e borsistiche e ogni altro costo relativo alla costituzione e al lancio della SICAV.

Le spese di costituzione vengono ammortizzate nei primi cinque anni di esercizio.

Nel caso in cui venga creato un nuovo Comparto in futuro, esso sosterrà unicamente le spese relative alla propria creazione, le quali verranno poi ammortizzate in un periodo di 5 anni, a partire dalla data del lancio di detto Comparto.

I costi e gli oneri che non sono attribuibili a un Comparto in particolare verranno imputati ai diversi comparti proporzionalmente alle loro rispettive attività nette.

La SICAV si fa carico di tutti i costi operativi illustrati nel Capitolo 18 «Valore Netto di Inventario», paragrafo II 4.

Per la prestazione dei rispettivi servizi, le commissioni addebitate alla SICAV (i) dal Depositario e Agente Domiciliatario, e (ii) dalla Società di Gestione, che ricopre il ruolo anche di Agente Amministrativo, ammontano a una percentuale massima annua dello 0,155% sulla media del valore patrimoniale netto del Comparto in questione. Tali commissioni sono calcolate trimestralmente in base alla media del patrimonio netto del Comparto registrato nel trimestre di riferimento. Se l'importo tale delle commissioni addebitate ai Comparti sulla base della suddetta percentuale massima risultasse inferiore a EUR 30.000,00 per Comparto e per anno, il Depositario e Agente Domiciliatario, nonché la Società di Gestione, avranno diritto a percepire una commissione minima annua di EUR 30.000,00 per Comparto.

L'ammontare commissionale totale verrà suddiviso tra il Depositario, l'Agente Domiciliatario, la Società di Gestione ed eventuali sub-appaltatori del Depositario, dell'Agente Domiciliatario o della Società di Gestione, in base ad accordi stipulati, di volta in volta, tra le parti.

Oltre alle commissioni sopra indicate, alla Società di Gestione e al Depositario spettano eventuali altre commissioni per lo svolgimento di particolari servizi e transazioni, come di volta in volta concordato tra la SICAV e la Società di Gestione / il Depositario (le "Altre Commissioni"), in base a quanto riportato nelle rispettive convenzioni. Le Altre Commissioni includono, per esempio, spese di costituzione, tasse per l'iscrizione a listino, nonché spese legate all'allestimento delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e delle Assemblee degli Azionisti, alla predisposizione dei bilanci, al calcolo straordinario del valore netto di inventario, alla preparazione del KID, all'attuazione del meccanismo di swing pricing, ecc.

La Società di Gestione e il Depositario hanno altresì diritto al rimborso da parte della SICAV per le spese vive da essi ragionevolmente e debitamente sostenute nell'espletamento delle proprie rispettive funzioni e per gli addebiti da parte di eventuali corrispondenti.

26. ASSEMBLEA GENERALE DEGLI AZIONISTI

L'Assemblea Generale degli Azionisti si svolge ogni anno presso la sede legale della SICAV, o presso qualsiasi altro indirizzo in Lussemburgo che sarà indicato nell'avviso di convocazione.

L'Assemblea Generale Annuale si tiene nel luogo e nel giorno ed orario stabiliti dal Consiglio di Amministrazione e riportati nell'avviso di convocazione stesso entro 4 mesi dal termine dell'esercizio fiscale.

Le convocazioni di tutte le Assemblee Generali vengono inviate per posta raccomandata a tutti gli Azionisti che figurano nel Registro degli Azionisti al loro indirizzo indicato nel registro stesso oppure per e-mail agli Azionisti che abbiano accettato di riceverle tramite tale mezzo di comunicazione almeno 8 giorni prima dell'Assemblea Generale.

Le convocazioni dovranno indicare l'ora e il luogo in cui si terrà l'Assemblea Generale nonché le condizioni di ammissione, l'ordine del giorno e i requisiti legali di quorum e maggioranza in base alla normativa lussemburghese.

Qualsiasi modifica statutaria che determini un mutamento dei diritti di un Comparto deve essere approvata tramite delibera dell'Assemblea Generale degli Azionisti del Comparto interessato.

27. SCIoglimento - FUSIONE

27.1. Scioglimento di Classi della SICAV

La SICAV può essere sciolta mediante delibera dell'Assemblea Generale, responsabile, come previsto dalla legge, di deliberare in merito a eventuali modifiche statutarie.

Qualsiasi eventuale delibera di scioglimento della SICAV verrà pubblicata sul *Mémorial*.

Dal momento in cui la decisione di sciogliere la SICAV viene deliberata, l'emissione, il riscatto e la conversione delle Azioni di ogni Comparto interessato saranno vietati sotto pena di nullità.

Se il capitale sociale è inferiore ai due terzi del capitale minimo previsto dalla legge, si terrà un'Assemblea Generale su convocazione del Consiglio di Amministrazione, che presenterà la questione dello scioglimento della SICAV. L'Assemblea delibererà senza condizioni di quorum di presenza e deciderà a maggioranza semplice delle Azioni rappresentate. Se il capitale sociale della SICAV è inferiore a un quarto del capitale minimo, gli amministratori devono sottoporre la questione dello scioglimento della SICAV all'Assemblea Generale che delibererà senza condizioni di quorum di presenza; lo scioglimento potrà essere pronunciato dagli Azionisti che detengono un quarto delle Azioni rappresentate in Assemblea.

L'assemblea generale deve essere convocata in modo tale da svolgersi entro quaranta giorni dalla data in cui si è accertata una diminuzione dell'attivo netto rispettivamente al di sotto dei due terzi o di un quarto del capitale minimo.

In caso di scioglimento della SICAV, la liquidazione sarà eseguita da uno o più liquidatori, che possono essere persone fisiche o giuridiche, nominati dall'Assemblea Generale degli Azionisti. Quest'ultima ne determinerà i poteri e i compensi.

La liquidazione sarà effettuata in conformità alla Legge del 2010, la quale specifica la ripartizione tra gli Azionisti dei proventi netti della liquidazione, detratte le spese di liquidazione: tali proventi saranno distribuiti agli Azionisti proporzionalmente ai loro rispettivi diritti.

Al termine della liquidazione, le somme non reclamate dagli Azionisti saranno versate presso la *Caisse de Consignations*, che le terrà a loro disposizione per l'arco di tempo previsto dalla legge. Alla fine di tale periodo, l'eventuale saldo spetterà allo Stato Lussemburghese.

27.2. Scioglimento di comparti e di classi di azioni

L'Assemblea Generale degli Azionisti di un Comparto, in grado di deliberare nelle condizioni di quorum e di voto analoghe a quelle in materia di modifiche statutarie, può decidere l'annullamento delle Azioni di tale Comparto e rimborsare agli Azionisti del Comparto in questione il valore delle loro Azioni.

Nel caso in cui gli attivi netti di un Comparto scendessero al di sotto dell'equivalente di EUR 10.000.000 o se si verificasse un cambiamento nella situazione economica o politica relativa al Comparto interessato che giustifichi la liquidazione, il Consiglio di Amministrazione potrà decidere il riscatto forzato delle Azioni rimanenti del Comparto senza la necessaria approvazione degli Azionisti. Analogamente, esso potrà deliberare in merito alla liquidazione di una qualsivoglia classe di Azioni non reputasse più valida.

I detentori di Azioni nominative riceveranno notifica tramite posta della delibera di liquidazione e saranno informati sulle ragioni e sullo sviluppo delle operazioni di liquidazione. Tranne nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione decidesse diversamente nell'interesse degli Azionisti o allo scopo di mantenere un trattamento paritario nei loro confronti, gli Azionisti del Comparto o della classe in questione possono continuare a richiedere il riscatto o la conversione delle proprie Azioni senza costi aggiuntivi, pur restando inteso che il prezzo del riscatto o della conversione includerà le spese di liquidazione.

Al termine della liquidazione del Comparto o della classe, gli importi non reclamati dagli Azionisti presso il Depositario saranno depositati presso la *Caisse de Consignations*, che li terrà a loro disposizione per l'arco di tempo previsto dalla legge. Decorso tale periodo, l'eventuale saldo spetterà allo Stato lussemburghese.

27.3. Fusioni di Comparti e Classi di Azioni

Fusioni deliberate dal Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la fusione (nell'accezione prevista dalla Legge del 2010) della SICAV o di uno dei suoi comparti in qualità di OICVM o di Comparto incorporante od incorporato in base alle condizioni e alle procedure stabilite dalla suddetta Legge, in particolare in relazione al progetto di fusione e alle informazioni da trasmettersi agli investitori, come di seguito esplicitato:

A) Fusione della SICAV

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la fusione della SICAV in qualità di OICVM incorporante od incorporato, con:

un altro Organismo di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari lussemburghese o estero (il «**Nuovo OICVM**»); oppure

un Comparto dello stesso;

e, ove opportuno, ridefinire le Azioni della SICAV quali Azioni del Nuovo OICVM, o del relativo Comparto se del caso.

Nel caso in cui la SICAV sia l'OICVM incorporante (nell'accezione prevista dalla Legge del 2010), spetta unicamente al Consiglio di Amministrazione deliberare in merito alla fusione e alla relativa data di decorrenza della stessa.

Qualora la SICAV fosse l'OICVM incorporato (nell'accezione prevista dalla Legge del 2010), e in tal caso cessasse di esistere, l'Assemblea Generale degli Azionisti sarà tenuta ad approvare l'operazione e a decidere la data di decorrenza di tale fusione mediante delibera assunta senza condizioni di quorum e a maggioranza semplice di voti validamente espressi.

B) Fusione di Comparti

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la fusione (nell'accezione prevista dalla Legge del 2010) di qualsiasi Comparto, in qualità di Comparto incorporante od incorporato, con:

- un altro Comparto della SICAV, esistente o nuovo, oppure con un altro Comparto di un Nuovo OICVM (il «**Nuovo Comparto**»); oppure
- un Nuovo OICVM;
- e, ove opportuno, ridefinire le Azioni del Comparto quali Azioni del Nuovo OICVM, o del Nuovo Comparto, se del caso.

Fusioni deliberate dagli azionisti

In deroga ai poteri conferiti al Consiglio di Amministrazione di cui al precedente paragrafo, l'Assemblea Generale degli Azionisti ha la facoltà di decidere in merito alla fusione (nell'accezione prevista dalla Legge del 2010) della SICAV o di uno dei suoi comparti, in qualità di OICVM o di Comparto incorporante od incorporato, in base alle condizioni e alle procedure stabilite dalla Legge del 2010, in particolare in relazione al progetto di fusione e alle informazioni da trasmettersi agli Azionisti, come di seguito esplicitato:

A) Fusione della SICAV

L'Assemblea Generale degli Azionisti può deliberare la fusione della SICAV, in qualità di OICVM incorporante od incorporato, con:

- un Nuovo OICVM; oppure
- un Comparto dello stesso.

La decisione sarà adottata dall'Assemblea Generale degli Azionisti, per la quale non è richiesta alcuna condizione di quorum e che deciderà in merito a tale fusione e alla relativa data di decorrenza mediante delibera assunta con maggioranza semplice dei voti validamente espressi.

B) Fusione di Comparti

L'Assemblea Generale di un Comparto della SICAV può altresì deliberare una fusione (nell'accezione prevista dalla Legge del 2010) di un proprio Comparto, in qualità di Comparto incorporante od incorporato, con:

- qualsiasi Nuovo OICVM; oppure
- un Nuovo Comparto

mediante delibera assunta senza condizioni di quorum e a maggioranza semplice di voti validamente espressi.

Gli Azionisti hanno, in ogni caso, il diritto di richiedere, senza incorrere in alcuna spesa aggiuntiva oltre a quella addebitata dalla SICAV o dal Comparto per la copertura dei costi di disinvestimento, il rimborso o il riscatto delle proprie Azioni, nel rispetto delle disposizioni previste dalla Legge.

28. INFORMAZIONI PER GLI AZIONISTI

28.1 Pubblicazione del valore netto di inventario

Il valore netto d'inventario di ciascun Comparto, il valore netto di inventario per azione di ogni Comparto nonché, in caso di pluralità di classi interne a un Comparto, il valore netto di inventario per azione di ciascuna classe di azioni ivi detenuta, saranno resi pubblici a ogni Giorno di Valutazione presso la sede legale della SICAV.

Inoltre, su decisione del Consiglio di Amministrazione, lo stesso potrà essere pubblicato su uno o più giornali.

28.2 Comunicazioni finanziarie

Le comunicazioni finanziarie saranno pubblicate, su decisione del Consiglio di Amministrazione, nei Paesi in cui la SICAV è commercializzata.

28.3 Anno finanziario e relazioni per gli Azionisti

L'anno finanziario inizia il primo giorno di gennaio e termina l'ultimo giorno di dicembre.

Nei quattro mesi successivi al termine dell'anno finanziario, la SICAV pubblica annualmente un resoconto dettagliato della propria attività e della gestione dei propri beni, inclusi il bilancio e il conto profitti e perdite consolidati espressi in Euro, la composizione particolareggiata degli attivi di ciascun Comparto e la relazione del revisore dei conti.

Inoltre, nei due mesi che seguono la fine del semestre preso in considerazione, la SICAV pubblica una relazione semestrale, non sottoposta a revisione, riguardante la composizione del portafoglio, i movimenti in portafoglio del periodo in questione, il numero di Azioni in circolazione e il numero di Azioni emesse e riscattate a partire dall'ultima pubblicazione.

I rendiconti annuali certificati dalla Società di revisione e le relazioni semestrali saranno messi a disposizione degli investitori presso gli sportelli del Depositario, così come presso la sede legale della SICAV.

La SICAV può decidere la pubblicazione di relazioni semestrali.

28.4 Società di revisione

La revisione dei conti della SICAV e dei rendiconti annuali è affidata a PriceWaterhouseCoopers S.à.r.l., 2 rue Gerhard Mercator B.P. 1443 L-1014 Lussemburgo, Gran Ducato di Lussemburgo.

28.5 Documenti a disposizione del pubblico

Lo Statuto, il Prospetto, i KID e i rendiconti finanziari della SICAV, nonché i contratti con la Società di Gestione, i Gestori degli Investimenti, i Distributori e Intestatari, il Rappresentante e Agente per i Pagamenti in Svizzera e con il Depositario e l'Amministrazione Centrale, e le procedure relative alla gestione dei reclami e all'esercizio di voto, sono tenuti a disposizione del pubblico presso la sede legale della SICAV. Gli investitori interessati potranno ricevere copia gratuita di tali documenti, che sono ugualmente resi disponibili online sul sito internet www.basesicav.lu conformemente alla circolare 11/508 della CSSF.

Per quanto concerne la policy di «best execution», essa è a disposizione degli Azionisti presso la sede legale della SICAV, conformemente al regolamento 10-4 e alla circolare 11/508 della CSSF.

28.6 Informazioni per gli investitori

La SICAV evidenzia che ciascun investitore può esercitare pienamente i propri diritti nei confronti della stessa, come ad esempio quello di partecipare alle assemblee generali degli Azionisti, purché sia iscritto personalmente e a nome proprio nel registro degli Azionisti della SICAV. Nel caso in cui un investitore investa nella SICAV attraverso un intermediario che agisca a nome proprio ma per conto dell'investitore, potrebbe non essere sempre possibile per quest'ultimo esercitare i propri diritti direttamente nei confronti della SICAV quale il diritto di partecipare all'assemblea generale degli azionisti o di ricevere un indennizzo* in caso di errori del calcolo del valore netto di inventario e/o non conformità con i limiti di investimento o altri errori a livello della SICAV. Si raccomanda agli investitori di informarsi circa i propri diritti i quali potrebbero essere negativamente impattati.

Si fa osservare altresì come gli Azionisti possano esercitare i propri diritti nei confronti della SICAV ma non vantino alcun diritto contrattuale direttamente nei confronti dei fornitori di servizi che la SICAV dovesse nominare di volta in volta.

28.7 Regole FINRA 5130 e 5131

La SICAV può sottoscrivere classi di azioni di fondi target idonei a partecipare a offerte di titoli azionari di nuova emissione (“**IPO statunitensi**”) oppure parteciparvi in forma diretta. La *Financial Industry Regulatory Authority* (“**FINRA**”), ai sensi delle regole FINRA 5130 e 5131 (le “**Regole**”), ha stabilito alcuni divieti in merito all'idoneità di determinati soggetti a partecipare a IPO statunitensi, laddove il titolare effettivo o i titolari effettivi di tali conti siano professionisti del settore dei servizi finanziari (ivi inclusi, tra gli altri, titolari o impiegati di società o gestori degli investimenti che siano membri della FINRA) (c.d. “**Restricted Person**”) oppure funzionari o amministratori di società statunitensi o non statunitensi che potrebbero intrattenere relazioni d'affari con una azienda membro della FINRA (c.d. “**Covered Person**”). Ne consegue che gli investitori qualificati come “**Restricted Person**” o “**Covered Person**” in base a quanto stabilito dalle Regole non risultano idonei per effettuare investimenti nella SICAV. In caso di dubbio circa lo *status* ricoperto, si consiglia all'investitore di rivolgersi ad un consulente legale.

* Applicabile dal 1 gennaio 2025.

29. DIVULGAZIONE DELL'IDENTITÀ

In base a disposizioni normative o regolamentari o emanate dalle autorità governative, ovvero laddove sia nel migliore interesse della SICAV, è possibile che a quest'ultima, nonché alla Società di Gestione o al Depositario, sia richiesto di divulgare informazioni relative all'identità degli Azionisti.

Ai sensi della legge lussemburghese, la SICAV è tenuta a (i) ottenere e conservare informazioni accurate ad aggiornate (es. nome e cognome, nazionalità, data e luogo di nascita, indirizzo e paese di residenza, numero identificativo nazionale, natura ed entità della partecipazione nella Società) circa i propri titolari effettivi (secondo la definizione stabilita dalla legge lussemburghese del 12 novembre 2004 sulla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, e successive modifiche (la **Legge Antiriciclaggio**)), nonché i relativi documenti giustificativi, e (ii) depositare tali informazioni e documenti giustificativi presso il Registro dei titolari effettivi del Lussemburgo (il **REBECO**) ai sensi della legge lussemburghese del 13 gennaio 2019, che ha istituito l'introduzione di un Registro dei titolari effettivi (la **Legge REBECO 2019**).

Si segnala agli Azionisti che le informazioni contenute nel REBECO (ad eccezione del numero identificativo nazionale e dell'indirizzo del titolare effettivo) sono accessibili al pubblico dal 1° settembre 2019, a meno che non sia richiesta e concessa l'applicazione di una deroga per limitarne l'accesso. Le autorità locali e i professionisti lussemburghesi (secondo quanto definito dalla Legge Antiriciclaggio) possono richiedere alla SICAV l'accesso alle informazioni riguardanti i suoi titolari effettivi (e i suoi proprietari legali). Gli investitori, i loro azionisti diretti o indiretti in qualità di persone fisiche, la persona fisica o le persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano la SICAV, la persona fisica o le persone fisiche per conto delle quali possono agire gli investitori, possono rientrare nella categoria di "titolare effettivo". La titolarità effettiva può evolvere o modificarsi di volta in volta in base a circostanze fattuali o giuridiche. I titolari effettivi sono legalmente tenuti a fornire alla SICAV tutte le informazioni che li riguardano come sopra specificato. La mancata osservanza di tale obbligo di legge può esporli a sanzioni penali.

Ogni Azionista, mediante la sottoscrizione di azioni, accetta e acconsente che la SICAV e suoi eventuali fornitori di servizi non possano essere ritenuti responsabili circa l'eventuale divulgazione di informazioni riguardanti un titolare effettivo effettuata in buona fede in ottemperanza alle disposizioni di legge lussemburghesi.

Ogni Azionista, mediante la sottoscrizione di azioni, accetta e acconsente di rilasciare dichiarazioni e garanzie circa la propria disponibilità a fornire prontamente ogni informazione, documentazione e giustificativo che la SICAV possa richiedere per soddisfare i suoi obblighi ai sensi della normativa vigente, ed in particolare della Legge REBECO 2019.

Ai fini di quanto sopra e ai sensi della Legge Antiriciclaggio, con il termine "titolare effettivo" si intende, nella attuale versione del presente Prospetto, la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono e controllano l'entità giuridica oppure la persona fisica o le persone fisiche per conto delle quali viene condotta una operazione o una attività. Il concetto di titolare effettivo comprende le seguenti categorie di base:

(a) nel caso di Società:

- (i) la persona fisica che, in ultima istanza, possieda o controlli una entità giuridica mediante la proprietà, diretta o indiretta, di una percentuale sufficiente di azioni, diritti di voto o partecipazioni in detta entità, anche tramite azioni al portatore, oppure mediante il controllo esercitato con altri mezzi, purché non si tratti di una società quotata su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformi alla normativa

dell'Unione Europea o a standard internazionali equivalenti che assicurino un'adeguata trasparenza sulle informazioni relative agli assetti proprietari.

Costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una percentuale di azioni pari al 25% più uno o altra partecipazione superiore al 25% del capitale di un cliente, detenuta da una persona fisica. Costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di azioni pari al 25% più uno o altra partecipazione superiore al 25% del capitale di un cliente, detenuta da una società, controllata da una o più persone fisiche, oppure detenuta da più società, controllate dalla stessa persona fisica o dalle stesse persone fisiche;

- (ii) se, dopo aver esperito tutti i mezzi possibili e in assenza di motivi di sospetto, non viene individuata alcuna persona secondo i criteri di cui al punto (i) o, in caso di dubbio circa il fatto che la persona o le persone individuate sia o siano i titolari effettivi, la persona fisica o le persone fisiche che occupano una posizione dirigenziale di alto livello;
- (b) nel caso di fiduciarie e trust:
- (i) il settlor (o disponente);
 - (ii) il fiduciario o il trustee;
 - (iii) il protector (o guardiano), ove esistente;
 - (iv) i beneficiari o, qualora le persone fisiche che beneficiano dell'istituto giuridico o dell'entità giuridica non fossero ancora state determinate, la categoria di soggetti nel cui interesse principale è istituito o agisce l'istituto giuridico o l'entità giuridica;
 - (v) qualsiasi altra persona fisica che eserciti, in ultima istanza, il controllo sulla fiduciaria o sul trust mediante proprietà diretta o indiretta o mediante altri mezzi;
- (c) nel caso di entità giuridiche quali le fondazioni e di istituti giuridici simili al trust, qualsiasi persona fisica che detenga posizioni equivalenti o simili a quelle specificate alla precedente lettera (b).

30. ALLEGATO I – COMPARTI

1. BASE INVESTMENTS SICAV – BONDS VALUE

Obiettivo

L'obiettivo di gestione del Comparto è di generare rendimenti reali positivi a favore degli Azionisti, con un orizzonte temporale di tre anni, , investendo principalmente in valori mobiliari a reddito fisso.

Il Comparto è gestito attivamente senza replica dell'Indice, il che significa che il Gestore degli investimenti ha piena discrezionalità sulla composizione del portafoglio del Comparto. Pertanto, la composizione delle posizioni in portafoglio non è vincolata dalla composizione dell'Indice e la differenza tra la composizione del portafoglio del Comparto e dell'Indice può essere significativa.

Il Comparto utilizza i benchmark al solo scopo di confronto.

Politica

Il Comparto investirà a concorrenza di almeno il 51% del suo attivo netto totale, in ogni tipo di valore mobiliare a reddito fisso (obbligazioni a tasso fisso o variabile, obbligazioni convertibili o cum warrant, GDR (*Global Depository Receipts*) oppure qualsiasi altro tipo di valore mobiliare a reddito fisso) valutato almeno di categoria BBB- da Standard & Poor's o con un *rating* equivalente assegnato da Moody's o Fitch o mediante un sistema di valutazione interno approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Il Comparto investe in valori mobiliari a reddito fisso valutati almeno di categoria BBB- da una delle tre principali agenzie di rating (Standard & Poor's Moody's o Fitch) o mediante un sistema di valutazione interno approvato dal Consiglio di Amministrazione. Qualora le stesse emettessero rating differenti, si terrà in considerazione il rating più elevato. Il Comparto non investirà oltre il 20% dell'attivo netto totale in obbligazioni non-investment grade, aventi un rating medio pari a B.

Il Consiglio di Amministrazione (o un suo delegato) può approvare l'investimento in strumenti senza rating o con rating assegnato da altre agenzie fino a un massimo del 15% dell'attivo totale del Comparto. Per quanto riguarda gli strumenti privi di rating, il Gestore degli Investimenti si avvale di una policy di rating interna e la valutazione assegnata da quest'ultimo viene poi sottoposta all'esame della Società di Gestione.

In caso di emissioni sprovviste di rating, che non sono subordinate (quindi obbligazioni senior), il rating dell'emissione sarà considerato pari al rating dell'emittente.

L'investimento in obbligazioni convertibili o cum warrant non può superare il 25% dell'attivo netto totale del Comparto.

L'investimento in quote o azioni di altri OICVM o OIC non supererà il 10% dell'attivo netto totale del Comparto.

Il Comparto non investirà in titoli in sofferenza o in default. In presenza di un declassamento del rating, il Comparto potrà mantenere nel portafoglio titoli in sofferenza (con rating CC o inferiore) o in default fino al 5% dell'attivo netto totale. Detti valori mobiliari verranno poi ceduti il prima possibile nel migliore interesse degli Azionisti.

Il Comparto può ottenere un'esposizione indiretta alle materie prime fino a una percentuale massima del 10% del proprio attivo investendo in altri strumenti idonei, ivi inclusi gli ETN (*Exchange traded notes*), che si qualificano come valori mobiliari ai sensi dell'articolo 41 della Legge del 2010. Gli ETN sono certificati *Delta one* che replicano la performance di un sottostante, il quale può essere una materia prima oppure un future o un indice su materie prime.

Il Comparto non investirà oltre il 10% dell'attivo netto totale in obbligazioni *contingent convertible* ("CoCo bond").

È previsto il ricorso a strumenti derivati finanziari, per finalità di investimento e/o di efficace gestione del portafoglio e/o di copertura. Tali strumenti includono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, future, opzioni, swap, contratti a termine, warrant, contratti a termine in divisa e altri derivati valutari e azionari, e possono essere utilizzati, tra l'altro, anche allo scopo di gestire l'esposizione di mercato e il posizionamento della valuta oltre che per incrementare il rendimento qualora il Gestore degli Investimenti ritenesse che l'investimento in strumenti derivati finanziari sia di supporto al Comparto per il raggiungimento dei propri obiettivi di investimento

Il Comparto non effettuerà alcun investimento nelle cartolarizzazioni descritte nel Regolamento Cartolarizzazioni.

Quest'ultimo può altresì detenere liquidità (i.e. depositi bancari a vista, come cash in conti correnti presso una banca accessibile in qualsiasi momento) a titolo accessorio fino a un massimo del 20% del proprio attivo netto totale.

Se il Gestore degli investimenti lo ritiene nel migliore interesse degli Azionisti, su base temporanea e a fini difensivi, il Comparto potrà anche detenere fino al 100% del proprio attivo netto totale in liquidità, depositi, OICR del mercato monetario e strumenti del mercato monetario.

Le classi azionarie "*hedged*" (coperte) sono quelle classi di azioni alle quali viene applicata una strategia di copertura volta al contenimento del rischio valutario conformemente all'orientamento dell'ESMA sulle classi azionarie di OICVM (ESMA34-43-296).

Il valore netto d'inventario del Comparto è espresso in Euro.

Classi

EUR

USD (viene effettuata una copertura dei rischi di cambio in relazione all'Euro)

CHF (viene effettuata una copertura dei rischi di cambio in relazione all'Euro)

EUR - I riservata a investitori istituzionali come indicato nel Capitolo 17 "Azioni"

CHF - I riservata a investitori istituzionali come indicato nel Capitolo 17 "Azioni"

(viene effettuata una copertura dei rischi di cambio in relazione all'Euro)

USD – I riservata a investitori istituzionali come indicato nel Capitolo 17 "Azioni"

(viene effettuata una copertura dei rischi di cambio in relazione all'Euro)

EUR – L (negoziata in un MTF) accessibile a ogni tipo di investitore, compresi gli Investitori al dettaglio che acquistano e vendono Azioni attraverso il Mercato ATFund di Borsa Italiana S.p.A.

EUR -SR

USD – SR (viene effettuata una copertura dei rischi di cambio in relazione all'Euro)

CHF –SR (viene effettuata una copertura dei rischi di cambio in relazione all'Euro)

Destinazione degli utili e delle perdite

Per le Classi EUR – I, CHF – I, e USD – I: a capitalizzazione.

Per le Classi EUR –SR, USD – SR e CHF –SR: a capitalizzazione.

Per le altre Classi: a distribuzione

Periodo iniziale di sottoscrizione

Classe EUR: dal 10 all'11 luglio 2001

Classe USD: dal 25 febbraio 2013 all'1 marzo 2013

Classe CHF: dal 25 febbraio 2013 all'1 marzo 2013

Classe EUR – I riservata a investitori istituzionali: dal 18 al 29 settembre 2017

Classe CHF – I riservata a investitori istituzionali: dal 18 al 29 settembre 2017

Classe USD – I riservata a investitori istituzionali: dal 23 ottobre 2017 al 3 novembre 2017

Classe EUR – L: istituita il 19 gennaio 2017

Classe EUR – SR: alla prima sottoscrizione

Classe USD – SR: alla prima sottoscrizione

Classe CHF – SR: alla prima sottoscrizione

Prezzo iniziale di sottoscrizione per Azione

Classe EUR: EUR 100

Classe USD: USD 100

Classe CHF: CHF 100

Classe EUR – I riservata a investitori istituzionali: EUR 100

Classe CHF – I riservata a investitori istituzionali: CHF 100

Classe USD – I riservata a investitori istituzionali: USD 100

Classe EUR – L: EUR 100

Classe EUR – SR: EUR 100

Classe USD – SR: USD 100

Classe CHF – SR: CHF 100

Frequenza di calcolo del Valore Netto di Inventario

Quotidiana, ogni giorno lavorativo bancario in cui gli istituti di credito siano aperti per l'operatività in Lussemburgo e il mercato sia altresì aperto secondo la normativa di Borsa Italiana S.p.A. ("Giorno Lavorativo") (vedasi, in proposito, il calendario pubblicato da Borsa Italiana S.p.A.).

Per ulteriori informazioni circa le Classi EUR L, si faccia riferimento alla sezione "**Negoziazioni sul Mercato ATFund di Borsa Italiana S.p.A.**"

Gestore degli investimenti

Banca del Sempione SA, Via Peri 5, CH-6900 Lugano, Svizzera è stata incaricata, attraverso un contratto di gestione degli investimenti stipulato con la Società di Gestione, della gestione giornaliera degli attivi del Comparto. Questo contratto può essere risolto con preavviso di 90 giorni.

Banca del Sempione SA, è autorizzata a delegare l'esecuzione di ordini e operazioni a SEMPIONE SIM S.p.A., una controllata di Banca del Sempione SA, debitamente autorizzata da Banca d'Italia, che fornisce in particolare servizi di intermediazione titoli. SEMPIONE SIM S.p.A. eseguirà gli ordini, tramite intermediari terzi, in modo da garantire la *best execution*. Per questo servizio, il Comparto potrebbe corrispondere una commissione di intermediazione massima dello 0,15% dell'importo della transazione a SEMPIONE SIM S.p.A..

Negoziazioni sul Mercato ATFund di Borsa Italiana S.p.A.

Le Classi EUR L sono scambiate sul Mercato ATFund di Borsa Italiana S.p.A.

La negoziazione di tali Classi nell'ambito del suddetto mercato deve avvenire mediante l'immissione di ordini da parte di intermediari di mercato.

Un Intermediario Incaricato fornisce assistenza nell'esecuzione di ordini inevasi.

I titoli devono essere negoziati al valore netto di inventario ("**NAV**") per Azione nel giorno delle contrattazioni, che corrisponde a un Giorno Lavorativo. Con riferimento alle Classi EUR L, con "Giorno Lavorativo" si intende qualsiasi giorno in cui gli istituti di credito siano aperti per l'operatività in Lussemburgo e il mercato sia altresì aperto secondo la normativa di Borsa Italiana S.p.A. (vedasi, in proposito, il calendario pubblicato da Borsa Italiana S.p.A.).

La negoziazione dei titoli azionari può solamente avvenire in un Giorno Lavorativo (in base alla definizione sopra riportata per le Azioni di Classe EUR L), a decorrere dal quale l'emittente è tenuto a determinare il valore netto di inventario (NAV) dell'Azione.

Commissione di sottoscrizione

Fino al 3% del valore netto di inventario a beneficio dei distributori.

Per le Classi EUR – SR, USD – SR e CHF – SR non si applica alcuna commissione di sottoscrizione.

Commissioni imposte da intermediari locali

Possono essere addebitate spese supplementari dagli agenti per i pagamenti locali o da entità analoghe nei Paesi in cui il Comparto è distribuito.

Commissione di gestione degli investimenti

Al Gestore degli Investimenti spetta trimestralmente una commissione fissata al seguente tasso massimo, calcolato sulla media del valore netto di inventario di ciascuna classe del Comparto relativo al trimestre di riferimento, e corrisposta dal Comparto:

EUR: 1,00%

USD: 1,00%

CHF: 1,00%

EUR – I riservata a investitori istituzionali come indicato nel Capitolo 17 "Azioni": 0,50%

CHF – I riservata a investitori istituzionali come indicato nel Capitolo 17 "Azioni": 0,50%

USD – I riservata a investitori istituzionali come indicato nel Capitolo 17 "Azioni": 0,50%

EUR L: 0,70%

EUR – SR: 1,50%

USD – SR: 1,50%

CHF – SR: 1,50%

Commissione di performance

Il Gestore degli Investimenti percepisce annualmente una commissione di performance, che matura ogni Giorno di Valutazione, in base al Valore Netto d'Inventario (NAV), pari al 15% della performance del NAV rispetto all'High Water Mark (come di seguito definito).

L'High Water Mark si definisce come l'ultimo NAV al netto della commissione di performance su cui è stata pagata una commissione di performance. Il primo High Water Mark è il primo NAV applicabile al 1 gennaio 2022.

Gli importi delle sottoscrizioni si sommano all'High Water Mark. I riscatti riducono l'High Water Mark, in proporzione al numero di quote riscattate. Ove applicabile, l'ammontare totale dei dividendi distribuiti sarà detratto dall'High Water Mark.

La Commissione di Performance è calcolata sulla base del NAV dopo la deduzione di tutte le spese, i costi e le commissioni (ma al lordo della Commissione di Performance) e gli adeguamenti rispetto alle sottoscrizioni e ai riscatti/conversioni effettuati durante il relativo periodo di calcolo in modo che questi non influiscano sulla Commissione di Performance dovuta.

La Commissione di Performance è misurata su un periodo di calcolo (di seguito denominato "Periodo di Calcolo") corrispondente all'anno solare.

Il primo Periodo di Calcolo inizia alla data di avvio della Classe di Azione in questione e termina l'ultimo Giorno di Valutazione dell'anno solare successivo, al fine di garantire che il pagamento della prima Commissione di Performance avvenga dopo un periodo minimo di dodici (12) mesi. I Periodi di Calcolo successivi iniziano l'ultimo Giorno di Valutazione del Periodo di Calcolo precedente e terminano l'ultimo Giorno di Valutazione di ogni anno solare successivo.

La frequenza di cristallizzazione è annuale.

Il periodo di riferimento della performance (il "**Periodo di Riferimento della Performance**"), ovvero l'orizzonte temporale al termine del quale è possibile azzerare le perdite passate, è fissato in cinque (5) anni. Al termine di questo periodo, è possibile reimpostare il meccanismo di compensazione della sottoperformance (o performance negative) passata.

Solo al termine di cinque (5) anni di sottoperformance complessiva registrata nel Periodo di Riferimento della Performance le perdite possono essere parzialmente azzerate su base rotativa annua, cancellando il primo anno di performance dall'attuale periodo di calcolo della Classe di Azioni. All'interno del relativo Periodo di Riferimento della Performance, le perdite del primo anno possono essere compensate dalle plusvalenze realizzate negli anni successivi a tale periodo.

La Commissione di Performance dovuta sarà pari alla performance del NAV moltiplicata per il tasso della Commissione di Performance per la Classe di Azione in questione. Un accantonamento per la Commissione di Performance maturata, se presente, è effettuato ad ogni data di valutazione del NAV delle classi di azioni di pertinenza. Non sarà dovuta alcuna Commissione di Performance se il NAV al lordo della Commissione di performance risulta inferiore all'High Water Mark per il periodo di calcolo in questione. Se il NAV diminuisce durante il Periodo di Calcolo, gli accantonamenti effettuati in relazione alla Commissione di Performance saranno ridotti di conseguenza. Se tali accantonamenti scendono a zero (0), non sarà dovuta alcuna Commissione di Performance.

Nel caso in cui un Azionista riscatti o converta azioni prima della fine del Periodo di Calcolo, eventuali Commissioni di Performance maturate ma non versate per tali azioni saranno cristallizzate e corrisposte alla fine del periodo di calcolo di riferimento.

Se una Classe di Azioni venisse chiusa prima della fine del Periodo di Calcolo o se il relativo comparto venisse fuso con un altro OICVM, si calcolerà la Commissione di Performance corrispondente a tale periodo di calcolo e, se del caso, sarà versata come se la data di cessazione/fusione coincidesse con la fine del Periodo di Calcolo di riferimento, a condizione che ciò avvenga nell'interesse dei rispettivi Azionisti.

Esempi di determinazione della Commissione di Performance relativa a una Classe di Azioni sulla base delle seguenti ipotesi:

- la Classe di Azioni è composta da una sola azione e non è influenzata da alcuna operazione di sottoscrizione, conversione o riscatto durante i diversi periodi; e
- nessun dividendo viene distribuito durante i diversi periodi.

Anno	NAV al lordo della Commissione di Performance (CP)	HWM	Importo annuale della performance	Importo da recuperare - periodo corrente	Azzeramento eventuali perdite cumulate nei 5 anni	Importo da recuperare post-azzeramento	Performance rispetto all'HWM	Commissione di Performance	Pagamento CP nell'Anno	NAV al netto della Commissione di Performance
1	110,00	100,00	10,00				10,00	1,50	Sì	108,50
2	100,00	108,50	-8,50				-8,50	0,00	NO	100,00
3	104,00	108,50	4,00	-8,50		-8,50	-4,50	0,00	NO	104,00
4	105,00	108,50	1,00	-4,50		-4,50	-3,50	0,00	NO	105,00
5	104,00	108,50	-1,00	-3,50		-3,50	-4,50	0,00	NO	104,00
6	102,00	108,50	-2,00	-4,50		-4,50	-6,50	0,00	NO	102,00
7	106,00	105,00	4,00	-6,50	3,50	-3,00	1,00	0,15	Sì	105,85

1° Anno

Il NAV al lordo della Commissione di Performance è superiore all'HWM (di EUR 10), e genera una Commissione di Performance pari a EUR 1,5. L'HWM è impostato a 108,5 per il futuro.

2° Anno

Il NAV al lordo della Commissione di Performance è inferiore all'HWM (EUR -8,5), e non viene calcolata alcuna Commissione di Performance. L'HWM rimane invariato.

3° Anno

Il NAV al lordo della Commissione di Performance aumenta di EUR 4 raggiungendo 104, ma resta inferiore all'HWM (EUR -4,5). Non viene calcolata alcuna Commissione di Performance. L'HWM rimane invariato.

4° anno:

Il NAV al lordo della Commissione di Performance aumenta di EUR 1 raggiungendo 105, ma resta inferiore all'HWM (EUR -3,5). Non viene calcolata alcuna Commissione di Performance. L'HWM rimane invariato.

5° Anno

Il NAV al lordo della Commissione di Performance diminuisce di EUR 1 scendendo a 104, e resta inferiore all'HWM (EUR -3,5). Non viene calcolata alcuna Commissione di Performance. L'HWM rimane invariato.

6° Anno

Il NAV al lordo della Commissione di Performance diminuisce di EUR 2 scendendo a 102, e resta inferiore all'HWM (EUR -5,5). Non viene calcolata alcuna Commissione di Performance.

L'HWM viene aggiornato per l'inizio dell'anno successivo, poiché il NAV ha registrato una performance inferiore all'HWM per 5 anni consecutivi: le perdite dal 1° anno di EUR -8.5, compensate dalle successive plusvalenze realizzate il 3° (EUR 4) e 4° anno (EUR 1), per un totale di EUR -3.5, non sono più da prendere in considerazione nel calcolo della performance a partire dall'inizio del 7° anno. Il nuovo HWM corrisponde al NAV al netto delle Commissioni di Performance del 6° anno, incrementato dalle perdite rimanenti di EUR 3, o EUR 105.

7° Anno

Il NAV al lordo della Commissione di performance aumenta di EUR 4 raggiungendo 106. Ora è superiore al nuovo HWM (di EUR 1) e genera una Commissione di Performance pari a 0,15. L'HWM è impostato a 105,85 per il futuro.

Commissione del Distributore e Intestatario

In aggiunta a eventuali commissioni di sottoscrizione, il Distributore e Intestatario percepisce commissioni periodiche come compenso per i propri servizi di assistenza amministrativa agli investitori. Tali commissioni non saranno corrisposte dal Comparto ma dal Gestore degli Investimenti, che rinuncia a una parte delle commissioni versate dal Comparto, come segue:

Classi di azioni	Tasso Massimo standard	Tasso Massimo istituzionale *
EUR	0,70%	0,850%
EUR - I	n.d.	0,25%
CHF - I	n.d.	0,25%
USD	n.d.	0,25%
USD	0,70%	0,850%
CHF	0,70%	0,850%
EUR - L	0,50%	0,60%
EUR-SR	1,35%	1,35%
CHF-SR	1,35%	1,35%
USD-SR	1,35%	1,35%

*Questo tasso massimo è riservato a investitori istituzionali che retrocedono la commissione ai propri clienti nell'ambito di un mandato di gestione.

Esposizione Globale

Nell'ambito della procedura di gestione dei rischi, l'esposizione globale del Comparto viene monitorata e misurata utilizzando approccio VaR.

Il VaR del Comparto non può superare il 20% del NAV del Comparto stesso.

Nella matematica finanziaria e nella gestione dei rischi, l'approccio VaR rappresenta un metodo largamente impiegato per calcolare il rischio di perdita in relazione agli attivi finanziari che compongono un portafoglio di investimento. Per un certo portafoglio, con un livello di probabilità e un orizzonte temporale determinati, il VaR si definisce come un valore limite in base al quale l'eventualità che la perdita potenziale del valore di mercato del portafoglio di investimento nel suddetto orizzonte temporale superi tale limite (in normali condizioni di mercato e in assenza di transazioni riguardanti il portafoglio di investimento) è pari al suddetto livello di probabilità.

Il calcolo del VaR si effettua sulla base di un unico intervallo di confidenza pari al 99%, nonché di un periodo di detenzione di 20 giorni.

Leva

Allo scopo di implementare efficacemente la propria strategia e di raggiungere l'obiettivo di rischio che sia in linea con il proprio profilo di rischio, il Comparto ricorrerà ad un utilizzo consistente di strumenti finanziari derivati e di sottostanti che possano generare un livello significativo di leva finanziaria; in tal modo il Comparto potrà essere soggetto a maggiore volatilità rispetto ad un fondo a reddito fisso che non faccia uso della leva.

Quest'ultima, se da un lato offre agli investitori l'opportunità di incrementare il rendimento del Comparto, dall'altro, può determinare un aumento delle perdite se il rendimento del sottostante si rivela negativo.

Sebbene sia possibile che il livello di rischio del Comparto venga innalzato dall'utilizzo dei derivati ai fini dell'investimento, l'uso di questi strumenti può anche inserirsi in un processo di costruzione del portafoglio incentrato su strategie di diversificazione e sulla gestione della correlazione del rischio, che possono contribuire alla riduzione del livello di rischio del Comparto.

Alcune di queste strategie si affidano a strumenti che richiedono un livello significativo di leva finanziaria lorda per generare un livello di rischio limitato, quali i *future* obbligazionari. Anche i derivati impiegati nell'ambito di strategie di lungo e breve termine possono determinare un alto livello di leva finanziaria lorda e un basso livello di leva finanziaria netta.

Con l'utilizzo della leva finanziaria nell'ambito del sottostante, si avvisano gli Azionisti dell'eventualità di un rischio maggiore di perdita di una parte o della totalità dei loro investimenti, sebbene lo *shortfall risk* sia gestito conformemente alle politiche di *risk management* della Sicav.

Vi sono due metodi per calcolare la leva finanziaria dei Comparti: il metodo degli impegni ("*commitment approach*") e l'approccio basato sulla somma dei nozionali degli strumenti finanziari derivati. Il primo definisce la leva come l'esposizione al rischio di mercato superiore al valore patrimoniale del Comparto attraverso l'impiego di derivati. Il secondo definisce la leva come la somma del valore assoluto dei nozionali di tutti i derivati inclusi nel portafoglio in questione.

In base a quest'ultimo approccio, la leva massima del Comparto è attesa su una media del 1500% del Valore Netto di Inventario dello stesso. L'investitore dovrebbe essere a conoscenza del fatto che i derivati possono essere parzialmente impiegati a fini di copertura dei rischi a cui il Comparto sarebbe altrimenti esposto. Pertanto l'incremento dell'esposizione lorda (i.e. l'incremento degli importi nozionali nel corso della vita del Comparto) potrebbe, in alcuni casi, essere il risultato di un aumentato livello di copertura.

Di volta in volta, il Comparto utilizza derivati sui tassi di interesse a breve per il raggiungimento del proprio obiettivo di investimento. Tali strumenti hanno una *duration* estremamente corta e pertanto un ridotto livello di volatilità. Allo scopo di conseguire il rapporto rischio/rendimento atteso nell'investimento in questo tipo di derivati, il Comparto può investire in un cospicuo importo nozionale di questi prodotti. Nonostante le maggiori esposizioni in strumenti derivati, i rischi correlati risultano controllati e il Gestore degli Investimenti garantisce che l'*allocation* per ciascun tipo di prodotto sia ottimizzata per il conseguimento di rendimenti adeguati al rischio.

Il livello della leva finanziaria del Comparto può eventualmente aumentare in un contesto di mercato caratterizzato da bassa volatilità. In alcune eccezionali circostanze tale livello potrebbe essere maggiore, come, ad esempio, in situazioni in cui un importo significativo di *future* e opzioni venga utilizzato nell'ambito di una diversificazione delle strategie. Ciò avrà necessariamente un maggiore impatto sul livello della leva calcolata con il metodo della somma dei nozionali, ma decisamente inferiore se si utilizza il metodo degli impegni.

Probabili impatti derivanti da Rischi di Sostenibilità

Un'ampia varietà di Rischi di Sostenibilità può incidere sui flussi di cassa degli emittenti obbligazionari e sulla loro capacità di far fronte ai propri debiti. Per gli emittenti di obbligazioni societarie, i rischi ambientali riguardano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la capacità delle aziende di adattarsi al cambiamento climatico mitigandone gli effetti, il possibile incremento dei

prezzi del carbonio, l'esposizione alla crescente carenza di risorse idriche e il potenziale aumento dei prezzi dell'acqua, i problemi legati alla gestione dei rifiuti e l'impatto sugli ecosistemi globali e locali. Tra i rischi sociali si annoverano, a titolo esemplificativo, la sicurezza dei prodotti, gli standard lavorativi e quelli connessi alla gestione della catena di fornitura, la salute, la sicurezza e i diritti umani, il benessere dei lavoratori, le problematiche relative alla protezione dei dati e alla privacy, nonché la crescente regolamentazione tecnologica. Anche i rischi in tema di *governance* sono rilevanti e possono riguardare la composizione e l'efficacia del Consiglio di Amministrazione, gli incentivi dirigenziali, la qualità del management e il suo allineamento agli interessi degli azionisti.

2. BASE INVESTMENTS SICAV – GLOBAL FIXED INCOME

Obiettivo

L'obiettivo di gestione di questo Comparto è di generare rendimenti reali positivi a favore degli Azionisti, con un orizzonte temporale di tre anni, investendo principalmente in valori mobiliari a reddito fisso.

Il Comparto è gestito attivamente senza replica dell'Indice, il che significa che il Gestore degli investimenti ha piena discrezionalità sulla composizione del portafoglio del Comparto. Pertanto, la composizione delle posizioni in portafoglio non è vincolata dalla composizione dell'Indice e la differenza tra la composizione del portafoglio del Comparto e dell'Indice può essere significativa.

Il Comparto utilizza i benchmark al solo scopo di confronto.

Politica

Il Comparto mira a creare il potenziale per l'incremento di capitale investendo principalmente in un portafoglio composto da valori mobiliari a reddito fisso, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, obbligazioni corporate e obbligazioni governative con scadenze diverse.

Il Comparto investe in ogni tipologia di valore mobiliare a reddito fisso valutato almeno di categoria BBB- secondo il sistema di rating di Standard & Poor's o uno equivalente adottato da Moody's o Fitch, oppure in base ad un sistema di valutazione interno approvato dal Consiglio di Amministrazione. Tra i suddetti valori mobiliari rientrano: obbligazioni a tasso fisso o variabile, obbligazioni convertibili, obbligazioni cum warrant o qualsiasi altra tipologia di titolo a reddito fisso. Qualora le predette agenzie emettessero rating differenti, si terrà in considerazione il rating più elevato.

L'investimento del Comparto in obbligazioni *non investment grade* aventi un rating medio pari a B è limitato al 15% dell'attivo netto totale.

Il Consiglio di Amministrazione (o un suo delegato) può approvare l'investimento in strumenti senza rating o con rating assegnato da altre agenzie fino a un massimo del 15% dell'attivo netto totale del Comparto. Per quanto riguarda gli strumenti privi di rating, il Gestore degli Investimenti si avvale di una policy di rating interna e la valutazione assegnata da quest'ultimo viene poi sottoposta all'esame della Società di Gestione.

In caso di emissioni sprovviste di rating, che non sono subordinate (quindi obbligazioni senior), il rating dell'emissione sarà considerato pari al rating dell'emittente.

Il Gestore degli Investimenti non ha limitazioni nella selezione delle società né a livello di regioni né di paesi e la scelta dei titoli sarà in gran parte dettata dalla presenza di interessanti opportunità di investimento. Potranno anche essere realizzati investimenti nei paesi emergenti. In particolare, per quanto concerne Russia, Cina ed India, in ogni singolo paese sarà investita una percentuale massima del 10% degli attivi (10% ciascuno).

L'investimento in obbligazioni convertibili e cum warrant è consentito fino al 15% dell'attivo netto totale del Comparto. In caso di conversione o ristrutturazione, il Gestore degli Investimenti, non appena informato della conversione, sarà sempre orientato a disinvestire le relative obbligazioni convertibili prima della data di conversione, adoperandosi con il massimo impegno. Nell'ipotesi in cui la conversione non potesse essere anticipata, il Comparto potrà temporaneamente detenere azioni fino al 5% del suo attivo, le quali poi verranno cedute il prima possibile nel migliore interesse degli Azionisti.

Il Comparto non investirà in titoli in sofferenza o in default. In presenza di un declassamento del rating, il Comparto potrà mantenere nel portafoglio titoli in sofferenza (con rating CC o inferiore) o in default fino al 5% dell'attivo netto totale. Detti valori mobiliari verranno poi ceduti il prima possibile nel migliore interesse degli Azionisti.

Il Comparto può ricorrere a strumenti finanziari derivati quali future, opzioni, *swap*, contratti di cambio a termine, contratti di cambio a termine in divisa e ad altri derivati valutari, per finalità di copertura, investimento e/o gestione efficiente del portafoglio.

In particolare, gli strumenti derivati finanziari vengono impiegati, tra l'altro, per gestire l'esposizione sui mercati e il posizionamento valutario, nonché per incrementare il rendimento nel momento in cui vi è da parte del Gestore degli Investimenti la convinzione che investire nei derivati agevoli il Comparto nel raggiungimento dei propri obiettivi di investimento.

Il Comparto potrà impiegare tecniche finanziarie e strumenti derivati negoziati in un mercato regolamentato od OTC, a scopi di copertura, investimento e/o efficiente gestione del portafoglio.

Il Comparto non investirà oltre il 10% del proprio attivo netto totale in quote o azioni di altri OICVM od OIC.

Il Comparto non investirà oltre il 10% dell'attivo netto totale in obbligazioni *contingent convertible* ("CoCo bond").

Il Comparto non effettuerà alcun investimento nelle cartolarizzazioni descritte nel Regolamento Cartolarizzazioni.

Quest'ultimo può altresì detenere liquidità (i.e. depositi bancari a vista, come cash in conti correnti presso una banca accessibile in qualsiasi momento) a titolo accessorio fino a un massimo del 20% del proprio attivo netto totale.

Se il Gestore degli investimenti lo ritiene nel migliore interesse degli Azionisti, su base temporanea e a fini difensivi, il Comparto potrà anche detenere fino al 100% del proprio attivo netto totale in liquidità, depositi, OICR del mercato monetario e strumenti del mercato monetario.

Le classi azionarie "*hedged*" (coperte) sono quelle classi di azioni alle quali viene applicata una strategia di copertura volta al contenimento del rischio valutario conformemente all'orientamento dell'ESMA sulle classi azionarie di OICVM (ESMA34-43-296).

La divisa di riferimento del Comparto è l'Euro.

Classi

EUR

USD (viene effettuata una copertura dei rischi di cambio in relazione all'Euro)

CHF (viene effettuata una copertura dei rischi di cambio in relazione all'Euro)

EUR - I riservata a investitori istituzionali come indicato nel Capitolo 17 "Azioni"

CHF - I riservata a investitori istituzionali come indicato nel Capitolo 17 "Azioni"

(viene effettuata una copertura dei rischi di cambio in relazione all'Euro)

USD – I riservata a investitori istituzionali come indicato nel Capitolo 17 "Azioni"

(viene effettuata una copertura dei rischi di cambio in relazione all'Euro)

EUR -SR

USD – SR (viene effettuata una copertura dei rischi di cambio in relazione all'Euro)

CHF - SR (viene effettuata una copertura dei rischi di cambio in relazione all'Euro)

Destinazione degli utili e delle perdite

Per tutte le Classi: a capitalizzazione

Periodo iniziale di sottoscrizione

Classe EUR: alla prima sottoscrizione

Classe USD: alla prima sottoscrizione

Classe CHF: alla prima sottoscrizione

Classe EUR – I riservata a investitori istituzionali: alla prima sottoscrizione

Classe CHF – I riservata a investitori istituzionali: alla prima sottoscrizione

Classe USD – I riservata a investitori istituzionali: alla prima sottoscrizione

Classe EUR - SR: alla prima sottoscrizione

Classe USD – SR: alla prima sottoscrizione

Classe CHF - SR: alla prima sottoscrizione

Prezzo iniziale di sottoscrizione per Azione

Classe EUR: EUR 100

Classe USD: USD 100

Classe CHF: CHF 100

Classe EUR – I riservata a investitori istituzionali: EUR 100

Classe CHF – I riservata a investitori istituzionali: CHF 100

Classe USD – I riservata a investitori istituzionali: USD 100

Classe EUR - SR: EUR 100

Classe USD - SR: USD 100

Classe CHF - SR: CHF 100

Frequenza di calcolo del Valore Netto di Inventario

Quotidiana, ogni giorno lavorativo bancario in cui gli istituti di credito siano aperti per l'operatività in Lussemburgo e il mercato sia altresì aperto secondo la normativa di Borsa Italiana S.p.A. ("Giorno Lavorativo") (vedasi, in proposito, il calendario pubblicato da Borsa Italiana S.p.A.).

Gestore degli Investimenti

Banca del Sempione SA, Via Peri 5, CH-6900 Lugano, Svizzera è stata incaricata, attraverso un contratto di gestione degli investimenti stipulato con la Società di Gestione, della gestione giornaliera degli attivi del Comparto. Questo contratto può essere risolto con preavviso di 90 giorni.

Banca del Sempione SA, è autorizzata a delegare l'esecuzione di ordini e operazioni a SEMPIONE SIM S.p.A., una controllata di Banca del Sempione SA, debitamente autorizzata da Banca d'Italia, che fornisce in particolare servizi di intermediazione titoli. SEMPIONE SIM S.p.A. eseguirà gli ordini, tramite intermediari terzi, in modo da garantire la *best execution*. Per questo servizio, il Comparto potrebbe corrispondere una commissione di intermediazione massima dello 0,15% dell'importo della transazione a SEMPIONE SIM S.p.A..

Commissione di sottoscrizione

Fino al 3% del valore netto di inventario a beneficio dei distributori.

Per le Classi EUR -SR, USD – SR e CHF -SR non si applica alcuna commissione di sottoscrizione.

Commissioni imposte da intermediari locali

Possono essere addebitate spese supplementari dagli agenti per i pagamenti locali o da entità analoghe nei Paesi in cui il Comparto è distribuito.

Commissione di gestione degli investimenti

Al Gestore degli Investimenti spetta trimestralmente una commissione fissata al seguente tasso massimo, calcolato sulla media del valore netto di inventario di ciascuna classe del Comparto relativo al trimestre di riferimento, e corrisposta dal Comparto:

EUR: 1,00%

USD: 1,00%

CHF: 1,00%

EUR – I riservata a investitori istituzionali come indicato nel Capitolo 17 “Azioni”: 0,50%

CHF - I riservata a investitori istituzionali come indicato nel Capitolo 17 “Azioni”: 0,50%

USD – I riservata a investitori istituzionali come indicato nel Capitolo 17 “Azioni”: 0,50%

EUR - SR: 1,50%

USD - SR: 1,50%

CHF - SR: 1,50%

Commissione di performance

Il Gestore degli Investimenti percepisce annualmente una commissione di performance, che matura ogni Giorno di Valutazione, in base al Valore Netto d’Inventario (NAV), pari al 15% della performance del NAV rispetto all’High Water Mark (come di seguito definito).

L’High Water Mark si definisce come l'ultimo NAV al netto della commissione di performance su cui è stata pagata una commissione di performance. Il primo High Water Mark è il primo NAV applicabile al 1 gennaio 2022.

Gli importi delle sottoscrizioni si sommano all’High Water Mark. I riscatti riducono l’High Water Mark, in proporzione al numero di quote riscattate. Ove applicabile, l'ammontare totale dei dividendi distribuiti sarà detratto dall’High Water Mark.

La Commissione di Performance è calcolata sulla base del NAV dopo la deduzione di tutte le spese, i costi e le commissioni (ma al lordo della Commissione di Performance) e gli adeguamenti rispetto alle sottoscrizioni e ai riscatti/conversioni effettuati durante il relativo periodo di calcolo in modo che questi non influiscano sulla Commissione di Performance dovuta.

La Commissione di Performance è misurata su un periodo di calcolo (di seguito denominato “Periodo di Calcolo”) corrispondente all’anno solare.

Il primo Periodo di Calcolo inizia alla data di avvio della Classe di Azione in questione e termina l'ultimo Giorno di Valutazione dell'anno solare successivo, al fine di garantire che il pagamento della prima Commissione di Performance avvenga dopo un periodo minimo di dodici (12) mesi. I Periodi di Calcolo successivi iniziano l'ultimo Giorno di Valutazione del Periodo di Calcolo precedente e terminano l'ultimo Giorno di Valutazione di ogni anno solare successivo.

La frequenza di cristallizzazione è annuale.

Il periodo di riferimento della performance (il “**Periodo di Riferimento della Performance**”), ovvero l’orizzonte temporale al termine del quale è possibile azzerare le perdite passate, è fissato in cinque (5) anni. Al termine di questo periodo, è possibile reimpostare il meccanismo di compensazione della sottoperformance (o performance negative) passata.

Solo al termine di cinque (5) anni di sottoperformance complessiva registrata nel Periodo di Riferimento della Performance le perdite possono essere parzialmente azzerate su base rotativa annua, cancellando il primo anno di performance dall’attuale periodo di calcolo della Classe di Azioni. All’interno del relativo Periodo di Riferimento della Performance, le perdite del primo anno

possono essere compensate dalle plusvalenze realizzate negli anni successivi a tale periodo.

La Commissione di Performance dovuta sarà pari alla performance del NAV moltiplicata per il tasso della Commissione di Performance per la Classe di Azione in questione. Un accantonamento per la Commissione di Performance maturata, se presente, è effettuato ad ogni data di valutazione del NAV delle classi di azioni di pertinenza. Non sarà dovuta alcuna Commissione di Performance se il NAV al lordo della Commissione di performance risulta inferiore all'High Water Mark per il periodo di calcolo in questione. Se il NAV diminuisce durante il Periodo di Calcolo, gli accantonamenti effettuati in relazione alla Commissione di Performance saranno ridotti di conseguenza. Se tali accantonamenti scendono a zero (0), non sarà dovuta alcuna Commissione di Performance.

Nel caso in cui un Azionista riscatti o converta azioni prima della fine del Periodo di Calcolo, eventuali Commissioni di Performance maturate ma non versate per tali azioni saranno cristallizzate e corrisposte alla fine del periodo di calcolo di riferimento.

Se una Classe di Azioni venisse chiusa prima della fine del Periodo di Calcolo o se il relativo comparto venisse fuso con un altro OICVM, si calcolerà la Commissione di Performance corrispondente a tale periodo di calcolo e, se del caso, sarà versata come se la data di cessazione/fusione coincidesse con la fine del Periodo di Calcolo di riferimento, a condizione che ciò avvenga nell'interesse dei rispettivi Azionisti.

Esempi di determinazione della Commissione di Performance relativa a una Classe di Azioni sulla base delle seguenti ipotesi:

- la Classe di Azioni è composta da una sola azione e non è influenzata da alcuna operazione di sottoscrizione, conversione o riscatto durante i diversi periodi; e
- nessun dividendo viene distribuito durante i diversi periodi.

Anno	NAV al lordo della Commissione di Performance (CP)	HWM	Importo annuale della performance	Importo da recuperare - periodo corrente	Azzeramento eventuali perdite cumulate nei 5 anni	Importo da recuperare post-azzeramento	Performance rispetto all'HWM	Commissione di Performance	Pagamento CP nell'Anno	NAV al netto della Commissione di Performance
1	110,00	100,00	10,00				10,00	1,50	Sì	108,50
2	100,00	108,50	-8,50				-8,50	0,00	NO	100,00
3	104,00	108,50	4,00	-8,50		-8,50	-4,50	0,00	NO	104,00
4	105,00	108,50	1,00	-4,50		-4,50	-3,50	0,00	NO	105,00
5	104,00	108,50	-1,00	-3,50		-3,50	-4,50	0,00	NO	104,00
6	102,00	108,50	-2,00	-4,50		-4,50	-6,50	0,00	NO	102,00
7	106,00	105,00	4,00	-6,50	3,50	-3,00	1,00	0,15	Sì	105,85

1° Anno

Il NAV al lordo della Commissione di Performance è superiore all'HWM (di EUR 10) e genera una Commissione di Performance pari a EUR 1,5. L'HWM è impostato a 108,5 per il futuro.

2° Anno

Il NAV al lordo della Commissione di Performance è inferiore all'HWM (EUR -8,5), e non viene calcolata alcuna Commissione di Performance. L'HWM rimane invariato.

3° Anno

Il NAV al lordo della Commissione di Performance aumenta di EUR 4 raggiungendo 104, ma resta inferiore all'HWM (EUR -4,5). Non viene calcolata alcuna Commissione di Performance. L'HWM rimane invariato.

4° anno:

Il NAV al lordo della Commissione di Performance aumenta di EUR 1 raggiungendo 105, ma resta inferiore all'HWM (EUR -3,5). Non viene calcolata alcuna Commissione di Performance. L'HWM rimane invariato.

5° Anno

Il NAV al lordo della Commissione di Performance diminuisce di EUR 1 scendendo a 104, e resta inferiore all'HWM (EUR -3,5). Non viene calcolata alcuna Commissione di Performance. L'HWM rimane invariato.

6° Anno

Il NAV al lordo della Commissione di Performance diminuisce di EUR 2 scendendo a 102, e resta inferiore all'HWM (EUR -5,5). Non viene calcolata alcuna Commissione di Performance.

L'HWM viene aggiornato per l'inizio dell'anno successivo, poiché il NAV ha registrato una performance inferiore all'HWM per 5 anni consecutivi: le perdite dal 1° anno di EUR -8.5, compensate dalle successive plusvalenze realizzate il 3° (EUR 4) e 4° anno (EUR 1), per un totale di EUR -3.5, non sono più da prendere in considerazione nel calcolo della performance a partire dall'inizio del 7° anno. Il nuovo HWM corrisponde al NAV al netto delle Commissioni di Performance del 6° anno, incrementato dalle perdite rimanenti di EUR 3, o EUR 105.

7° Anno

Il NAV al lordo della Commissione di performance aumenta di EUR 4 raggiungendo 106. Ora è superiore al nuovo HWM (di EUR 1) e genera una Commissione di Performance pari a 0,15. L'HWM è impostato a 105,85 per il futuro

Commissione del Distributore e Intestatario

In aggiunta a eventuali commissioni di sottoscrizione, il Distributore e Intestatario percepisce commissioni periodiche come compenso per i propri servizi di assistenza amministrativa agli investitori. Tali commissioni non saranno corrisposte dal Comparto ma dal Gestore degli Investimenti, che rinuncia a una parte delle commissioni versate dal Comparto, come segue:

Classi di azioni	Tasso massimo standard	Tasso massimo istituzionale*
EUR	0,70%	0,850%
USD	0,70%	0,850%
CHF	0,70%	0,850%
EUR - I	N.A.	0,25%
CHF - I	N.A.	0,25%
USD - I	N.A.	0,25%
EUR-SR	1,35%	1,35%
CHF-SR	1,35%	1,35%
USD-SR	1,35%	1,35%

* Questo tasso massimo è riservato a investitori istituzionali che retrocedono la commissione ai propri clienti nell'ambito di un mandato di gestione.

Esposizione Globale

Nell'ambito della procedura di gestione dei rischi, il Comparto utilizza il *commitment approach* per il monitoraggio e la misurazione dell'esposizione globale. Detto metodo calcola l'esposizione totale in relazione agli strumenti finanziari derivati («SFD») e, se del caso, ad altre tecniche di efficace gestione del portafoglio, considerando gli eventuali effetti di compensazione e copertura, che non dovrebbero superare il valore netto totale del portafoglio del Comparto

Il calcolo standard basato sul *commitment approach* converte ogni posizione relativa a SFD nel valore di mercato di una posizione equivalente nel relativo attivo sottostante.

Probabili impatti derivanti da Rischi di Sostenibilità

Un'ampia varietà di Rischi di Sostenibilità può influenzare gli emittenti di obbligazioni societarie e sovrane.

I rischi ambientali includono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la capacità delle aziende di adattarsi al cambiamento climatico mitigandone gli effetti, il possibile incremento dei prezzi del carbonio, l'esposizione alla crescente carenza di risorse idriche e il potenziale aumento dei prezzi dell'acqua, i problemi legati alla gestione dei rifiuti e l'impatto sugli ecosistemi globali e locali. Tra i rischi sociali si annoverano, a titolo esemplificativo, la sicurezza dei prodotti, gli standard lavorativi e quelli connessi alla gestione della catena di fornitura, la salute, la sicurezza e i diritti umani, il benessere dei lavoratori, le problematiche relative alla protezione dei dati e alla privacy, nonché la crescente regolamentazione tecnologica. Anche i rischi in tema di *governance* sono rilevanti e possono riguardare la composizione e l'efficacia del Consiglio di Amministrazione, gli incentivi dirigenziali, la qualità del management e il suo allineamento agli interessi degli azionisti.

Gli emittenti sovrani hanno storicamente la tendenza a tenere in minor conto i Fattori di Sostenibilità nell'ambito dell'analisi del credito rispetto alle molteplicità delle variabili macroeconomiche, che, per tradizione, vengono maggiormente prese in considerazione. I fattori di *governance* relativi alla forza delle istituzioni e allo stato di diritto svolgono un ruolo importante nell'esposizione degli emittenti sovrani ai Rischi di Sostenibilità e nella loro capacità di gestirli. Anche fattori sociali come i dati demografici potrebbero comportare Rischi di Sostenibilità aventi un impatto sull'affidabilità creditizia o sui flussi di cassa di un Paese, a seguito, ad esempio, dell'invecchiamento della popolazione che potrebbe avere implicazioni fiscali negative a lungo termine e aumentare i costi sanitari nazionali. Analogamente, il rischio di aumento degli spread creditizi o di insolvenza può, a sua volta, derivare da rischi ambientali: i cambiamenti climatici e i disastri naturali, come la siccità o gli incendi incontrollati, possono impattare negativamente sui bilanci di alcuni paesi destabilizzando settori industriali cruciali come l'agricoltura o il turismo. Tali Rischi di Sostenibilità che interessano gli emittenti sovrani potrebbero anche influenzare il corso delle valute.

Per gli emittenti societari e sovrani, la mancata gestione dei Rischi di Sostenibilità può comportare un deterioramento della propria affidabilità creditizia e la difficoltà a far fronte ai propri debiti.

3. BASE INVESTMENTS SICAV – FLEXIBLE LOW RISK EXPOSURE

Obiettivo

L'obiettivo di gestione di questo Comparto è di generare rendimenti positivi reali per gli Azionisti attraverso un'allocazione degli attivi flessibile e dinamica che presti particolare attenzione alla conservazione e all'incremento del capitale. Un universo interamente investibile aumenta la flessibilità e consente una riduzione della volatilità aggregata del portafoglio applicando tecniche di allocazione bilanciata del rischio.

Il Comparto è gestito attivamente senza replica dell'Indice, il che significa che il Gestore degli investimenti ha piena discrezionalità sulla composizione del portafoglio del Comparto. Pertanto, la composizione delle posizioni in portafoglio non è vincolata dalla composizione dell'Indice e la differenza tra la composizione del portafoglio del Comparto e dell'Indice può essere significativa.

Il Comparto utilizza i benchmark al solo scopo di confronto.

Politica

La gestione attiva dell'asset allocation è attuata mediante un'esposizione modulabile su diverse classi di attivi, in particolare obbligazioni governative e corporate, azioni e valute. L'esposizione del Comparto a titoli a basso rischio, quali obbligazioni investment grade, è nell'ordine del 51% dell'attivo netto totale.

Il portafoglio del Comparto è esposto, a concorrenza di almeno il 51% del proprio attivo totale, sui mercati obbligazionari mondiali senza una specifica concentrazione geografica.

Tale esposizione è ottenibile mediante l'investimento in valori mobiliari obbligazionari a tasso fisso o variabile, in strumenti del mercato monetario, in strumenti derivati, nonché in quote o azioni emesse da Organismi di Investimento Collettivo principalmente di tipo aperto e aventi analogo *focus* obbligazionario (entro i limiti indicati).

La strategia di investimento si basa sui seguenti quattro pilastri:

- 1) Strategia globale: ricercar di opportunità in tutte le principali aree geografiche con approccio top-down;
- 2) Elevata flessibilità: allocazione degli investimenti in modo indipendente dal benchmark; ridotta correlazione con le componenti di rischio (tassi, azioni);
- 3) Relative value: spread tra valute, curve obbligazionarie, mercati azionari per generare valore in ogni condizione di mercato.
- 4) Ricerca di inefficienze di mercato: la scarsa liquidità del mercato obbligazionario corporate genera periodicamente opportunità di investimento.

Il Comparto investe in valori mobiliari a reddito fisso valutati almeno di categoria BBB- da una delle tre principali agenzie di rating (Standard & Poor's, Moody's o Fitch) o in base ad un sistema di valutazione interno approvato dal Consiglio di Amministrazione. Qualora le stesse emettessero rating differenti, si terrà in considerazione il rating più elevato.

Il Consiglio di Amministrazione (o un suo delegato) può approvare l'investimento in strumenti senza rating o con rating assegnato da altre agenzie fino a un massimo del 15% dell'attivo totale del Comparto. Per quanto riguarda gli strumenti privi di rating, il Gestore degli Investimenti si avvale di una policy di rating interna e la valutazione assegnata da quest'ultimo viene poi sottoposta all'esame della Società di Gestione.

In caso di emissioni sprovviste di rating, che non sono subordinate (quindi obbligazioni senior), il rating dell'emissione sarà considerato pari al rating dell'emittente.

Il Comparto non investirà oltre il 15% dell'attivo netto totale in obbligazioni non-investment grade, aventi un rating medio pari a B.

Il Comparto non investirà oltre il 15% dell'attivo netto totale in azioni e altri valori mobiliari legati al mercato azionario (quali ad esempio warrant azionari). L'esposizione azionaria netta in termini assoluti non supererà il 15% dell'attivo netto totale del Comparto.

Il Comparto non investirà in titoli in sofferenza o in default. In presenza di un declassamento del rating, il Comparto potrà mantenere nel portafoglio titoli in sofferenza (con rating CC o inferiore) o in default fino al 5% dell'attivo netto totale. Detti valori mobiliari verranno poi ceduti il prima possibile nel migliore interesse degli Azionisti.

L'investimento in obbligazioni convertibili e cum warrant non può superare il 10% dell'attivo netto totale del Comparto.

Il Comparto può ottenere un'esposizione indiretta alle materie prime fino a una percentuale massima del 10% del proprio attivo investendo in altri strumenti idonei, ivi inclusi gli ETN (*Exchange traded notes*), che si qualificano come valori mobiliari ai sensi dell'articolo 41 della Legge del 2010. Gli ETN sono certificati *Delta one* che replicano la performance di un sottostante, il quale può essere una materia prima oppure un future o un indice su materie prime.

Il Comparto potrà impiegare tecniche finanziarie e strumenti derivati negoziati in un mercato regolamentato od OTC, a scopi di copertura, investimento e/o efficiente gestione del portafoglio.

Il Comparto non investirà oltre il 10% del proprio attivo netto totale in quote o azioni di altri OICVM od OIC.

Il Comparto non investirà oltre il 10% dell'attivo netto totale in obbligazioni *contingent convertible* ("CoCo bond").

Il Comparto può altresì detenere (i.e. depositi bancari a vista, come cash in conti correnti presso una banca accessibile in qualsiasi momento) a titolo accessorio fino a un massimo del 20% del proprio attivo netto totale.

Se il Gestore degli investimenti lo ritiene nel migliore interesse degli Azionisti, su base temporanea e a fini difensivi, il Comparto potrà anche detenere fino al 100% del proprio attivo netto totale in liquidità, depositi, OICR del mercato monetario e strumenti del mercato monetario.

Il Comparto non effettuerà alcun investimento nelle cartolarizzazioni descritte nel Regolamento Cartolarizzazioni.

Le classi azionarie "*hedged*" (coperte) sono quelle classi di azioni alle quali viene applicata una strategia di copertura volta al contenimento del rischio valutario conformemente all'orientamento dell'ESMA sulle classi azionarie di OICVM (ESMA34-43-296).

La divisa di riferimento di questo Comparto è l'Euro.

Classi

EUR

USD (viene effettuata una copertura dei rischi di cambio in relazione all'Euro)

CHF (viene effettuata una copertura dei rischi di cambio in relazione all'Euro)

EUR – I riservata a investitori istituzionali come indicato nel Capitolo 17. "Azioni"

CHF – I riservata a investitori istituzionali come indicato nel Capitolo 17. "Azioni"

(viene effettuata una copertura dei rischi di cambio in relazione all'Euro)

USD – I riservata a investitori istituzionali come indicato nel Capitolo 17. "Azioni"

(viene effettuata una copertura dei rischi di cambio in relazione all'Euro)

EUR – L (negoziata in un MTF) accessibile a ogni tipo di investitore, compresi gli Investitori al dettaglio che acquistano e vendono Azioni attraverso il Mercato ATFund di Borsa Italiana S.p.A.

EUR -SR

USD – SR (viene effettuata una copertura dei rischi di cambio in relazione all'Euro)

CHF -SR (viene effettuata una copertura dei rischi di cambio in relazione all'Euro)

Destinazione degli utili e delle perdite

A capitalizzazione

Periodo iniziale di sottoscrizione

Classe EUR: dall'1 al 5 marzo 2010

Classe USD: dal 20 al 30 giugno 2011

Classe CHF: dall'1 al 5 novembre 2010

Classe EUR – I riservata a investitori istituzionali: dal 18 al 29 settembre 2017

Classe CHF – I riservata a investitori istituzionali: dal 18 al 29 settembre 2017

Classe USD – I riservata a investitori istituzionali dal 23 ottobre 2017 al 3 novembre 2017

Classe EUR – L: istituita il 19 gennaio 2017

Classe EUR -SR: alla prima sottoscrizione

Classe USD – SR: alla prima sottoscrizione

Classe CHF -SR: alla prima sottoscrizione

Prezzo iniziale di sottoscrizione per Azione

Classe EUR: EUR 100

Classe USD: USD 100

Classe CHF: CHF 100

Classe EUR – I riservata a investitori istituzionali: EUR 100

Classe CHF – I riservata a investitori istituzionali: CHF 100

Classe USD – I riservata a investitori istituzionali: USD 100

Classe EUR - L: EUR 100

Classe EUR - SR: EUR 100

Classe USD - SR: USD 100

Classe CHF - SR: CHF 100

Frequenza di calcolo del Valore Netto di Inventario

Quotidiana, ogni giorno lavorativo bancario in cui gli istituti di credito siano aperti per l'operatività in Lussemburgo e il mercato sia altresì aperto secondo la normativa di Borsa Italiana S.p.A. ("Giorno Lavorativo") (vedasi, in proposito, il calendario pubblicato da Borsa Italiana S.p.A.).

Per ulteriori informazioni circa le Classi EUR L, si faccia riferimento alla sezione "**Negoziazioni sul Mercato ATFund di Borsa Italiana S.p.A.**".

Gestore degli Investimenti

Banca del Sempione SA, Via Peri 5, CH-6900 Lugano, Svizzera è stata incaricata, attraverso un contratto di gestione degli investimenti stipulato con la Società di Gestione, della gestione giornaliera degli attivi del Comparto. Questo contratto può essere risolto con preavviso di 90 giorni.

Banca del Sempione SA, è autorizzata a delegare l'esecuzione di ordini e operazioni a SEMPIONE SIM S.p.A., una controllata di Banca del Sempione SA, debitamente autorizzata da Banca d'Italia, che fornisce in particolare servizi di intermediazione titoli. SEMPIONE SIM S.p.A. eseguirà gli ordini, tramite intermediari terzi, in modo da garantire la *best execution*. Per questo servizio, il Comparto potrebbe corrispondere una commissione di intermediazione massima dello 0,15% dell'importo della transazione a SEMPIONE SIM S.p.A..

Negoziazioni sul Mercato ATFund di Borsa Italiana S.p.A.

Le Classi EUR L sono scambiate sul Mercato ATFund di Borsa Italiana S.p.A.

La negoziazione di tali Classi nell'ambito del suddetto mercato deve avvenire mediante l'immissione di ordini da parte di intermediari di mercato.

Un Intermediario Incaricato fornisce assistenza nell'esecuzione di ordini inevasi.

I titoli devono essere negoziati al valore netto di inventario ("**NAV**") per Azione nel giorno delle contrattazioni, che corrisponde a un Giorno Lavorativo. Con riferimento alle Classi EUR L, con "Giorno Lavorativo" si intende qualsiasi giorno in cui gli istituti di credito siano aperti per l'operatività in Lussemburgo e il mercato sia altresì aperto secondo la normativa di Borsa Italiana S.p.A. (vedasi, in proposito, il calendario pubblicato da Borsa Italiana S.p.A.).

La negoziazione dei titoli azionari può solamente avvenire in un Giorno Lavorativo (in base alla definizione sopra riportata per le Azioni di Classe EUR L), a decorrere dal quale l'emittente è tenuto a determinare il valore netto di inventario (NAV) dell'Azione.

Commissione di sottoscrizione

Fino al 3% del valore netto di inventario a beneficio dei distributori.

Per le Classi EUR -SR, USD – SR e CHF -SR non si applica alcuna commissione di sottoscrizione.

Commissioni imposte da intermediari locali

Possono essere addebitate spese supplementari dagli agenti per i pagamenti locali o da entità analoghe nei Paesi in cui il Comparto è distribuito.

Commissione di gestione degli investimenti

Al Gestore degli Investimenti spetta trimestralmente una commissione fissata al seguente tasso massimo, calcolato sulla media del valore netto di inventario di ciascuna classe del Comparto relativo al trimestre di riferimento, e corrisposta dal Comparto:

EUR: 1,50%

USD: 1,50%

CHF: 1,50%

EUR – I riservata a investitori istituzionali come indicato nel Capitolo 17. "Azioni": 0,75%

CHF – I riservata a investitori istituzionali come indicato nel Capitolo 17. "Azioni": 0,75%

USD – I riservata a investitori istituzionali come indicato nel Capitolo 17. "Azioni": 0,75%

EUR L: 1,05%

EUR - SR: 2,25%

USD - SR: 2,25%

CHF - SR: 2,25%

Commissione di performance

Il Gestore degli Investimenti percepisce annualmente una commissione di performance, che matura ogni Giorno di Valutazione, in base al Valore Netto d'Inventario (NAV), pari al 15% della performance del NAV rispetto all'High Water Mark (come di seguito definito).

L'High Water Mark si definisce come l'ultimo NAV al netto della commissione di performance su cui è stata pagata una commissione di performance. Il primo High Water Mark è il primo NAV applicabile al 1 gennaio 2022.

Gli importi delle sottoscrizioni si sommano all'High Water Mark. I riscatti riducono l'High Water Mark, in proporzione al numero di quote riscattate. Ove applicabile, l'ammontare totale dei dividendi distribuiti sarà detratto dall'High Water Mark.

La Commissione di Performance è calcolata sulla base del NAV dopo la deduzione di tutte le spese, i costi e le commissioni (ma al lordo della Commissione di Performance) e gli adeguamenti rispetto alle sottoscrizioni e ai riscatti/conversioni effettuati durante il relativo periodo di calcolo in modo che questi non influiscano sulla Commissione di Performance dovuta.

La Commissione di Performance è misurata su un periodo di calcolo (di seguito denominato "Periodo di Calcolo") corrispondente all'anno solare.

Il primo Periodo di Calcolo inizia alla data di avvio della Classe di Azione in questione e termina l'ultimo Giorno di Valutazione dell'anno solare successivo, al fine di garantire che il pagamento della prima Commissione di Performance avvenga dopo un periodo minimo di dodici (12) mesi. I Periodi di Calcolo successivi iniziano l'ultimo Giorno di Valutazione del Periodo di Calcolo precedente e terminano l'ultimo Giorno di Valutazione di ogni anno solare successivo.

La frequenza di cristallizzazione è annuale.

Il periodo di riferimento della performance (il "**Periodo di Riferimento della Performance**"), ovvero l'orizzonte temporale al termine del quale è possibile azzerare le perdite passate, è fissato in cinque (5) anni. Al termine di questo periodo, è possibile reimpostare il meccanismo di compensazione della sottoperformance (o performance negative) passata.

Solo al termine di cinque (5) anni di sottoperformance complessiva registrata nel Periodo di Riferimento della Performance le perdite possono essere parzialmente azzerate su base rotativa annua, cancellando il primo anno di performance dall'attuale periodo di calcolo della Classe di Azioni. All'interno del relativo Periodo di Riferimento della Performance, le perdite del primo anno possono essere compensate dalle plusvalenze realizzate negli anni successivi a tale periodo.

La Commissione di Performance dovuta sarà pari alla performance del NAV moltiplicata per il tasso della Commissione di Performance per la Classe di Azione in questione. Un accantonamento per la Commissione di Performance maturata, se presente, è effettuato ad ogni data di valutazione del NAV delle classi di azioni di pertinenza. Non sarà dovuta alcuna Commissione di Performance se il NAV al lordo della Commissione di performance risulta inferiore all'High Water Mark per il periodo di calcolo in questione. Se il NAV diminuisce durante il Periodo di Calcolo, gli accantonamenti effettuati in relazione alla Commissione di Performance saranno ridotti di conseguenza. Se tali accantonamenti scendono a zero (0), non sarà dovuta alcuna Commissione di Performance.

Nel caso in cui un Azionista riscatti o converta azioni prima della fine del Periodo di Calcolo, eventuali Commissioni di Performance maturate ma non versate per tali azioni saranno cristallizzate e corrisposte alla fine del periodo di calcolo di riferimento.

Se una Classe di Azioni venisse chiusa prima della fine del Periodo di Calcolo o se il relativo comparto venisse fuso con un altro OICVM, si calcolerà la Commissione di Performance corrispondente a tale periodo di calcolo e, se del caso, sarà versata come se la data di cessazione/fusione coincidesse con la fine del Periodo di Calcolo di riferimento, a condizione che ciò avvenga nell'interesse dei rispettivi Azionisti.

Esempi di determinazione della Commissione di Performance relativa a una Classe di Azioni sulla base delle seguenti ipotesi:

- la Classe di Azioni è composta da una sola azione e non è influenzata da alcuna operazione di sottoscrizione, conversione o riscatto durante i diversi periodi; e
- nessun dividendo viene distribuito durante i diversi periodi.

Anno	NAV al lordo della Commissione di Performance (CP)	HWM	Importo annuale della performance	Importo da recuperare - periodo corrente	Azzeramento eventuali perdite cumulate nei 5 anni	Importo da recuperare post-azzeramento	Performance rispetto all'HWM	Commissione di Performance	Pagamento CP nell'Anno	NAV al netto della Commissione di Performance
1	110,00	100,00	10,00				10,00	1,50	Sì	108,50
2	100,00	108,50	-8,50				-8,50	0,00	NO	100,00
3	104,00	108,50	4,00	-8,50		-8,50	-4,50	0,00	NO	104,00
4	105,00	108,50	1,00	-4,50		-4,50	-3,50	0,00	NO	105,00
5	104,00	108,50	-1,00	-3,50		-3,50	-4,50	0,00	NO	104,00
6	102,00	108,50	-2,00	-4,50		-4,50	-6,50	0,00	NO	102,00
7	106,00	105,00	4,00	-6,50	3,50	-3,00	1,00	0,15	Sì	105,85

1° Anno

Il NAV al lordo della Commissione di Performance è superiore all'HWM (di EUR 10), e genera una Commissione di Performance pari a EUR 1,5. L'HWM è impostato a 108,5 per il futuro.

2° Anno

Il NAV al lordo della Commissione di Performance è inferiore all'HWM (EUR -8,5), e non viene calcolata alcuna Commissione di Performance. L'HWM rimane invariato.

3° Anno

Il NAV al lordo della Commissione di Performance aumenta di EUR 4 raggiungendo 104, ma resta inferiore all'HWM (EUR -4,5). Non viene calcolata alcuna Commissione di Performance. L'HWM rimane invariato.

4° anno:

Il NAV al lordo della Commissione di Performance aumenta di EUR 1 raggiungendo 105, ma resta inferiore all'HWM (EUR -3,5). Non viene calcolata alcuna Commissione di Performance. L'HWM rimane invariato.

5° Anno

Il NAV al lordo della Commissione di Performance diminuisce di EUR 1 scendendo a 104, e resta inferiore all'HWM (EUR -3,5). Non viene calcolata alcuna Commissione di Performance. L'HWM rimane invariato.

6° Anno

Il NAV al lordo della Commissione di Performance diminuisce di EUR 2 scendendo a 102, e resta inferiore all'HWM (EUR -5,5). Non viene calcolata alcuna Commissione di Performance.

L'HWM viene aggiornato per l'inizio dell'anno successivo, poiché il NAV ha registrato una performance inferiore all'HWM per 5 anni consecutivi: le perdite dal 1° anno di EUR -8.5, compensate dalle successive plusvalenze realizzate il 3° (EUR 4) e 4° anno (EUR 1), per un totale di EUR -3.5, non sono più da prendere in considerazione nel calcolo della performance a partire dall'inizio del 7° anno. Il nuovo HWM corrisponde al NAV al netto delle Commissioni di Performance del 6° anno, incrementato dalle perdite rimanenti di EUR 3, o EUR 105.

7° Anno

Il NAV al lordo della Commissione di performance aumenta di EUR 4 raggiungendo 106. Ora è superiore al nuovo HWM (di EUR 1) e genera una Commissione di Performance pari a 0,15. L'HWM è impostato a 105,85 per il futuro.

Commissione del Distributore e Intestatario

In aggiunta a eventuali commissioni di sottoscrizione, il Distributore e Intestatario percepisce commissioni periodiche come compenso per i propri servizi di assistenza amministrativa agli investitori. Tali commissioni non saranno corrisposte dal Comparto ma dal Gestore degli Investimenti, che rinuncia a una parte delle commissioni versate dal Comparto, come segue:

Classi di azioni	Tasso Massimo standard	Tasso Massimo istituzionale *
EUR	1,050%	1,275%
EUR - I	n.d.	0,375%
CHF - I	n.d.	0,375%
USD - I	n.d.	0,375%
USD	1,050%	1,275%
CHF	1,050%	1,275%
EUR-L	0,74%	0,90%
EUR - SR	2,025%	2,025%
CHF - SR	2,025%	2,025%
USD - SR	2,025%	2,025%

*Questo tasso massimo è riservato a investitori istituzionali che retrocedono la commissione ai propri clienti nell'ambito di un mandato di gestione.

Esposizione Globale

Nell'ambito della procedura di gestione dei rischi, l'esposizione totale del Comparto è monitorata e misurata utilizzando il metodo *VaR*. Il *VaR* del Comparto non può superare il 20% del Valore Netto di Inventario del Comparto stesso.

In matematica finanziaria e nella gestione dei rischi, il metodo *VaR* è largamente impiegato per calcolare il rischio di perdita in relazione agli attivi finanziari che compongono un portafoglio di investimento. Per un certo portafoglio, con un livello di probabilità e un orizzonte temporale determinati, il *VaR* si definisce come il valore limite in base al quale l'eventualità che la perdita potenziale del valore di mercato del portafoglio di investimento nell'arco del suddetto temporale

superi tale limite (in normali condizioni di mercato e in assenza di transazioni riguardanti il portafoglio di investimento) è pari al suddetto livello di probabilità.

Il calcolo del VaR si effettua sulla base di un unico intervallo di confidenza pari al 99%, nonché di un periodo di detenzione di 20 giorni.

Leva

Allo scopo di implementare efficacemente la propria strategia e di raggiungere l'obiettivo di rischio che sia in linea con il proprio profilo di rischio, il Comparto ricorrerà ad un utilizzo consistente di strumenti finanziari derivati e di sottostanti che possano generare un livello significativo di leva finanziaria; in tal modo il Comparto potrà essere soggetto a maggiore volatilità rispetto ad un fondo a reddito fisso che non faccia uso della leva.

Quest'ultima, se da un lato offre agli investitori l'opportunità di incrementare il rendimento del Comparto, dall'altro, può determinare un aumento delle perdite se il rendimento del sottostante si rivela negativo.

Sebbene sia possibile che il livello di rischio del Comparto venga innalzato dall'utilizzo dei derivati ai fini dell'investimento, l'uso di questi strumenti può anche inserirsi in un processo di costruzione del portafoglio incentrato su strategie di diversificazione e sulla gestione della correlazione del rischio, che possono contribuire alla riduzione del livello di rischio del Comparto.

Alcune di queste strategie si affidano a strumenti che richiedono un livello significativo di leva finanziaria lorda per generare un livello di rischio limitato, quali i *future* obbligazionari. Anche i derivati impiegati nell'ambito di strategie di lungo e breve termine possono determinare un alto livello di leva finanziaria lorda e un basso livello di leva finanziaria netta.

Con l'utilizzo della leva finanziaria nell'ambito del sottostante, si avvisano gli Azionisti dell'eventualità di un rischio maggiore di perdita di una parte o della totalità dei loro investimenti, sebbene lo *shortfall risk* sia gestito conformemente alle politiche di *risk management* della Sicav.

Vi sono due metodi per calcolare la leva finanziaria dei Comparti: il metodo degli impegni ("*commitment approach*") e l'approccio basato sulla somma dei nozionali degli strumenti finanziari derivati. Il primo definisce la leva come l'esposizione al rischio di mercato superiore al valore patrimoniale del Comparto attraverso l'impiego di derivati. Il secondo definisce la leva come la somma del valore assoluto dei nozionali di tutti i derivati inclusi nel portafoglio in questione.

In base a quest'ultimo approccio, la leva massima del Comparto è attesa su una media dell'800% del Valore Netto di Inventario dello stesso. L'investitore dovrebbe essere a conoscenza del fatto che i derivati possono essere parzialmente impiegati a fini di copertura dei rischi a cui il Comparto sarebbe altrimenti esposto. Pertanto l'incremento dell'esposizione lorda (i.e. l'incremento degli importi nozionali nel corso della vita del Comparto) potrebbe, in alcuni casi, essere il risultato di un aumentato livello di copertura.

Di volta in volta, il Comparto utilizza derivati sui tassi di interesse a breve per il raggiungimento del proprio obiettivo di investimento. Tali strumenti hanno una *duration* estremamente corta e pertanto un ridotto livello di volatilità. Allo scopo di conseguire il rapporto rischio/rendimento atteso nell'investimento in questo tipo di derivati, il Comparto può investire in un cospicuo importo nozionale di questi prodotti. Nonostante le maggiori esposizioni in strumenti derivati, i rischi correlati risultano controllati e il Gestore degli Investimenti garantisce che l'*allocation* per ciascun tipo di prodotto sia ottimizzata per il conseguimento di rendimenti adeguati al rischio.

Il livello della leva finanziaria del Comparto può eventualmente aumentare in un contesto di mercato caratterizzato da bassa volatilità. In alcune eccezionali circostanze tale livello potrebbe essere maggiore, come, ad esempio, in situazioni in cui un importo significativo di *future* e opzioni venga utilizzato nell'ambito di una diversificazione delle strategie. Ciò avrà necessariamente un maggiore impatto sul livello della leva calcolata con il metodo della somma dei nozionali, ma decisamente inferiore se si utilizza il metodo degli impegni.

Probabili impatti derivanti da Rischi di Sostenibilità

Un'ampia varietà di Rischi di Sostenibilità può influenzare gli emittenti di obbligazioni societarie e sovrane.

I rischi ambientali includono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la capacità delle aziende di adattarsi al cambiamento climatico mitigandone gli effetti, il possibile incremento dei prezzi del carbonio, l'esposizione alla crescente carenza di risorse idriche e il potenziale aumento dei prezzi dell'acqua, i problemi legati alla gestione dei rifiuti e l'impatto sugli ecosistemi globali e locali. Tra i rischi sociali si annoverano, a titolo esemplificativo, la sicurezza dei prodotti, gli standard lavorativi e quelli connessi alla gestione della catena di fornitura, la salute, la sicurezza e i diritti umani, il benessere dei lavoratori, le problematiche relative alla protezione dei dati e alla privacy, nonché la crescente regolamentazione tecnologica. Anche i rischi in tema di *governance* sono rilevanti e possono riguardare la composizione e l'efficacia del Consiglio di Amministrazione, gli incentivi dirigenziali, la qualità del management e il suo allineamento agli interessi degli azionisti.

Gli emittenti sovrani hanno storicamente la tendenza a tenere in minor conto i Fattori di Sostenibilità nell'ambito dell'analisi del credito rispetto alle molteplicità delle variabili macroeconomiche, che, per tradizione, vengono maggiormente prese in considerazione. I fattori di *governance* relativi alla forza delle istituzioni e allo stato di diritto svolgono un ruolo importante nell'esposizione degli emittenti sovrani ai Rischi di Sostenibilità e nella loro capacità di gestirli. Anche fattori sociali come i dati demografici potrebbero comportare Rischi di Sostenibilità aventi un impatto sull'affidabilità creditizia o sui flussi di cassa di un Paese, a seguito, ad esempio, dell'invecchiamento della popolazione che potrebbe avere implicazioni fiscali negative a lungo termine e aumentare i costi sanitari nazionali. Analogamente, il rischio di aumento degli spread creditizi o di insolvenza può derivare, a sua volta, da rischi ambientali: i cambiamenti climatici e i disastri naturali, come la siccità o gli incendi incontrollati, possono impattare negativamente sui bilanci di alcuni paesi destabilizzando settori industriali cruciali come l'agricoltura o il turismo. Tali Rischi di Sostenibilità che interessano gli emittenti sovrani potrebbero anche influenzare il corso delle valute.

Per gli emittenti societari e sovrani, la mancata gestione dei Rischi di Sostenibilità può comportare un deterioramento della propria affidabilità creditizia e la difficoltà a far fronte ai propri debiti.

Considerando le strategie di investimento multi-asset a livello mondiale senza focus sul settore industriale, si prevede che il Comparto presenti un portafoglio altamente diversificato. Per il Comparto ci si attende pertanto un'esposizione a molteplici Rischi di Sostenibilità, che differiranno tra le varie società sottostanti. Alcuni mercati e settori saranno maggiormente esposti rispetto ad altri. Ad esempio, certi settori o singole società potranno essere soggetti a maggiori pressioni in ambito normativo o da parte dell'opinione pubblica rispetto ad altri e, quindi, a un rischio più significativo. Tuttavia, non si prevedono rilevanti impatti finanziari negativi sul rendimento del Comparto o sul valore dei relativi investimenti derivanti da un eventuale singolo Rischio di Sostenibilità.

4. BASE INVESTMENTS SICAV – LOW DURATION

Obiettivo

L'obiettivo di gestione di questo Comparto è di conseguire una performance superiore all'indice Bloomberg Barclays Global Aggregate 1-3 Years Total Return (LG13TREH) ("l'Indice"), investendo principalmente in titoli a tasso fisso o variabile, in modo tale che la duration del portafoglio non superi tre anni.

Il Comparto è gestito attivamente senza replica dell'Indice, il che significa che il Gestore degli investimenti ha piena discrezionalità sulla composizione del portafoglio del Comparto. Pertanto, la composizione delle posizioni in portafoglio non è vincolata dalla composizione dell'Indice e la differenza tra la composizione del portafoglio del Comparto e dell'Indice può essere significativa.

Politica

- A concorrenza di almeno il 51%, l'attivo netto totale del Comparto sarà investito in qualsiasi titolo a rendimento fisso o variabile.

La duration del portafoglio non supererà tre anni.

La scadenza residua di ciascun investimento compreso nel portafoglio non supererà i cinque anni. A scopo di chiarimento, questo Comparto non rientra nella categoria di "comparto del mercato monetario" ai sensi del Regolamento (UE) 2017/1131 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo a fondi del mercato monetario.

Il Comparto potrà impiegare, a scopi di copertura, investimento e/o efficiente gestione del portafoglio, strumenti finanziari derivati negoziati in un mercato regolamentato od OTC.

Il Comparto potrà altresì detenere strumenti del mercato monetario nei limiti esposti nel Capitolo 6 «Limiti all'Investimento».

Il Comparto non investirà oltre il 10% dell'attivo netto totale in obbligazioni *contingent convertible* ("CoCo bond").

Il Comparto può detenere, a titolo accessorio, liquidità (i.e. depositi bancari a vista, come cash in conti correnti presso una banca accessibile in qualsiasi momento) fino a un massimo del 20% del proprio attivo netto totale al fine di garantire la propria liquidità.

Se il Gestore degli investimenti lo ritiene nel migliore interesse degli Azionisti, su base temporanea e a fini difensivi, il Comparto potrà anche detenere fino al 100% del proprio attivo netto totale in liquidità, depositi, OICR del mercato monetario e strumenti del mercato monetario.

Il Comparto non effettuerà alcun investimento nelle cartolarizzazioni descritte nel Regolamento Cartolarizzazioni.

Le classi azionarie "*hedged*" (coperte) sono quelle classi di azioni alle quali viene applicata una strategia di copertura volta al contenimento del rischio valutario nei confronti dell'Euro conformemente all'orientamento dell'ESMA sulle classi azionarie di OICVM (ESMA34-43-296).

La divisa di riferimento di questo Comparto è l'Euro.

Classi

EUR

USD (viene effettuata una copertura dei rischi di cambio in relazione all'Euro)

CHF (viene effettuata una copertura dei rischi di cambio in relazione all'Euro)

EUR - I riservata a investitori istituzionali come indicato nel Capitolo 17 "Azioni"

Destinazione degli utili e delle perdite

Per la Classe EUR – I: a capitalizzazione.

Per le altre Classi: a distribuzione

Periodo iniziale di sottoscrizione

Classe EUR: dal 16 al 18 ottobre 2002

Classe USD: 27 giugno 2011

Classe CHF: 27 giugno 2011

Classe EUR – I riservata a investitori istituzionali: dal 18 al 29 settembre 2017

Prezzo iniziale di sottoscrizione per Azione

Classe EUR: EUR 100

Classe USD: USD 104,55

Classe CHF: CHF 103

Classe EUR – I riservata a investitori istituzionali: EUR 100

Frequenza di calcolo del Valore Netto di Inventario

Quotidiana, ogni giorno lavorativo bancario in cui gli istituti di credito siano aperti per l'operatività in Lussemburgo e il mercato sia altresì aperto secondo la normativa di Borsa Italiana S.p.A. ("Giorno Lavorativo") (vedasi, in proposito, il calendario pubblicato da Borsa Italiana S.p.A.).

Gestore degli Investimenti

Banca del Sempione SA, Via Peri 5, CH-6900 Lugano, Svizzera è stata incaricata, attraverso un contratto di gestione degli investimenti stipulato con la Società di Gestione, della gestione giornaliera degli attivi del Comparto. Questo contratto può essere risolto con preavviso di 90 giorni.

Banca del Sempione SA, è autorizzata a delegare l'esecuzione di ordini e operazioni a SEMPIONE SIM S.p.A., una controllata di Banca del Sempione SA, debitamente autorizzata da Banca d'Italia, che fornisce in particolare servizi di intermediazione titoli. SEMPIONE SIM S.p.A. eseguirà gli ordini, tramite intermediari terzi, in modo da garantire la *best execution*. Per questo servizio, il Comparto potrebbe corrispondere una commissione di intermediazione massima dello 0,15% dell'importo della transazione a SEMPIONE SIM S.p.A..

Commissione di sottoscrizione

Fino all'1,50% del valore netto di inventario a beneficio dei distributori.

Commissioni imposte da intermediari locali

Possono essere addebitate spese supplementari dagli agenti per i pagamenti locali o da entità analoghe nei Paesi in cui il Comparto è distribuito.

Commissione di gestione degli investimenti

Al Gestore degli Investimenti spetta trimestralmente una commissione fissata al seguente tasso massimo calcolato sulla media del valore netto di inventario di ciascuna classe del Comparto relativo al trimestre di riferimento, e corrisposta dal Comparto:

EUR: 0,50%

USD: 0,50%

CHF: 0,50%

EUR – I riservata a investitori istituzionali come indicato nel Capitolo 17 “Azioni”: 0,25%

Commissione di performance

Nessuna

Commissione del Distributore e Intestatario

In aggiunta a eventuali commissioni di sottoscrizione, il Distributore e Intestatario percepisce commissioni periodiche come compenso per i propri servizi di assistenza amministrativa agli investitori. Tali commissioni non saranno corrisposte dal Comparto ma dal Gestore degli Investimenti, che rinuncia a una parte delle commissioni versate dal Comparto, come segue:

Classi di azioni	Tasso Massimo standard	Tasso Massimo istituzionale *
EUR	0,30%	0,4250%
EUR - I	n.d.	0,125%
USD	0,30%	0,4250%
CHF	0,30%	0,4250%

*Questo tasso massimo è riservato a investitori istituzionali che retrocedono la commissione ai propri clienti nell'ambito di un mandato di gestione.

Esposizione Globale

Nell'ambito della procedura di gestione dei rischi, il Comparto utilizza il *commitment approach* per il monitoraggio e la misurazione dell'esposizione globale. Detto metodo calcola l'esposizione totale in relazione agli strumenti finanziari derivati («SFD») e, se del caso, ad altre tecniche di gestione efficiente del portafoglio, considerando gli eventuali effetti di compensazione e copertura, che non dovrebbero superare il valore netto totale del portafoglio del Comparto.

Il calcolo standard basato sul *commitment approach* converte ogni posizione relativa a SFD nel valore di mercato di una posizione equivalente nel relativo attivo sottostante.

Probabili impatti derivanti da Rischi di Sostenibilità

Un'ampia varietà di Rischi di Sostenibilità può incidere sui flussi di cassa degli emittenti obbligazionari e sulla loro capacità di far fronte ai propri debiti.

Inoltre, considerando le strategie di investimento multi-asset a livello mondiale senza focus sul settore industriale, si prevede che il Comparto presenti un portafoglio altamente diversificato. Per il Comparto ci si attende pertanto un'esposizione a molteplici Rischi di Sostenibilità, che differiranno tra le varie società sottostanti. Alcuni mercati e settori saranno maggiormente esposti rispetto ad altri. Ad esempio, certi settori o singole società potranno essere soggetti a maggiori pressioni in ambito normativo o da parte dell'opinione pubblica rispetto ad altri e, quindi, a un rischio più significativo. Tuttavia, non si prevedono rilevanti impatti finanziari negativi sul rendimento del Comparto o sul valore dei relativi investimenti derivanti da un eventuale singolo Rischio di Sostenibilità.

5. BASE INVESTMENTS SICAV – MACRO DYNAMIC

Obiettivo

L'obiettivo di gestione di questo Comparto è di realizzare un rendimento assoluto attraverso un portafoglio dinamico con la prospettiva di conseguire, nel medio-lungo termine (da 3 a 5 anni), un incremento del capitale mediante la combinazione di attivi diversificati senza alcun vincolo geografico o valutario. A tale scopo, il Comparto porrà in essere, nell'interesse degli investitori, un'allocazione degli attivi flessibile in relazione al contesto economico.

Il Comparto è gestito attivamente senza replica dell'Indice, il che significa che il Gestore degli investimenti ha piena discrezionalità sulla composizione del portafoglio del Comparto.

Al fine di raggiungere il proprio obiettivo di investimento, il Comparto selezionerà strategie che coinvolgono strumenti a reddito fisso, azioni, opzioni e futures, posizioni lunghe e corte e opererà una selezione per ottimizzare rischi e rendimenti.

Le principali strategie sono:

1. Risk arbitrage: strategie di investimento che comportano la possibilità di trarre profitto da un'operazione societaria (fusione/emissione di diritti/conversioni di classi di azioni o offerta pubblica);
2. Yield Enhancing: acquisto di un titolo e contestuale vendita di opzioni per migliorare il profilo di rischio/rendimento della posizione;
3. Alpha Capture: selezione titoli vs indice/settori/singole azioni. La selezione dei titoli viene effettuata con un metodo qualitativo basato sull'analisi fondamentale, sulla capitalizzazione di mercato, sull'indicatore ESG e sulla valutazione delle prospettive future. Considerazioni tecniche migliorano il market timing;
4. Strategie macro: strategie che ottengono un'esposizione indiretta alle commodities (attraverso l'utilizzo di valori mobiliari che forniscono esposizione a commodities negoziate in borsa considerate idonee secondo i criteri descritti nel Regolamento Granduciale dell'8 febbraio 2008, o attraverso strumenti derivati, i cui elementi costitutivi sono indici diversificati su commodities considerati eligibili), valuta e tassi; e
5. Strategia obbligazionaria, che prevede tra l'altro un'attività più dinamica sui mercati obbligazionari per ottenere un incremento del capitale in linea con i tassi di interesse di mercato.

Politica

A seconda dell'andamento dei mercati, l'attivo netto totale di questo Comparto può essere flessibilmente investito in azioni, indici azionari investibili in base alla Legge del 2010, ETF, in ogni tipologia di titolo a reddito fisso, warrant e ADR. È, inoltre, possibile per il Comparto avere un'esposizione in differenti coppie di valute.

Il Comparto può investire in strumenti derivati connessi a titoli azionari e di debito, tassi di cambio e di interesse, e valute, nonché in derivati legati ad indici composti dai suddetti sottostanti.

Si effettuano investimenti in azioni, cambi, tassi di interesse e crediti anche attraverso indici sottostanti investibili in base alla Legge del 2010. Il Comparto non è soggetto a restrizioni geografiche in termini di investimenti, che possono essere realizzati anche nell'ambito dei mercati emergenti.

I titoli azionari ricomprendono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, azioni ordinarie, azioni privilegiate e titoli convertibili in azioni ordinarie, *warrant* e diritti, altri titoli con caratteristiche azionarie (tra cui eventuali strumenti legati a specifici titoli o panieri di titoli, come derivati e titoli associati ad azioni, ed alcune opzioni su azioni ordinarie) e SPAC (Special Purpose Acquisition Companies). In particolare, il Comparto investirà fino a un massimo del 10% del proprio attivo netto totale in SPACs.

In base al principio della diversificazione del rischio, il Comparto investe in diverse tipologie di valori mobiliari a reddito fisso, tra cui, ad esempio, obbligazioni a tasso fisso e variabile, a breve scadenza, indicizzate (ossia obbligazioni la cui performance è legata ad un indice di valori mobiliari) investibili in base alla Legge del 2010, subordinate e convertibili.

Il Comparto è svincolato dal rating dei titoli in cui investe, pertanto il suo portafoglio può essere investito in obbligazioni di tipo *non-investment grade* e/o in titoli cui non è assegnata alcuna valutazione da parte delle principali agenzie di rating (Standard & Poor's, Moody's o Fitch).

Il Comparto può ottenere un'esposizione indiretta alle materie prime fino a una percentuale massima del 10% del proprio attivo investendo in altri strumenti idonei, ivi inclusi gli ETN (*Exchange traded notes*), che si qualificano come valori mobiliari ai sensi dell'articolo 41 della Legge del 2010. Gli ETN sono certificati *Delta one* che replicano la performance di un sottostante, il quale può essere una materia prima oppure un future o un indice su materie prime.

Il Comparto può detenere, a titolo accessorio, liquidità (i.e. depositi bancari a vista, come cash in conti correnti presso una banca accessibile in qualsiasi momento) fino a un massimo del 20% del proprio attivo netto totale per garantire la propria liquidità.

Se il Gestore degli investimenti lo ritiene nel migliore interesse degli Azionisti, su base temporanea e a fini difensivi, il Comparto potrà anche detenere fino al 100% del proprio attivo netto totale in liquidità, depositi, OICR del mercato monetario e strumenti del mercato monetario.

Il Comparto non investirà oltre il 10% del proprio attivo netto totale in quote o azioni di altri OICVM od OIC.

Il Comparto non investirà oltre il 10% dell'attivo netto totale in obbligazioni *contingent convertible* ("CoCo bond").

È previsto, per finalità di investimento e/o di efficace gestione del portafoglio e/o di copertura, il ricorso a strumenti derivati finanziari, tra cui, ad esempio, contratti *future*, *swaps*, derivati su azioni, CFDs, contratti di cambio a termine e a pronti, *forwards*, *currency swap* e opzioni valutarie. Il Comparto può utilizzare tali strumenti siano essi negoziati in un mercato regolamentato od OTC,

Nello specifico, tali strumenti saranno utilizzati, tra l'altro, anche per incrementare il rendimento qualora il Gestore degli Investimenti ritenesse che l'investimento in strumenti derivati finanziari sia di supporto al Comparto per il raggiungimento dei propri obiettivi di investimento.

L'impiego di strumenti finanziari derivati da parte del Comparto implica un certo numero di rischi, strettamente correlati alle posizioni assunte dallo stesso. La perdita è, in alcuni casi, limitata all'importo del premio investito ma può, in altri, essere considerevole. L'utilizzo di derivati come futures, opzioni, *warrant*, contratti OTC e *swap*, comporta ulteriori rischi. La capacità di impiegare al meglio tali strumenti dipende dall'abilità del Gestore degli Investimenti di anticipare con precisione l'evoluzione dei corsi azionari, dei tassi di interesse e di cambio o di altri fattori economici nonché l'accesso a mercati liquidi. Se le sue previsioni non sono corrette, o se gli strumenti finanziari derivati

non funzionano come previsto, il risultato può consistere in ingenti perdite. In frequenti casi, il ricorso ai predetti strumenti può determinare un effetto leva, che genera ulteriori rischi in quanto le perdite possono essere cospicue in relazione all'importo investito, essendo tali strumenti estremamente volatili e il loro valore di mercato soggetto a importanti fluttuazioni.

Il Comparto non effettuerà alcun investimento nelle cartolarizzazioni descritte nel Regolamento Cartolarizzazioni.

Le classi azionarie "*hedged*" (coperte) sono quelle classi di azioni alle quali viene applicata una strategia di copertura volta al contenimento del rischio valutario conformemente all'orientamento dell'ESMA sulle classi azionarie di OICVM (ESMA34-43-296).

La divisa di riferimento di questo Comparto è l'Euro.

Si informano i sottoscrittori che questo Comparto è esposto ai rischi illustrati nel Capitolo 5, paragrafo 5.14. "Rischi connessi agli investimenti in società a bassa e media capitalizzazione (c.d. *small-cap* e *mid-cap*)".

Classi

EUR

USD (viene effettuata una copertura dei rischi di cambio in relazione all'Euro)

CHF (viene effettuata una copertura dei rischi di cambio in relazione all'Euro)

EUR - I riservata a investitori istituzionali come indicato nel Capitolo 17 "Azioni"

CHF - I riservata a investitori istituzionali come indicato nel Capitolo 17 "Azioni"

(viene effettuata una copertura dei rischi di cambio in relazione all'Euro)

USD - I riservata a investitori istituzionali come indicato nel Capitolo 17 "Azioni"

(viene effettuata una copertura dei rischi di cambio in relazione all'Euro)

EUR -SR

USD – SR (viene effettuata una copertura dei rischi di cambio in relazione all'Euro)

CHF -SR (viene effettuata una copertura dei rischi di cambio in relazione all'Euro)

Destinazione degli utili e delle perdite

A capitalizzazione

Periodo iniziale di sottoscrizione

Classe EUR: Dal 19 settembre 2016 al 3 ottobre 2016

Classe USD: Dal 19 settembre 2016 al 3 ottobre 2016

Classe CHF: Dal 19 settembre 2016 al 3 ottobre 2016

Classe EUR – I riservata a investitori istituzionali: Dal 18 al 29 settembre 2017

Classe CHF - I riservata a investitori istituzionali: alla prima sottoscrizione

Classe USD – I riservata a investitori istituzionali: alla prima sottoscrizione

Classe EUR -SR: alla prima sottoscrizione

Classe USD – SR: alla prima sottoscrizione

Classe CHF -SR: alla prima sottoscrizione

Prezzo iniziale di sottoscrizione per Azione

Classe EUR: EUR 100

Classe USD: USD 100

Classe CHF: CHF 100

Classe EUR – I riservata a investitori istituzionali: EUR 100

Classe CHF – I riservata a investitori istituzionali: CHF 100

Classe USD – I riservata a investitori istituzionali: USD 100

Classe EUR - SR: EUR 100
Classe USD - SR: USD 100
Classe CHF - SR: CHF 100

Frequenza di calcolo del Valore Netto di Inventario

Quotidiana, ogni giorno lavorativo in cui gli istituti di credito siano aperti per l'operatività in Lussemburgo e il mercato sia altresì aperto secondo la normativa di Borsa Italiana S.p.A. ("Giorno Lavorativo") (vedasi, in proposito, il calendario pubblicato da Borsa Italiana S.p.A.).

Gestore degli Investimenti

Banca del Sempione SA, Via Peri 5, CH-6900 Lugano, Svizzera, è stata incaricata, attraverso un contratto di gestione degli investimenti stipulato con la Società di Gestione, della gestione giornaliera degli attivi del Comparto. Questo contratto può essere risolto con un preavviso di 90 giorni.

Banca del Sempione SA è autorizzata a delegare l'esecuzione di ordini e operazioni a SEMPIONE SIM S.p.A., una controllata di Banca del Sempione SA, debitamente autorizzata da Banca d'Italia, che fornisce in particolare servizi di intermediazione titoli. SEMPIONE SIM S.p.A. eseguirà gli ordini, tramite intermediari terzi, in modo da garantire la *best execution*. Per questo servizio, il Comparto potrebbe corrispondere una commissione di intermediazione massima dello 0,15% dell'importo della transazione a SEMPIONE SIM S.p.A.

Sub-Gestore degli Investimenti

Sempione SIM S.p.A., via Maurizio Gonzaga 2, 20123 Milano, Italia, è stata nominata dal Gestore degli Investimenti quale Sub-Gestore degli Investimenti per quanto riguarda l'ordinaria amministrazione degli attivi del Comparto.

L'accordo può essere risolto in qualsiasi momento da ciascuna delle parti con un preavviso di novanta (90) giorni da inviarsi tramite raccomandata.

Commissione di sottoscrizione

Fino al 3% del valore netto di inventario, a beneficio dei distributori.

Per le Classi EUR -SR, USD – SR e CHF -SR non si applica alcuna commissione di sottoscrizione.

Commissioni imposte da intermediari locali

Possono essere addebitate spese supplementari dagli agenti per i pagamenti locali o da entità analoghe nei Paesi in cui il Comparto è distribuito.

Commissione di gestione degli investimenti

Al Gestore degli Investimenti spetta trimestralmente una commissione fissata al seguente tasso massimo, calcolato sulla media del valore netto di inventario di ciascuna classe del Comparto relativo al trimestre di riferimento, e corrisposta dal Comparto:

EUR: 1,50%

USD: 1,50%

CHF: 1,50%

EUR – I riservata a investitori istituzionali come indicato nel Capitolo 17 "Azioni": 0,75%

CHF – I riservata a investitori istituzionali come indicato nel Capitolo 17 "Azioni": 0,75%

USD – I riservata a investitori istituzionali come indicato nel Capitolo 17 "Azioni": 0,75%

EUR – SR: 2,25%

USD – SR: 2,25%

CHF – SR: 2,25%

Commissione di Sub-Gestione degli investimenti

Il Sub-Gestore degli Investimenti ha diritto a percepire, trimestralmente, dal Gestore degli Investimenti, una commissione il cui tasso massimo, sotto riportato, è calcolato sulla media del valore netto di inventario di ciascuna classe del Comparto nel trimestre di riferimento. Nello specifico:

EUR: fino allo 0,75%

USD: fino allo 0,75%

CHF: fino allo 0,75%

EUR – I riservata a investitori istituzionali come indicato nel Capitolo 17 “Azioni”: 0,375%

CHF – I riservata a investitori istituzionali come indicato nel Capitolo 17 “Azioni”: 0,375%

USD – I riservata a investitori istituzionali come indicato nel Capitolo 17 “Azioni”: 0,375%

EUR – SR: fino all'1,125%

USD – SR: fino all'1,125%

CHF – SR: fino all'1,125%

Commissione di performance

Il Gestore degli Investimenti percepisce annualmente una commissione di performance, che matura ogni Giorno di Valutazione, in base al Valore Netto d'Inventario (NAV), pari al 15% della performance del NAV rispetto all'High Water Mark (come di seguito definito).

L'High Water Mark si definisce come l'ultimo NAV al netto della commissione di performance su cui è stata pagata una commissione di performance. Il primo High Water Mark è il primo NAV applicabile al 1 gennaio 2022.

Gli importi delle sottoscrizioni si sommano all'High Water Mark. I riscatti riducono l'High Water Mark, in proporzione al numero di quote riscattate. Ove applicabile, l'ammontare totale dei dividendi distribuiti sarà detratto dall'High Water Mark.

La Commissione di Performance è calcolata sulla base del NAV dopo la deduzione di tutte le spese, i costi e le commissioni (ma al lordo della Commissione di Performance) e gli adeguamenti rispetto alle sottoscrizioni e ai riscatti/conversioni effettuati durante il relativo periodo di calcolo in modo che questi non influiscano sulla Commissione di Performance dovuta.

La Commissione di Performance è misurata su un periodo di calcolo (di seguito denominato “Periodo di Calcolo”) corrispondente all'anno solare.

Il primo Periodo di Calcolo inizia alla data di avvio della Classe di Azione in questione e termina l'ultimo Giorno di Valutazione dell'anno solare successivo, al fine di garantire che il pagamento della prima Commissione di Performance avvenga dopo un periodo minimo di dodici (12) mesi. I Periodi di Calcolo successivi iniziano l'ultimo Giorno di Valutazione del Periodo di Calcolo precedente e terminano l'ultimo Giorno di Valutazione di ogni anno solare successivo.

La frequenza di cristallizzazione è annuale.

Il periodo di riferimento della performance (il “**Periodo di Riferimento della Performance**”), ovvero l'orizzonte temporale al termine del quale è possibile azzerare le perdite passate, è fissato in cinque (5) anni. Al termine di questo periodo, è possibile reimpostare il meccanismo di compensazione della sottoperformance (o performance negative) passata.

Solo al termine di cinque (5) anni di sottoperformance complessiva registrata nel Periodo di Riferimento della Performance le perdite possono essere parzialmente azzerate su base rotativa annua, cancellando il primo anno di performance dall'attuale periodo di calcolo della Classe di Azioni. All'interno del relativo Periodo di Riferimento della Performance, le perdite del primo anno

possono essere compensate dalle plusvalenze realizzate negli anni successivi a tale periodo.

La Commissione di Performance dovuta sarà pari alla performance del NAV moltiplicata per il tasso della Commissione di Performance per la Classe di Azione in questione. Un accantonamento per la Commissione di Performance maturata, se presente, è effettuato ad ogni data di valutazione del NAV delle classi di azioni di pertinenza. Non sarà dovuta alcuna Commissione di Performance se il NAV al lordo della Commissione di performance risulta inferiore all'High Water Mark per il periodo di calcolo in questione. Se il NAV diminuisce durante il Periodo di Calcolo, gli accantonamenti effettuati in relazione alla Commissione di Performance saranno ridotti di conseguenza. Se tali accantonamenti scendono a zero (0), non sarà dovuta alcuna Commissione di Performance.

Nel caso in cui un Azionista riscatti o converta azioni prima della fine del Periodo di Calcolo, eventuali Commissioni di Performance maturate ma non versate per tali azioni saranno cristallizzate e corrisposte alla fine del periodo di calcolo di riferimento.

Se una Classe di Azioni venisse chiusa prima della fine del Periodo di Calcolo o se il relativo comparto venisse fuso con un altro OICVM, si calcolerà la Commissione di Performance corrispondente a tale periodo di calcolo e, se del caso, sarà versata come se la data di cessazione/fusione coincidesse con la fine del Periodo di Calcolo di riferimento, a condizione che ciò avvenga nell'interesse dei rispettivi Azionisti.

Esempi di determinazione della Commissione di Performance relativa a una Classe di Azioni sulla base delle seguenti ipotesi:

- la Classe di Azioni è composta da una sola azione e non è influenzata da alcuna operazione di sottoscrizione, conversione o riscatto durante i diversi periodi; e
- nessun dividendo viene distribuito durante i diversi periodi.

Il Gestore degli Investimenti può corrispondere fino al 100% della Commissione di Performance al Sub-Gestore degli Investimenti come illustrato nell'Accordo di Sub-Gestione di volta in volta vigente.

Anno	NAV al lordo della Commissione di Performance (CP)	HWM	Importo annuale della performance	Importo da recuperare - periodo corrente	Azzeramento eventuali perdite cumulate nei 5 anni	Importo da recuperare post-azzeramento	Performance rispetto all'HWM	Commissione di Performance	Pagamento CP nell'Anno	NAV al netto della Commissione di Performance
1	110,00	100,00	10,00				10,00	1,50	Sì	108,50
2	100,00	108,50	-8,50				-8,50	0,00	NO	100,00
3	104,00	108,50	4,00	-8,50		-8,50	-4,50	0,00	NO	104,00
4	105,00	108,50	1,00	-4,50		-4,50	-3,50	0,00	NO	105,00
5	104,00	108,50	-1,00	-3,50		-3,50	-4,50	0,00	NO	104,00
6	102,00	108,50	-2,00	-4,50		-4,50	-6,50	0,00	NO	102,00
7	106,00	105,00	4,00	-6,50	3,50	-3,00	1,00	0,15	Sì	105,85

1° Anno

Il NAV al lordo della Commissione di Performance è superiore all'HWM (di EUR 10), e genera una Commissione di Performance pari a EUR 1,5. L'HWM è impostato a 108,5 per il futuro.

2° Anno

Il NAV al lordo della Commissione di Performance è inferiore all'HWM (EUR -8,5), e non viene calcolata alcuna Commissione di Performance. L'HWM rimane invariato.

3° Anno

Il NAV al lordo della Commissione di Performance aumenta di EUR 4 raggiungendo 104, ma resta inferiore all'HWM (EUR -4,5). Non viene calcolata alcuna Commissione di Performance. L'HWM rimane invariato.

4° anno:

Il NAV al lordo della Commissione di Performance aumenta di EUR 1 raggiungendo 105, ma resta inferiore all'HWM (EUR -3,5). Non viene calcolata alcuna Commissione di Performance. L'HWM rimane invariato.

5° Anno

Il NAV al lordo della Commissione di Performance diminuisce di EUR 1 scendendo a 104, e resta inferiore all'HWM (EUR -3,5). Non viene calcolata alcuna Commissione di Performance. L'HWM rimane invariato.

6° Anno

Il NAV al lordo della Commissione di Performance diminuisce di EUR 2 scendendo a 102, e resta inferiore all'HWM (EUR -5,5). Non viene calcolata alcuna Commissione di Performance.

L'HWM viene aggiornato per l'inizio dell'anno successivo, poiché il NAV ha registrato una performance inferiore all'HWM per 5 anni consecutivi: le perdite dal 1° anno di EUR -8.5, compensate dalle successive plusvalenze realizzate il 3° (EUR 4) e 4° anno (EUR 1), per un totale di EUR -3.5, non sono più da prendere in considerazione nel calcolo della performance a partire dall'inizio del 7° anno. Il nuovo HWM corrisponde al NAV al netto delle Commissioni di Performance del 6° anno, incrementato dalle perdite rimanenti di EUR 3, o EUR 105.

7° Anno

Il NAV al lordo della Commissione di performance aumenta di EUR 4 raggiungendo 106. Ora è superiore al nuovo HWM (di EUR 1) e genera una Commissione di Performance pari a 0,15. L'HWM è impostato a 105,85 per il futuro.

Commissione del Distributore e Intestatario

In aggiunta a eventuali commissioni di sottoscrizione, il Distributore e Intestatario percepisce commissioni periodiche come compenso per i propri servizi di assistenza amministrativa agli investitori. Tali commissioni non saranno corrisposte dal Comparto ma dal Gestore degli Investimenti, che rinuncia a una parte delle commissioni versate dal Comparto, come segue:

Classi di azioni Tasso Massimo Standard Tasso Massimo Istituzionale *

EUR	1,050%	1,275%
EUR - I	n.d.	0,375%
USD	1,050%	1,275%
CHF	1,050%	1,275%
CHF – I	N.A.	0.375%
USD - I	N.A.	0.375%
EUR – SR	2,025%	2,025%
USD – SR	2,025%	2,025%
CHF - SR	2,025%	2,025%

*Questo tasso massimo è riservato a investitori istituzionali che retrocedono la commissione ai propri clienti nell'ambito di un mandato di gestione.

Esposizione Globale

Nell'ambito della procedura di gestione dei rischi, l'esposizione globale del Comparto è monitorata e misurata mediante l'approccio del Valore a Rischio assoluto («VaR»).

Il VaR del Comparto non può superare il 20% del Valore Netto di Inventario del Comparto stesso.

Nella matematica finanziaria e nella gestione dei rischi, l'approccio VaR rappresenta un metodo largamente impiegato per calcolare il rischio di perdita in relazione agli attivi finanziari che compongono un portafoglio di investimento. Per un certo portafoglio, con un livello di probabilità e un orizzonte temporale determinati, il VaR si definisce come un valore limite in base al quale l'eventualità che la perdita potenziale del valore di mercato del portafoglio di investimento nel suddetto orizzonte temporale superi tale limite (in normali condizioni di mercato e in assenza di transazioni riguardanti il portafoglio di investimento) è pari al suddetto livello di probabilità.

Il calcolo del VaR si effettua sulla base di un unico intervallo di confidenza pari al 99%, nonché di un periodo di detenzione di 20 giorni.

Leva

Allo scopo di implementare efficacemente la propria strategia e di raggiungere l'obiettivo di rischio che sia in linea con il proprio profilo di rischio, il Comparto ricorrerà ad un utilizzo consistente di strumenti finanziari derivati e di sottostanti che possano generare un livello significativo di leva finanziaria; in tal modo il Comparto potrà essere soggetto a maggiore volatilità rispetto ad un fondo a reddito fisso che non faccia uso della leva.

Quest'ultima, se da un lato offre agli investitori l'opportunità di incrementare il rendimento del Comparto, dall'altro, può determinare un aumento delle perdite se il rendimento del sottostante si rivela negativo.

Sebbene sia possibile che il livello di rischio del Comparto venga innalzato dall'utilizzo dei derivati ai fini dell'investimento, l'uso di questi strumenti può anche inserirsi in un processo di costruzione del portafoglio incentrato su strategie di diversificazione e sulla gestione della correlazione del rischio, che possono contribuire alla riduzione del livello di rischio del Comparto.

Alcune di queste strategie si affidano a strumenti che richiedono un livello significativo di leva finanziaria lorda per generare un livello di rischio limitato, quali i *future* obbligazionari. Anche i derivati impiegati nell'ambito di strategie di lungo e breve termine possono determinare un alto livello di leva finanziaria lorda e un basso livello di leva finanziaria netta.

Con l'utilizzo della leva finanziaria nell'ambito del sottostante, si avvisano gli Azionisti dell'eventualità di un rischio maggiore di perdita di una parte o della totalità dei loro investimenti, sebbene lo *shortfall risk* sia gestito conformemente alle politiche di *risk management* della Sicav.

Vi sono due metodi per calcolare la leva finanziaria dei Comparti: il metodo degli impegni ("*commitment approach*") e l'approccio basato sulla somma dei nozionali degli strumenti finanziari derivati. Il primo definisce la leva come l'esposizione al rischio di mercato superiore al valore patrimoniale del Comparto attraverso l'impiego di derivati. Il secondo definisce la leva come la somma del valore assoluto dei nozionali di tutti i derivati inclusi nel portafoglio in questione.

In base a quest'ultimo approccio, la leva massima del Comparto è attesa su una media del 1500% del Valore Netto di Inventario dello stesso. L'investitore dovrebbe essere a conoscenza del fatto che

i derivati possono essere parzialmente impiegati a fini di copertura dei rischi a cui il Comparto sarebbe altrimenti esposto. Pertanto l'incremento dell'esposizione lorda (i.e. l'incremento degli importi nozionali nel corso della vita del Comparto) potrebbe, in alcuni casi, essere il risultato di un aumentato livello di copertura.

Di volta in volta, il Comparto utilizza derivati sui tassi di interesse a breve per il raggiungimento del proprio obiettivo di investimento. Tali strumenti hanno una *duration* estremamente corta e pertanto un ridotto livello di volatilità. Allo scopo di conseguire il rapporto rischio/rendimento atteso nell'investimento in questo tipo di derivati, il Comparto può investire in un cospicuo importo nozionale di questi prodotti. Nonostante le maggiori esposizioni in strumenti derivati, i rischi correlati risultano controllati e il Gestore degli Investimenti garantisce che l'*allocation* per ciascun tipo di prodotto sia ottimizzata per il conseguimento di rendimenti adeguati al rischio.

Il livello della leva finanziaria del Comparto può eventualmente aumentare in un contesto di mercato caratterizzato da bassa volatilità. In alcune eccezionali circostanze tale livello potrebbe essere maggiore, come, ad esempio, in situazioni in cui un importo significativo di *future* e opzioni venga utilizzato nell'ambito di una diversificazione delle strategie. Ciò avrà necessariamente un maggiore impatto sul livello della leva calcolata con il metodo della somma dei nozionali, ma decisamente inferiore se si utilizza il metodo degli impegni.

Probabili impatti derivanti da Rischi di Sostenibilità

Per il presente Comparto è prevista un'esposizione a un'ampia varietà di Rischi di Sostenibilità che differiranno da società a società. Alcuni mercati e settori saranno maggiormente esposti rispetto ad altri. Tuttavia, non si prevedono rilevanti impatti finanziari negativi sul valore del Comparto a seguito del verificarsi di un singolo Rischio di Sostenibilità.

6. BASE INVESTMENTS SICAV – MULTI ASSET CAPITAL APPRECIATION FUND OF FUNDS

Obiettivo

L'obiettivo di gestione di questo Comparto è di realizzare, nell'arco di un intero ciclo di investimento quinquennale, una performance superiore a quella di un indice composto da Bloomberg Barclays Global Aggregate (34%), MSCI WORLD TR Net (33%) ed Euro short term rate ESTR (33%) ("l'Indice") integrando nell'allocazione degli attivi strategie quantitative e sistematiche al fine di costruire un robusto portafoglio e un ordinato processo di investimento.

Il Comparto è gestito attivamente e i riferimenti al benchmark sono effettuati al solo scopo del calcolo della commissione di performance, come meglio illustrato nella successiva sezione "Commissione di performance". Il Gestore degli investimenti ha piena discrezionalità sulla composizione del portafoglio del Comparto. Pertanto, la composizione delle posizioni in portafoglio non è vincolata dalla composizione dell'Indice e la differenza tra la composizione del portafoglio del Comparto e dell'Indice può essere significativa.

Politica

Il Comparto può investire in azioni, titoli a reddito fisso (tra cui obbligazioni convertibili), strumenti del mercato monetario e derivati, attraverso una strategia di gestione degli investimenti multi-asset, sia direttamente sia attraverso veicoli di investimento OICVM e/o OIC, che possono, nello specifico, implementare le seguenti strategie:

- azionaria *long only* / azionaria *long-short*;
- obbligazionaria *long only* / obbligazionaria *long-short*;
- obbligazioni convertibili;
- macro-discrezionale/ marco-sistematica;
- CTA; e
- *equity market neutral*.

Gli investimenti saranno prevalentemente effettuati in azioni o quote di OICVM e/o altri OIC, ivi inclusi altri Comparti della SICAV, purché conformi alle condizioni riportate nel Capitolo 6 "Limiti all'investimento". Il Comparto non può investire più del 20% delle proprie attività nette totali nel medesimo OICVM o nel medesimo OIC.

Gli strumenti derivati possono essere utilizzati per completare l'*asset allocation* desiderata. La selezione degli investimenti si basa su un'accurata analisi di ogni singolo strumento allo scopo di assicurare che l'*allocation* del Comparto sia, in ogni momento, in linea con l'obiettivo sopra descritto.

Il Comparto non effettuerà alcun investimento nelle cartolarizzazioni descritte nel Regolamento Cartolarizzazioni.

Il Comparto investirà solamente in OICVM e/o altri OIC che adottino una strategia di investimento basata sulla liquidità che non incida sulla frequenza di esecuzione dei riscatti del Comparto

Il Comparto non applicherà particolari restrizioni in termini di aree geografiche e/o settori economici, anche se la parte più consistente degli investimenti sarà effettuata in mercati liquidi e sviluppati.

Il livello massimo delle spese correnti addebitabili dagli OICVM e/o da altri OIC in cui il Comparto intende investire non potrà superare annualmente il 3% delle attività nette degli stessi OICVM od OIC. Tale soglia viene controllata direttamente dal Gestore degli Investimenti.

Il Comparto può ottenere un'esposizione indiretta alle materie prime fino a una percentuale massima del 10% del proprio attivo investendo in altri strumenti idonei, ivi inclusi gli ETN (*Exchange traded notes*), che si qualificano come valori mobiliari ai sensi dell'articolo 41 della Legge del 2010. Gli ETN sono certificati *Delta one* che replicano la performance di un sottostante, il quale può essere una materia prima oppure un future o un indice su materie prime.

Le restanti attività possono essere investite, integralmente ed entro i limiti stabiliti dalla Legge del 2010, in tutti gli attivi ammessi secondo quanto definito nel Capitolo 6 "Limiti all'investimento".

Il Comparto può, inoltre, a titolo accessorio, detenere liquidità (i.e. depositi bancari a vista, come cash in conti correnti presso una banca accessibile in qualsiasi momento) fino a un massimo del 20% del proprio attivo netto totale.

Se il Gestore degli investimenti lo ritiene nel migliore interesse degli Azionisti, su base temporanea e a fini difensivi, il Comparto potrà anche detenere fino al 100% del proprio attivo netto totale in liquidità, depositi, OICR del mercato monetario e strumenti del mercato monetario.

Il Comparto può ricorrere a strumenti finanziari derivati quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, futures, contratti di cambio a termine e a pronti, *currency swap* e opzioni valutarie, per finalità di copertura, investimento e/o gestione efficiente del portafoglio. Gli strumenti finanziari derivati utilizzati dal Comparto possono essere negoziati in un mercato regolamentato e/od OTC.

Le classi azionarie "*hedged*" (coperte) sono quelle classi di azioni alle quali viene applicata una strategia di copertura volta al contenimento del rischio valutario conformemente all'orientamento dell'ESMA sulle classi azionarie di OICVM (ESMA34-43-296).

La divisa di riferimento di questo Comparto è l'Euro.

Classi

EUR

EUR - I riservata a investitori istituzionali come indicato nel Capitolo 17 "Azioni":

USD (viene effettuata una copertura dei rischi di cambio in relazione all'Euro)

CHF (viene effettuata una copertura dei rischi di cambio in relazione all'Euro)

EUR -SR

USD – SR (viene effettuata una copertura dei rischi di cambio in relazione all'Euro)

CHF -SR (viene effettuata una copertura dei rischi di cambio in relazione all'Euro)

Destinazione degli utili e delle perdite

A capitalizzazione

Periodo iniziale di sottoscrizione

Classe EUR: dal 18 al 29 settembre 2017

Classe EUR – I riservata a investitori istituzionali: dal 18 al 29 settembre 2017

Classe USD: dal 18 al 29 settembre 2017

Classe CHF: dal 18 al 29 settembre 2017

Classe EUR -SR: alla prima sottoscrizione

Classe USD – SR: alla prima sottoscrizione

Classe CHF -SR: alla prima sottoscrizione

Prezzo iniziale di sottoscrizione per Azione

Classe EUR: EUR 100

Classe EUR – I riservata a investitori istituzionali: EUR 100

Classe USD: USD 100
Classe CHF: CHF 100
Classe EUR - SR: EUR 100
Classe USD - SR: USD 100
Classe CHF - SR: CHF 100

Frequenza di calcolo del Valore Netto di Inventario

Quotidiana, ogni giorno lavorativo bancario in cui gli istituti di credito siano aperti per l'operatività in Lussemburgo e il mercato sia altresì aperto secondo la normativa di Borsa Italiana S.p.A. ("Giorno Lavorativo") (vedasi, in proposito, il calendario pubblicato da Borsa Italiana S.p.A.).

Gestore degli Investimenti

Banca del Sempione SA, Via Peri 5, CH-6900 Lugano, Svizzera è stata incaricata, attraverso un contratto di gestione degli investimenti stipulato con la Società di Gestione, della gestione giornaliera degli attivi del Comparto. Questo contratto può essere risolto con preavviso di 90 giorni.

Banca del Sempione SA, è autorizzata a delegare l'esecuzione di ordini e operazioni a SEMPIONE SIM S.p.A., una propria controllata, debitamente autorizzata da Banca d'Italia, che fornisce in particolare servizi di intermediazione titoli. SEMPIONE SIM S.p.A. eseguirà gli ordini, tramite intermediari terzi, in modo da garantire la *best execution*. Per questo servizio, il Comparto potrebbe corrispondere una commissione di intermediazione massima dello 0,15% dell'importo della transazione a SEMPIONE SIM S.p.A..

Commissione di sottoscrizione

Fino al 5% del valore netto di inventario a beneficio dei distributori.

Per le Classi EUR -SR, USD – SR e CHF -SR non si applica alcuna commissione di sottoscrizione.

Commissioni imposte da intermediari locali

Possono essere addebitate spese supplementari dagli agenti per i pagamenti locali o da entità analoghe nei Paesi in cui il Comparto è distribuito.

Commissione di gestione degli investimenti

Al Gestore degli Investimenti spetta trimestralmente una commissione fissata al seguente tasso massimo, calcolato sulla media del valore netto di inventario di ciascuna classe del Comparto relativo al trimestre di riferimento, e corrisposta dal Comparto.

EUR: 1,00%

EUR – I riservata a investitori istituzionali come indicato nel Capitolo 17 "Azioni": 0,50%

USD: 1,00%

CHF: 1,00%

EUR – SR: 1,50%

USD – SR: 1,50%

CHF – SR: 1,50%

Commissione di performance

Il Gestore degli Investimenti percepisce annualmente una commissione di performance, determinata ogni giorno in cui si calcola il NAV, equivalente al 20% della differenza tra la performance della Classe di Azioni di riferimento e quella di un indice così composto: Bloomberg Barclays Global Aggregate in USD (34%), MSCI World TR Net in USD (33%) e Euro short term rate ESTR index (33%) in EUR (l'"Indice").

La Commissione di Performance è applicabile al termine di ogni anno solare solamente se (i), al netto di tutti i costi (ad eccezione della commissione di performance), la performance della Classe di Azioni in questione relativamente allo stesso periodo è superiore a quella dell'Indice e se (ii) eventuali sottoperformance registrate nei quattro (4) anni solari precedenti sono state recuperate prima che la commissione di performance divenga esigibile, essendo il Periodo di Riferimento della Performance stabilito in cinque (5) anni.

La Commissione di Performance in quel caso è dovuta anche se la performance della Classe di Azioni è negativa ma superiore a quella dell'Indice.

Il Periodo di Calcolo inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno solare. Gli anni riguardanti il Periodo di Riferimento della Performance sono determinati su base rotativa. La misurazione della performance si basa sull'ultimo Giorno di Valutazione; la performance si calcola e matura su base giornaliera ed è cristallizzata su base annuale. Se la performance del NAV diminuisce durante il Periodo di Calcolo, l'importo maturato decrescerà di conseguenza. Alla fine dell'anno, la commissione può essere calcolata e corrisposta tenendo conto delle plusvalenze non realizzate. La Commissione di Performance è dovuta nel corso dei primi cinque (5) anni di vita del Comparto durante i quali tale condizione si applica a decorrere dall'avvio del Comparto stesso fino all'ultimo Giorno di Valutazione. Ciò significa che nel corso dei primi 5 anni dall'avvio del Comparto potrebbe essere addebitata una Commissione di Performance nel caso in cui non vi siano perdite da recuperare a decorrere dalla data di avvio del Comparto. Fermo restando quanto sopra, il primo periodo di calcolo per qualsivoglia Classe di Azione istituita dopo l'avvio del Comparto dovrà avere inizio il giorno in cui tale classe viene istituita e non potrà terminare prima che siano trascorsi dodici (12) mesi dalla data di istituzione della classe stessa.

Il valore delle sottoscrizioni e dei riscatti durante il Periodo di Calcolo sarà tenuto in considerazione. Nel caso in cui un Azionista riscatti le Azioni prima di detto periodo, il diritto alla Commissione di Performance, accumulata ma non versata in relazione a tali Azioni, sarà accantonato e la commissione sarà pagata al Gestore degli Investimenti alla fine del periodo.

Gli importi maturati durante ciascun Periodo di Calcolo vengono cristallizzati alla fine di detto periodo e corrisposti entro il trentesimo (30) giorno lavorativo bancario dell'anno successivo.

Nel caso in cui (i) un Azionista riscatti le Azioni prima della fine di tale periodo o (ii) gli attivi del Comparto siano oggetto di fusione con quelli detenuti da un altro Comparto all'interno della SICAV o di un nuovo OICVM, il diritto alla commissione di performance accumulata ma non versata in relazione a tali Azioni a decorrere rispettivamente (i) dal Giorno di Calcolo del NAV in cui la richiesta di riscatto viene elaborata e (ii) dalla data di efficacia della fusione, sarà accantonato e la commissione sarà corrisposta al Gestore degli Investimenti alla fine del periodo.

Il Gestore degli Investimenti può corrispondere fino al 100% della Commissione di Performance al Sub-Gestore degli Investimenti come illustrato nell'Accordo di Sub-Gestione di volta in volta vigente.

Esempio

	Inizio	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno
NAV%		10%	10%	10%	10%	-5%	-2%
Nav assoluto	100	110	121	133,1	146,4	139,1	136,3
(1) Delta annuo		10	11	12,1	13,3	-7,3	-2,8
Benchmark %		20%	8%	-1%	5%	-1%	-10%
Benchmark assoluto	100	120,0	129,6	128,3	134,7	133,4	120,0
(2) Delta annuo		20	9,6	-1,3	6,4	-1,3	-13,3
A: Extra performance	-	10,0	1,4	13,4	6,9	6,0	10,6
B: Sottoperformance da recuperare			10,0	8,6	-		6,0
C: Sottoperformance recuperata			1,4	8,6	-		-
D: Extra performance dopo il recupero	-	10,0	8,6	4,8	6,9	6,0	4,6
E: Base per Comm. Perf. (D se positiva)		0	0	4,8	6,9	0,0	4,6
Commissioni di performance		NO	NO	Sì	Sì	NO	Sì
Comm. Perf.(20%xD)		-	-	1,0	1,4	-	0,9

1° anno: il Comparto registra una performance inferiore al BM, nessuna Commissione di Performance è dovuta, sottoperformance di 10 (B) da recuperare

2° anno: Comparto > BM con una extra performance di 1,4 che compensa parzialmente il 1° anno. 8.6 ancora da recuperare.

3° anno: Comparto > BM di 13,4. Tutte le perdite passate (8.6) sono recuperate e sul restante importo di 4,8 viene addebitata una commissione di performance

4° anno: Comparto > BM di 6,9. Nessuna perdita da recuperare, quindi la commissione di performance è corrisposta sulla totalità dell'extra performance realizzata.

5° anno: Comparto < BM di 6. Nessuna Commissione di Performance è dovuta e una perdita di 6 è da recuperare l'anno successivo.

6° anno: Comparto > BM di 10,6. Dopo il recupero delle perdite del 5° anno, viene addebitata la commissione di performance anche se il NAV risulta negativo

Commissione del Distributore e Intestatario

In aggiunta a eventuali commissioni di sottoscrizione, il Distributore e Intestatario percepisce commissioni periodiche come compenso per i propri servizi di assistenza amministrativa fornita agli investitori. Tali commissioni non saranno corrisposte dal Comparto ma dal Gestore degli Investimenti, che rinuncia a una parte delle commissioni versate dal Comparto, come segue:

Classi di azioni	Tasso massimo standard	Tasso Massimo istituzionale *
EUR	0,70%	085%
EUR - I	n.d.	0,25%

USD	0,70%	0,85%
CHF	0,70%	0,85%
EUR – SR	1,35%	1,35%
USD – SR	1,35%	1,35%
CHF - SR	1,35%	1,35%

* Questo tasso massimo è riservato a investitori istituzionali che retrocedono la commissione ai propri clienti nell'ambito di un mandato di gestione.

Esposizione Globale

Nell'ambito della procedura di gestione dei rischi, il Comparto utilizza il *commitment approach* per il monitoraggio e la misurazione dell'esposizione globale. Detto metodo calcola l'esposizione totale in relazione agli strumenti finanziari derivati («SFD») e, se del caso, ad altre tecniche di efficace gestione del portafoglio, considerando gli eventuali effetti di compensazione e copertura, che non dovrebbero superare il valore netto totale del portafoglio del Comparto.

Il calcolo standard basato sul *commitment approach* converte ogni posizione relativa a SFD nel valore di mercato di una posizione equivalente nel relativo attivo sottostante.

Probabili impatti derivanti da Rischi di Sostenibilità

Per il presente Comparto è prevista un'esposizione a un'ampia varietà di Rischi di Sostenibilità che differiranno da società a società. Alcuni mercati e settori saranno maggiormente esposti rispetto ad altri. Tuttavia, non si prevedono rilevanti impatti finanziari negativi sul valore del Comparto a seguito del verificarsi di un singolo Rischio di Sostenibilità.

7. BASE INVESTMENTS SICAV – SEMPIONE SMART EQUITY

Obiettivo

L'obiettivo di gestione di questo Comparto è di conseguire, nel medio-lungo termine, un incremento del capitale, investendo principalmente in azioni di società di elevato standing e grande solidità con esposizione geografica a livello internazionale. La strategia di gestione è di tipo attivo e caratterizzata da un approccio *bottom-up* basato sia sull'analisi fondamentale sia su opportunità di natura più tattica.

Il benchmark di riferimento è composto da:

- 40% Indice Eurostoxx50 (Indice SX5E)
- 40% Indice S&P500 (Indice SPX)
- 20% Indice Euro short term rate ESTR (Indice OISESTR).

Il Comparto è gestito attivamente e i riferimenti al benchmark sono effettuati al solo scopo del calcolo della commissione di performance, come meglio illustrato nella successiva sezione "Commissione di performance". Il Gestore degli Investimenti ha piena discrezionalità sulla composizione del portafoglio del Comparto, senza ricorso alla replica dell'Indice. Pertanto, la composizione delle posizioni in portafoglio non è vincolata dalla composizione dell'Indice e la differenza tra la composizione del portafoglio del Comparto e dell'Indice può essere significativa.

Politica

Il Gestore degli Investimenti determina l'universo degli investimenti percorribili attraverso la selezione di azioni di società quotate nelle principali borse mondiali utilizzando prevalentemente criteri qualitativi nella scelta della composizione del portafoglio.

Di seguito alcuni tra i criteri utilizzati, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- Dimensione e capitalizzazione di mercato
- Solidità finanziaria
- Valutazione dei fondamentali
- Prospettive future
- Indicatori ESG

Considerazioni di tipo tecnico e strategie di market-timing costituiscono ulteriori elementi a supporto delle scelte di investimento.

Ciò significa che il Comparto investe, a concorrenza di almeno il 51% dell'attivo netto totale, in titoli azionari quali, a titolo esemplificativo, azioni ordinarie, azioni privilegiate e titoli convertibili in azioni ordinarie, *warrant* e diritti, e altri valori mobiliari con caratteristiche azionarie (tra cui strumenti legati a specifici titoli o panieri di titoli, come derivati e titoli associati ad azione, determinate opzioni su azioni ordinarie), e SPAC (*Special Purpose Acquisition Companies*). Il Comparto potrà detenere SPACs fino a un massimo del 10% del proprio attivo netto totale.

Il Comparto potrà detenere liquidità (i.e. depositi bancari a vista, come cash detenuto in conti correnti presso una banca accessibile in qualsiasi momento) fino a un massimo del 20% del proprio attivo netto totale.

Se il Gestore degli investimenti lo ritiene nel migliore interesse degli Azionisti, su base temporanea e a fini difensivi, il Comparto potrà anche detenere fino al 100% del proprio attivo netto totale in liquidità, depositi, OICR del mercato monetario e strumenti del mercato monetario.

Una percentuale massima del 49% dell'attivo netto totale del Comparto può essere investita in titoli obbligazionari, quindi in valori mobiliari a reddito fisso valutati almeno di categoria di BBB- da una delle tre maggiori agenzie di rating (Standard & Poor's, Moody's, Fitch) o in base ad un sistema di valutazione interno approvato dal Consiglio di Amministrazione, nonché in strumenti del mercato monetario, certificati di deposito, purché la durata media sia inferiore ad anni due (2).

In caso di emissioni prive di rating, che non hanno subordinazione ad altre passività (ad esempio obbligazioni senior), il rating dell'emissione sarà considerato uguale al rating dell'emittente.

Il Comparto non investe in obbligazioni di tipo *non-investment grade*, né in titoli in sofferenza o in default. In presenza di un declassamento del rating, il Comparto potrà mantenere nel portafoglio titoli non investment grade, in sofferenza (con rating CC o inferiore) o in default fino al 5% dell'attivo netto totale. Detti valori mobiliari verranno poi ceduti il prima possibile nel migliore interesse degli Azionisti.

Il Comparto può, in particolare, effettuare investimenti in OICVM, ETF ("*Exchange Traded Funds*"), ETN ("*Exchange Traded Notes*") o ETC ("*Exchange Traded Commodities*"). L'attivo sottostante a ETN ed ETC può essere rappresentato da indici, tra cui indici su materie prime fino ad una percentuale massima del 10%. È richiesto che detti ETN e ETC siano quotati in un mercato regolamentato e detengano la qualifica di valori mobiliari ai sensi dell'articolo 41 della Legge del 2010 e dei criteri descritti all'art. 2 del Regolamento del Gran Ducato dell'8 febbraio 2008. Gli ETN sono titoli *Delta one* che replicano la performance di una materia prima sottostante o di un *future* o un indice su commodity.

Il Comparto può investire fino a un massimo del 10% dell'attivo netto totale in quote o azioni di altri OICVM o OIC.

Per finalità di copertura, investimento e/o efficace gestione del portafoglio, è previsto per il Comparto il ricorso a strumenti finanziari derivati, tra cui contratti future, di opzione, a termine in divisa e a pronti, *currency swap*, opzioni valutarie, derivati azionari e CFD. Il Comparto può utilizzare derivati negoziati sia in un mercato regolamentato sia OTC.

In particolare, gli strumenti finanziari derivati sono impiegati, tra l'altro, oltre che per finalità di copertura e di efficace gestione del portafoglio, anche allo scopo incrementare il rendimento qualora il Gestore degli Investimenti ritenesse che l'investimento in tali strumenti sia di supporto al Comparto per il raggiungimento dei propri obiettivi di investimento

Un'esposizione lunga è ottenuta mediante investimenti diretti in valori mobiliari e strumenti derivati. Un'esposizione breve è ottenuta mediante l'impiego di strumenti derivati. Il Comparto può effettuare operazioni di copertura valutaria utilizzando idonei strumenti derivati.

Il Comparto può inoltre investire, direttamente o indirettamente, fino al 10% del proprio attivo netto totale in Azioni H cinesi. Ulteriori informazioni sullo Stock Connect e sui relativi rischi sono disponibili nel capitolo 5. "Considerazioni speciali sui rischi" del presente Prospetto.

Il Comparto non effettuerà alcun investimento nelle cartolarizzazioni descritte nel Regolamento Cartolarizzazioni.

Le classi azionarie "*hedged*" (coperte) sono quelle classi di azioni alle quali viene applicata una strategia di copertura volta al contenimento del rischio valutario conformemente all'orientamento dell'ESMA sulle classi azionarie di OICVM (ESMA34-43-296).

La divisa di riferimento del Comparto è l'Euro.

Si informano i sottoscrittori che questo Comparto detiene classi di azioni denominate in differenti divise ed è esposto a rischi di cambio, quali quelli descritti nel Capitolo 5 «Considerazioni particolari sui rischi», paragrafo 5.7 «Rischi di cambio».

Classi

EUR

USD (viene effettuata una copertura dei rischi di cambio in relazione all'Euro)

CHF (viene effettuata una copertura dei rischi di cambio in relazione all'Euro)

EUR - I riservata a investitori istituzionali come indicato nel Capitolo 17 "Azioni"

CHF - I riservata a investitori istituzionali come indicato nel Capitolo 17 "Azioni"

USD - I riservata a investitori istituzionali come indicato nel Capitolo 17 "Azioni"

EUR - SR

USD - SR (viene effettuata una copertura dei rischi di cambio in relazione all'Euro)

CHF - SR (viene effettuata una copertura dei rischi di cambio in relazione all'Euro)

Destinazione degli utili e delle perdite

A capitalizzazione

Periodo iniziale di sottoscrizione

Classe EUR: alla prima sottoscrizione

Classe USD: alla prima sottoscrizione

Classe CHF: alla prima sottoscrizione

Classe EUR – I riservata a investitori istituzionali: alla prima sottoscrizione

Classe CHF – I riservata a investitori istituzionali: alla prima sottoscrizione

Classe USD – I riservata a investitori istituzionali: alla prima sottoscrizione

Classe EUR – SR: alla prima sottoscrizione

Classe USD – SR: alla prima sottoscrizione

Classe CHF – SR: alla prima sottoscrizione

Prezzo iniziale di sottoscrizione per Azione

Classe EUR: EUR 100

Classe USD: USD 100

Classe CHF: CHF 100

Classe EUR – I riservata a investitori istituzionali: EUR 100

Classe CHF – I riservata a investitori istituzionali: CHF 100

Classe USD – I riservata a investitori istituzionali: USD 100

Classe EUR – SR: EUR 100

Classe USD – SR: USD 100

Classe CHF – SR: CHF 100

Frequenza di calcolo del Valore Netto di Inventario

Quotidiana, ogni giorno lavorativo bancario in cui gli istituti di credito siano aperti per l'operatività in Lussemburgo e il mercato sia altresì aperto secondo la normativa di Borsa Italiana S.p.A. ("Giorno Lavorativo") (vedasi, in proposito, il calendario pubblicato da Borsa Italiana S.p.A.).

Gestore degli investimenti

Banca del Sempione SA, Via Peri 5, CH-6900 Lugano, Svizzera è stata incaricata, attraverso un contratto di gestione degli investimenti stipulato con la Società di Gestione, della gestione giornaliera degli attivi del Comparto. Questo contratto può essere risolto con preavviso di novanta (90) giorni.

Banca del Sempione SA, è autorizzata a delegare l'esecuzione di ordini e operazioni a SEMPIONE SIM S.p.A., una controllata di Banca del Sempione SA, debitamente autorizzata da Banca d'Italia, che fornisce in particolare servizi di intermediazione titoli. SEMPIONE SIM S.p.A. eseguirà gli ordini, tramite intermediari terzi, in modo da garantire la *best execution*. Per questo servizio, il Comparto potrebbe corrispondere una commissione di intermediazione massima dello 0,15% dell'importo della transazione a SEMPIONE SIM S.p.A..

Sub-Gestore degli Investimenti

Sempione SIM S.p.A., via Maurizio Gonzaga 2, 20123 Milano, Italia, è stata nominata dal Gestore degli Investimenti quale Sub-Gestore degli Investimenti per quanto riguarda gli attivi del Comparto. L'accordo può essere risolto in qualsiasi momento da ciascuna delle parti con un preavviso di novanta (90) giorni da inviarsi tramite raccomandata.

Commissione di sottoscrizione

Fino al 5% del valore netto di inventario a beneficio dei distributori.

Per le Classi EUR -SR, USD – SR e CHF -SR non si applica alcuna commissione di sottoscrizione.

Commissioni imposte da intermediari locali

Possono essere addebitate spese supplementari dagli agenti per i pagamenti locali o da entità analoghe nei Paesi in cui il Comparto è distribuito.

Commissione di gestione degli investimenti

Al Gestore degli Investimenti spetta trimestralmente una commissione fissata al seguente tasso massimo, calcolato sulla media del valore netto di inventario di ciascuna classe del Comparto relativo al trimestre di riferimento, e corrisposta dal Comparto:

EUR: 1,50%

USD: 1,50%

CHF: 1,50%

EUR – I riservata a investitori istituzionali come indicato nel Capitolo 17 "Azioni": 0,75%

CHF – I riservata a investitori istituzionali come indicato nel Capitolo 17 "Azioni": 0,75%

USD – I riservata a investitori istituzionali come indicato nel Capitolo 17 "Azioni": 0,75%

EUR - SR: 2,25%

USD - SR: 2,25%

CHF - SR: 2,25%

Commissione di sub-gestione degli investimenti

Il Sub-Gestore degli Investimenti ha diritto a percepire, trimestralmente, dal Gestore degli Investimenti, una commissione il cui tasso massimo, sotto riportato, è calcolato sulla media del valore netto di inventario di ciascuna classe del Comparto nel trimestre di riferimento. Nello specifico:

EUR: 0,75%

USD: 0,75%

CHF: 0,75%

EUR – I riservata a investitori istituzionali come indicato nel Capitolo 17 "Azioni": 0,375%

CHF – I riservata a investitori istituzionali come indicato nel Capitolo 17 "Azioni": 0,375%

USD – I riservata a investitori istituzionali come indicato nel Capitolo 17 "Azioni": 0,375%

EUR - SR: 1,125%

USD - SR: 1,125%

CHF - SR: 1,125%

Commissione di performance

Il Gestore degli Investimenti percepisce annualmente una commissione di performance, determinata ogni giorno in cui si calcola il NAV, equivalente al 20% della differenza tra la performance della

Classe di Azioni di riferimento e quella di un indice così composto: Indice Eurostoxx50 in EUR (40%), Indice S&P500 in USD (40%) e Euro short term rate ESTR in EUR (20%) (l'“Indice”).

Le performance passate dell'Indice sono riportate nel KIID della Classe di Azione di riferimento.

La Commissione di Performance è applicabile al termine di ogni anno solare solamente se (i), al netto di tutti i costi (ad eccezione della commissione di performance), la performance della Classe di Azioni in questione relativamente allo stesso periodo è superiore a quella dell'Indice e se (ii) eventuali sottoperformance registrate nei quattro (4) anni solari precedenti sono state recuperate prima che la commissione di performance divenga esigibile, essendo il Periodo di Riferimento della Performance stabilito in cinque (5) anni.

La Commissione di Performance in quel caso è dovuta anche se la performance della Classe di Azioni è negativa ma superiore a quella dell'Indice.

Il Periodo di Calcolo inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno solare. Gli anni riguardanti il Periodo di Riferimento della Performance sono determinati su base rotativa. La misurazione della performance si basa sull'ultimo Giorno di Valutazione; la performance si calcola e matura su base giornaliera ed è cristallizzata su base annuale. Se la performance del NAV diminuisce durante il Periodo di Calcolo, l'importo maturato decrescerà di conseguenza. Alla fine dell'anno, la commissione può essere calcolata e corrisposta tenendo conto delle plusvalenze non realizzate. La Commissione di Performance è dovuta nel corso dei primi cinque (5) anni di vita del Comparto durante i quali tale condizione si applica a decorrere dall'avvio del Comparto stesso fino all'ultimo Giorno di Valutazione. Ciò significa che nel corso dei primi 5 anni dall'avvio del Comparto potrebbe essere addebitata una Commissione di Performance nel caso in cui non vi siano perdite da recuperare a decorrere dalla data di avvio del Comparto. Fermo restando quanto sopra, il primo periodo di calcolo per qualsivoglia Classe di Azione istituita dopo l'avvio del Comparto dovrà avere inizio il giorno in cui tale classe viene istituita e non potrà terminare prima che siano trascorsi dodici (12) mesi dalla data di istituzione della classe stessa.

Il valore delle sottoscrizioni e dei riscatti durante il Periodo di Calcolo sarà tenuto in considerazione. Nel caso in cui un Azionista riscatti le Azioni prima di detto periodo, il diritto alla Commissione di Performance, accumulata ma non versata in relazione a tali Azioni, maturerà e sarà esigibile e la commissione sarà pagata al Gestore degli Investimenti alla fine del periodo.

Gli importi maturati durante ciascun Periodo di Calcolo vengono cristallizzati alla fine di detto periodo e corrisposti entro il trentesimo (30) giorno lavorativo bancario dell'anno successivo.

Nel caso in cui (i) un Azionista riscatti le Azioni prima della fine di tale periodo o (ii) gli attivi del Comparto siano oggetto di fusione con quelli detenuti da un altro Comparto all'interno della SICAV o di un nuovo OICVM, il diritto alla commissione di performance accumulata ma non versata in relazione a tali Azioni a decorrere rispettivamente (i) dal Giorno di Calcolo del NAV in cui la richiesta di riscatto viene elaborata e (ii) dalla data di efficacia della fusione, maturerà e sarà esigibile e la commissione sarà corrisposta al Gestore degli Investimenti alla fine del periodo.

Il Gestore degli Investimenti può corrispondere fino al 100% della Commissione di Performance al Sub-Gestore degli Investimenti come illustrato nell'Accordo di Sub-Gestione di volta in volta vigente.

Esempio

Inizio	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno
--------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

NAV%		10%	10%	10%	10%	-5%	-2%
Nav assoluto	100	110	121	133,1	146,4	139,1	136,3
(1) Delta annuo		10	11	12,1	13,3	-7,3	-2,8
Benchmark %		20%	8%	-1%	5%	-1%	-10%
Benchmark assoluto	100	120,0	129,6	128,3	134,7	133,4	120,0
(2) Delta annuo		20	9,6	-1,3	6,4	-1,3	-13,3
A: Extra performance	-	10,0	1,4	13,4	6,9	6,0	10,6
B: Sottoperformance da recuperare			10,0	8,6	-		6,0
C: Sottoperformance recuperata			1,4	8,6	-		-
D: Extra performance dopo il recupero	-	10,0	8,6	4,8	6,9	6,0	4,6
E: Base per Comm. Perf. (D se positiva)		0	0	4,8	6,9	0,0	4,6
Commissioni di performance		NO	NO	Sì	Sì	NO	Sì
Comm. Perf.(20%xD)		-	-	1,0	1,4	-	0,9

1° anno: il Comparto registra una performance inferiore al BM, nessuna Commissione di Performance è dovuta, sottoperformance di 10 (B) da recuperare

2° anno: Comparto > BM con una extra performance di 1,4 che compensa parzialmente il 1° anno. 8.6 ancora da recuperare.

3° anno: Comparto > BM di 13,4. Tutte le perdite passate (8.6) sono recuperate e sul restante importo di 4,8 viene addebitata una commissione di performance

4° anno: Comparto > BM di 6,9. Nessuna perdita da recuperare, quindi la commissione di performance è corrisposta sulla totalità dell'extra performance realizzata.

5° anno: Comparto < BM di 6. Nessuna Commissione di Performance è dovuta e una perdita di 6 è da recuperare l'anno successivo.

6° anno: Comparto > BM di 10,6. Dopo il recupero delle perdite del 5° anno, viene addebitata la commissione di performance anche se il NAV risulta negativo

Commissione del Distributore e Intestatario

In aggiunta a eventuali commissioni di sottoscrizione, il Distributore e Intestatario percepisce commissioni periodiche come compenso per i propri servizi di assistenza amministrativa agli investitori. Tali commissioni non saranno corrisposte dal Comparto ma dal Gestore degli Investimenti, che rinuncia a una parte delle commissioni versate dal Comparto, come segue:

Classi di azioni	Tasso Massimo standard	Tasso Massimo istituzionale *
EUR	1,050%	1,275%
USD	1,050%	1,275%
CHF	1,050%	1,275%
EUR - I	N.A.	0,375%
CHF - I	N.A.	0,375%
USD - I	N.A.	0,375%
EUR - SR	2,025%	2,025%
CHF - SR	2,025%	2,025%
USD - SR	2,025%	2,025%

*_Questo tasso massimo è riservato a investitori istituzionali che retrocedono la commissione ai propri clienti nell'ambito di un mandato di gestione.

Esposizione Globale

Nell'ambito della procedura di gestione dei rischi, il Comparto utilizza il *commitment approach* per il monitoraggio e la misurazione dell'esposizione globale. Detto metodo calcola l'esposizione totale in relazione agli strumenti finanziari derivati («SFD») e, se del caso, ad altre tecniche di gestione efficiente del portafoglio, considerando gli eventuali effetti di compensazione e copertura, che non dovrebbero superare il valore netto totale del portafoglio del Comparto.

Il calcolo standard basato sul *commitment approach* converte ogni posizione relativa a SFD nel valore di mercato di una posizione equivalente nel relativo attivo sottostante.

Rischi connessi all'impiego di strumenti finanziari derivati

L'impiego di strumenti finanziari derivati da parte del Comparto determina un certo numero di rischi. Tali rischi dipendono fortemente dalle posizioni assunte dal Comparto. In alcuni casi, la perdita è limitata all'importo del premio investito, ma in altri casi può essere considerevole. L'uso di strumenti derivati quali *future*, opzioni, *warrant*, contratti OTC e *swap* comporta rischi aggiuntivi. La capacità di utilizzare con successo tali strumenti dipende dalla capacità del Gestore degli Investimenti di anticipare con precisione l'evoluzione dei prezzi azionari, dei tassi di interesse, dei tassi di cambio o di altri fattori economici, nonché l'accesso ai mercati liquidi. Se le sue previsioni non sono corrette, o se gli strumenti finanziari derivati non funzionano come atteso, il risultato può portare a perdite elevate. L'utilizzo di tali strumenti può spesso avere un effetto leva. Tale effetto apporta ulteriori rischi poiché le perdite possono essere importanti in relazione all'importo investito in detti strumenti, che sono altamente volatili e il cui valore di mercato può essere soggetto a fluttuazioni significative.

Probabili impatti derivanti da Rischi di Sostenibilità

Considerando le strategie di investimento multi-asset a livello mondiale senza focus sul settore industriale, si prevede che il Comparto presenti un portafoglio altamente diversificato. Per il Comparto ci si attende pertanto un'esposizione a molteplici Rischi di Sostenibilità, che differiranno tra le varie società sottostanti. Alcuni mercati e settori saranno maggiormente esposti rispetto ad altri. Ad esempio, il settore energetico è noto per la produzione di notevoli quantità di gas serra (c.d. "GHG", ovvero Greenhouse Gas) e può essere soggetto a maggiori pressioni in ambito normativo o da parte dell'opinione pubblica rispetto ad altri settori e, quindi, a un rischio più significativo. Tuttavia, non si prevedono impatti finanziari negativi di natura rilevante sul rendimento del Comparto o sul valore dei relativi investimenti derivanti da un eventuale singolo Rischio di Sostenibilità.

ALLEGATO II – INFORMAZIONI PER GLI INVESTITORI IN SVIZZERA

1. Rappresentante

Il rappresentante in Svizzera è Banca del Sempione SA, Via P. Peri 5, CH-6901 Lugano.

2. Agente per i pagamenti

L'agente per i pagamenti in Svizzera è Banca del Sempione SA, Via P. Peri 5, CH-6901 Lugano.

3. Luogo dove si possono ottenere i documenti pertinenti

Il prospetto, i Documenti contenenti le informazioni chiave (KID), lo statuto e i rendiconti semestrali e annuali della SICAV sono disponibili gratuitamente presso il rappresentante.

4. Pubblicazioni

Le pubblicazioni della SICAV in Svizzera compaiono sul sito Internet www.swissfunddata.ch. Il valore netto di inventario con la nota «commissioni escluse» delle Azioni di ogni Comparto e classe è pubblicato quotidianamente sul sito Internet www.swissfunddata.ch.

5. Pagamento di retrocessioni e rebate

Il Distributore e i relativi agenti possono corrispondere retrocessioni a titolo di remunerazione per l'attività di distribuzione di quote di fondi in Svizzera. Tale remunerazione può valere come pagamento dei servizi di collocamento e distribuzione delle Azioni della SICAV e, in particolare, delle seguenti attività:

- l'organizzazione di road show,
- la partecipazione a eventi e fiere,
- l'emissione di materiale pubblicitario,
- la formazione del personale che si occupa di distribuzione, ecc.

Le retrocessioni non sono da considerarsi come rebate (rimborsi commissionali) anche se vengono integralmente o parzialmente versate agli investitori.

La divulgazione del ricevimento delle retrocessioni è regolata dalle disposizioni pertinenti della LSerFi.

Il Distributore e i relativi agenti possono, su richiesta, versare rebate direttamente agli investitori nell'ambito della distribuzione in Svizzera. Tali rebate hanno il fine di ridurre le spese o i costi a carico degli investitori interessati. Essi sono ammessi a condizione che:

- siano corrisposti a valere sulle commissioni di gestione percepite dal Distributore e non rappresentino, pertanto, un costo aggiuntivo per gli attivi del fondo;
- siano concessi sulla base di criteri oggettivi;
- siano accordati nella stessa misura e con le stesse tempistiche a tutti gli investitori che soddisfino tali criteri oggettivi e ne facciano richiesta.

I criteri oggettivi per la concessione dei rebate da parte del Distributore sono i seguenti:

- il volume sottoscritto dall'investitore o il volume totale detenuto dall'investitore nell'organismo d'investimento collettivo o, nel caso, nella gamma di prodotti del promotore;
- l'ammontare delle commissioni generate dall'investitore;

- l'approccio finanziario dell'investitore (es. durata dell'investimento prevista);
- la volontà dell'investitore di fornire sostegno nella fase di lancio dell'organismo di investimento collettivo.

Su richiesta dell'investitore, il Distributore deve indicare gratuitamente i valori di tali rebate.

6. Luogo di esecuzione e foro competente

In riferimento alle Azioni offerte in Svizzera, il luogo di esecuzione è presso la sede legale del rappresentante in Svizzera. Il foro competente è presso la sede legale del rappresentante in Svizzera o presso la sede legale o il domicilio dell'investitore.